

DIREZIONE EDITORIALE  
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI  
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

**I<sup>a</sup> SERIE SPECIALE**

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 135° — Numero 19



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

Roma - Mercoledì, 4 maggio 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA      UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI      VIA ARENALA 70      00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## CORTE COSTITUZIONALE



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

**N. 162. Sentenza 14-28 aprile 1994.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Trattamento di riversibilità diritto della vedova - Condizione che**

**Il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma - Richiamo alla sentenza della Corte n. 450/1991 di illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e alle sentenze nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992, con espunzione dall'ordinamento di norme limitative dell'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova - Medesimo ordine di considerazioni quanto alla questione proposta dal giudice *a quo* - Illegittimità costituzionale parziale.**

**(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 59, primo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, primo comma)**

**Pag. 13**

**N. 163. Sentenza 14-28 aprile 1994.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione d'urgenza - Proroga dei termini di scadenza per le occupazioni autorizzate ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Difetto di rilevanza - Richiamo dalle sentenze nn. 244/1993 e 365/1992 della Corte - Congruenza e non arbitrarietà della disciplina in relazione al fine perseguito - Insussistenza di compromissione dei diritti del proprietario anche in riferimento all'indennità di espropriazione o al risarcimento del danno - Inammissibilità - Non fondatezza.**

**(Legge 29 luglio 1980, n. 385, art. 5; d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901, art. 1, comma 5-bis, convertito in legge 1° marzo 1985, n. 42; d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, secondo comma, convertito in legge 28 febbraio 1988, n. 47; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22).**

**(Cost., artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, e 97)**

» 15

**N. 164. Sentenza 14-28 aprile 1994.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Indennità sostitutiva di mensa - Criteri di computo - Esclusione dalla retribuzione - Non qualificabilità del servizio della mensa come prestazione in natura perché di per sé istituto estraneo all'aspetto retributivo - Servizio sociale dell'azienda - Rimessione della struttura della retribuzione nonché delle voci che la compongono alla contattazione collettiva - Non fondatezza - Manifesta infondatezza - Inammissibilità.**

**(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, terzo e quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).**

**(Cost., artt. 3, 24, 36, 101, 102 e 104)**

» 19

**N. 165. Sentenza 14-28 aprile 1994.**

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**

**Agricoltura e foreste - Provincia autonoma di Trento - Inclusione tra i destinatari del riparto di somme stanziate per l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (un albero per ogni neonato) - Omessa previsione - Erroneo richiamo all'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - Non spettanza allo Stato escludere la provincia dal riparto di finanziamenti statali - Annullamento della delibera C.I.P.E. 13 luglio 1993**

» 23

N. 166. Sentenza 14-28 aprile 1994.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Proroga dell'esecuzione dei titoli di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo nei centri di Venezia e Chioggia - Mancata estensione anche alle società-persone giuridiche per fini residenziali dei dipendenti - Eccezionalità e temporaneità dell'intervento - Discrezionalità legislativa - Tutela di specifiche zone soggette a particolare degrado edilizio - Non comparabilità delle diverse situazioni in questione - Non fondatezza.**

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

Pag. 26

N. 167. Ordinanza 14-28 aprile 1994.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Corte dei conti - Regione autonoma della Valle d'Aosta - Istituzione delle sezioni regionali - Funzioni di pubblico ministero - Individuazione - Sistema del controllo successivo degli atti nonché di quello interno in tutte le amministrazioni pubbliche - Mancata conversione in legge dei termini del d.-l. 14 settembre 1993, n. 359 - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 14 settembre 1993, n. 359, artt. 1, 2, 7, 9 e 10).

(Cost., artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125; statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma)

» 29

N. 168. Sentenza 27-28 aprile 1994.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pena - Minori - Condanna all'ergastolo - Omessa previsione della esclusione dell'applicabilità anche in astratto, della pena perpetua nei riguardi dei minorenni imputabili - Richiamo alla sentenza n. 140/1993 della Corte - Esigenza di attuare una incisiva ed effettiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni - Concorso tra l'attenuante *ex art. 98* del c.p. e circostanze aggravanti comportanti la pena dell'ergastolo - Spettanza al giudice penale la determinazione della pena sostitutiva, in luogo dell'ergastolo nel caso di concorso di più delitti per ciascuno dei quali è prevista la reclusione non inferiore a 24 anni - Illegittimità costituzionale.**

(C.P., artt. 17, 22, 69, quarto comma, e 73, secondo comma)

» 3

### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 221. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania del 2 giugno 1993.

**Editizia e urbanistica - Vincoli di inedificabilità - Divieto di trasformazioni urbanistiche ed edilizie, a causa di vincoli paesaggistici, fino alla effettiva adozione dei piani regionali o dell'autorità ministeriale - Previsione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei provvedimenti regionali recanti l'individuazione di aree assoggettate a misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani predetti - Mancata previsione della durata del vincolo non oltre il termine di cinque anni, stabilito per l'applicazione del divieto di inedificabilità dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, ovvero non oltre il termine del 31 dicembre 1986, sancito per l'approvazione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis dello stesso d.-l. n. 312/1985 - Mancata previsione della notificazione individuale ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili soggetti ai vincoli - Incidenza sui diritti di uguaglianza, di difesa in giudizio e di proprietà, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-quinquies, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 2 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 42 e 97)

Pag. 39

## N. 222. Ordinanza della Corte dei conti del 27 ottobre 1993.

**Pensioni - Dipendenti civili dello Stato collocati a riposo anticipatamente rispetto al compimento della anzianità massima o dell'età limite per il collocamento a riposo - Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente - Mancata previsione del limite minimo degli emolumenti spettanti per l'attività in relazione alla quale tale decurtazione diviene operante - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze Corte costituzionale nn. 566/1989, 204 e 232 del 1992) - Deteriore trattamento dei dipendenti che si sono dimessi (per i quali vige il divieto di cumulo) rispetto ai dipendenti destituiti per assenza ingiustificata e ai dipendenti autonomi (per i quali detto divieto non sussiste).**

(D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, ultimo comma, sostituito dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 47

## N. 223. Ordinanza del tribunale di Ancona del 14 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991.**

[Legge 24 dicembre 1983, n. 537 (*recte: 24 dicembre 1993*), art. 11, ventiduesimo comma].

(Cost., artt. 3, 38, 77, 101 e 104)

» 52

## N. 224. Ordinanza del pretore di Brescia del 26 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Motivazione della non manifesta infondatezza *per relationem* con riferimento alla ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 26 maggio 1992, con la quale analoga questione è stata sollevata nei confronti del precedente non convertito d.l. n. 293/1992, contenente identica disposizione.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 53

## N. 225. Ordinanza del pretore di Brescia del 26 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Motivazione della non manifesta infondatezza *per relationem* con riferimento alla ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 26 maggio 1992, con la quale analoga questione è stata sollevata nei confronti del precedente non convertito d.l. n. 293/1992, contenente identica disposizione.**

(Legge 14 novembre 1992, n. 432, art. 4; d.l. 19 settembre 1992, n. 384; d.l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 54

N. 226. Ordinanza del pretore di Campobasso del 16 febbraio 1994.

**Previdenza ed assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Contributi di malattia per i pensionati con trattamento pensionistico superiore ai diciotto milioni annui lordi - Irrazionalità e violazione del principio di capacità contributiva a causa della statuizione di un'aliquota fissa senza prevedere né un aumento dell'aliquota stessa all'aumentare del reddito, né un abbattimento dell'imponibile pari alla quota esente, né un analogo meccanismo per fasce di reddito e/o scaglioni tale da preservare adeguata proporzionalità tra il reddito lordo e il reddito netto dopo l'applicazione del contributo.**

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, tredicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

i. Pag. 56

N. 227. Ordinanza della commissione del tribunale di primo grado di Ivrea del 12 gennaio 1993.

**Imposte in genere - Imposta straordinaria su particolari beni (nella specie: motociclo di potenza superiore a 6 cv.) pari a cinque volte la tassa automobilistica erariale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri beni, sicuramente elitari, come le autovetture di potenza fiscale inferiore a 20 cv. e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza superiore a 10 metri, escluse dall'imposta, e autovetture di potenza superiore ai 20 cv. e imbarcazioni da diporto a motore oltre i 12 e i 15 metri gravate nella misura di solo tre volte la tassa automobilistica erariale - Lesione del principio di imposizione tributaria in ragione della capacità contributiva.**

(D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, primo comma, lett. a-bis, comma 2-bis, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 58

N. 228. Ordinanza del tribunale di Savona del 3 novembre 1993.

**Misure di sicurezza - Prevista applicazione, nel caso di condanna a pena diminuita per infermità psichica, del ricovero in una casa di cura e di custodia - Impossibilità per il giudice di scegliere la misura di sicurezza più idonea al recupero sociale del condannato - Ingustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio costituzionale (ritenuto applicabile alle misure di sicurezza) secondo cui la pena deve tendere al reinserimento sociale del reo.**

(C.P., art. 219).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 59

N. 229. Ordinanza del tribunale di Caltagirone del 17 novembre 1993.

**Processo penale - Norme transitorie - Procedimenti in fase istruttoria che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti - Possibilità di rinviare a giudizio un imputato di reato connesso anche se non interrogato sul fatto o il fatto non sia stato enunciato su un mandato rimasto senza effetto purché dette condizioni si siano verificate nei confronti di altri coimputati - Lesione del diritto di difesa.**

[D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242, primo comma, lett. c)].

(Cost., art. 24)

» 63

N. 230. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Sassari del 18 gennaio 1994.

**Pena - Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata a causa della insolubilità del condannato - Ritenuta applicabilità, nel caso, del criterio di ragguaglio secondo cui un giorno di libertà controllata equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria anziché del più favorevole criterio, secondo cui un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria, applicabile nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva - Ingustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 64

**231. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Sassari del 18 gennaio 1994.**

**Pena - Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata a causa della insolvibilità del condannato - Ritenuta applicabilità, nel caso, del criterio di ragguaglio secondo cui un giorno di libertà controllata equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria anziché del più favorevole criterio, secondo cui un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria, applicabile nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva - Ingustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 67

**232. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Sassari del 18 gennaio 1994.**

**Pena - Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata a causa della insolvibilità del condannato - Ritenuta applicabilità, nel caso, del criterio di ragguaglio secondo cui un giorno di libertà controllata equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria anziché del più favorevole criterio, secondo cui un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria, applicabile nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva - Ingustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 67

**233. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Sassari del 18 gennaio 1994.**

**Pena - Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata a causa della insolvibilità del condannato - Ritenuta applicabilità, nel caso, del criterio di ragguaglio secondo cui un giorno di libertà controllata equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria anziché del più favorevole criterio, secondo cui un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria, applicabile nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva - Ingustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 68

**234. Ordinanza della pretura di Bologna, sezione distaccata di Budrio, del 17 gennaio 1994.**

**Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 1992 e all'art. 21 della legge n. 319/1976 - Ingustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 68

**235. Ordinanza della Corte dei conti della regione Sicilia del 26 novembre 1993.**

**Impiego pubblico - Provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, e successive modifiche, adottati in base al d.P.C.M. 24 settembre 1981, di esecuzione della legge n. 312/1980 - Salvezza, in ogni caso, degli effetti degli stessi, se più favorevole ai dipendenti, e quindi anche quando abbiano attribuito indebitamente qualifiche funzionali superiori a quelle che sarebbero spettate in base alle mansioni svolte - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., anche e specialmente per la sottrazione alla giurisdizione della Corte dei conti di provvedimenti illegittimi e produttivi di danno erariale.**

(Legge 21 febbraio 1989, n. 63, art. 2).

(Cost., art. 97)

» 70

N. 236. Ordinanza del pretore di Torino del 9 marzo 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sui diritti quesiti e disparità di trattamento dei pensionati - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 164/1992.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 72

N. 237. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 76

N. 238. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 79

N. 239. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 83

N. 240. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 83

N. 241. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 84

N. 242. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

84

N. 243. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 85

N. 244. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Molise del 1º febbraio 1994.

**Regione Molise - Impiego regionale - Personale inquadrato nei ruoli della regione in base alla legge regionale n. 10/1981 e successivamente pervenuto all'ottavo livello retributivo - Valutazione dell'anzianità ai fini del reinquadramento con l'attribuzione di punteggio massimo per otto anni di servizio, pari a quarantotto punti, dopo la riduzione percentuale dell'anzianità complessiva valutabile per gli anni di servizio prestati in qualifiche inferiori - Previsione, con successiva legge autodefinita di interpretazione che le riduzioni percentuali vadano ad incidere su un'anzianità complessiva valutabile comunque non superiore ad otto anni - Conseguente preclusione del conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianità (quarantotto punti) per i dipendenti aventi anni di servizio soggetti a riduzioni in quanto prestati in qualifiche inferiori - Irrazionalità ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di tutela giurisdizionale e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Elusione del giudicato e incidenza sull'autonomia e indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 56/1989, 233/1988 e 155/1990.**

(Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113)

Pag. 85

N. 245. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Molise del 1º febbraio 1994.

**Regione Molise - Impiego regionale - Personale inquadrato nei ruoli della regione in base alla legge regionale n. 10/1981 e successivamente pervenuto all'ottavo livello retributivo - Valutazione dell'anzianità ai fini del reinquadramento con l'attribuzione di punteggio massimo per otto anni di servizio, pari a quarantotto punti, dopo la riduzione percentuale dell'anzianità complessiva valutabile per gli anni di servizio prestati in qualifiche inferiori - Previsione, con successiva legge autodefinita di interpretazione che le riduzioni percentuali vadano ad incidere su un'anzianità complessiva valutabile comunque non superiore ad otto anni - Conseguente preclusione del conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianità (quarantotto punti) per i dipendenti aventi anni di servizio soggetti a riduzioni in quanto prestati in qualifiche inferiori - Irrazionalità ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di tutela giurisdizionale e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Elusione del giudicato e incidenza sull'autonomia e indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 56/1989, 233/1988 e 155/1990.**

(Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113)

» 89

N. 246. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Molise del 1º febbraio 1994.

**Regione Molise - Impiego regionale - Personale inquadrato nei ruoli della regione in base alla legge regionale n. 10/1981 e successivamente pervenuto all'ottavo livello retributivo - Valutazione dell'anzianità ai fini del reinquadramento con l'attribuzione di punteggio massimo per otto anni di servizio, pari a quarantotto punti, dopo la riduzione percentuale dell'anzianità complessiva valutabile per gli anni di servizio prestati in qualifiche inferiori - Previsione, con successiva legge autodefinita di interpretazione che le riduzioni percentuali vadano ad incidere su un'anzianità complessiva valutabile comunque non superiore ad otto anni - Conseguente preclusione del conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianità (quarantotto punti) per i dipendenti aventi anni di servizio soggetti a riduzioni in quanto prestati in qualifiche inferiori - Irrazionalità ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di tutela giurisdizionale e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Elusione del giudicato e incidenza sull'autonomia e indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 56/1989, 233/1988 e 155/1990.**

(Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113)

» 92

N. 247. Ordinanza della pretura di Cava dei Tirreni del 3 gennaio 1994.

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sfratto per morosità del conduttore - Procedura esecutiva di rilascio - Concessione della forza pubblica solo a seguito di complessa procedura amministrativa - Protrazione dell'ineseguibilità del titolo di rilascio con sostanziale privazione della tutela giurisdizionale - Compressione del diritto di proprietà.**

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5, convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma)

» 95

N. 248. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze del 15 dicembre 1993.

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Previsione della revoca obbligatoria nel caso di commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione della pena - Impossibilità per il giudice di valutare la partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione nel periodo successivo al commesso delitto - Ingjustificata disparità di trattamento in quanto la commissione del delitto non colposo, mentre impone la revoca del beneficio, non è di per sé ostativa alla sua concessione - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 96

N. 249. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sardegna del 30 novembre 1993.

**Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Dipendenti militari - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità operativa dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita - Disparità di trattamento dei militari rispetto agli altri dipendenti pubblici in quanto i primi, a differenza dei secondi, non vengono a percepire un'indennità di buonuscita rapportata alla retribuzione (attesa la natura retributiva della predetta indennità operativa) nonché tra gli stessi militari che a fine servizio potranno ottenere una buonuscita uguale, anche se avranno percepito, per effetto di indennità operativa di ammontare differenziato, diversa retribuzione - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 23 marzo 1983, n. 78).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 101

N. 250. Ordinanza della corte di appello di Trieste del 4 marzo 1994.

**Elezioni - Friuli-Venezia Giulia - Norme per l'elezione e convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale - Cause d'ineleggibilità (nella specie: stipendiati dalla regione o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, nonché amministratori degli stessi) - Inefficacia di tali cause di ineleggibilità solo in caso di cessazione dalle funzioni o dalla carica almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del consiglio regionale uscente - Omessa previsione della possibilità, per l'amministrazione, di provvedere entro un termine prefissato o dell'efficacia della richiesta, in difetto del provvedimento, dal momento della cessazione delle funzioni - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla previsione relativa all'eleggibilità dei senatori e deputati, per i quali il termine fissato è quello del giorno della presentazione delle candidature - Compressione del diritto di elettorato passivo.**

**Elezioni - Friuli-Venezia Giulia - Norme per l'elezione e convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale - Annullamento per ineleggibilità - Previsto ricorso in corte di appello - Lamentata previsione di un solo grado di giudizio - Disparità di trattamento rispetto ai consigli delle regioni a statuto normale per le quali è invece previsto un doppio grado.**

(Legge 3 febbraio 1964, n. 3, artt. 8, secondo comma, e 33).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 105



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

---

N. 162

Sentenza 14-28 aprile 1994

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Trattamento di reversibilità diritto della vedova - Condizione che il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma - Richiamo alla sentenza della Corte n. 450/1991 di illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e alle sentenze nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992, con espunzione all'ordinamento di norme limitative dell'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova - Medesimo ordine di considerazioni quanto alla questione proposta dal giudice *a quo* - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 59, primo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, primo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

**Presidente:** prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

**Giudici:** prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 1º giugno 1993 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Ranaglia Elvira, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

#### *Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 1º giugno 1993, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che il trattamento di reversibilità in materia pensionistica di guerra spetta alla vedova «purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma».

Il giudizio *a quo* è stato promosso da Ranaglia Elvira avverso il decreto con il quale il Ministro del tesoro, non avendo riscontrato la sussistenza delle predette condizioni, le ha negato il trattamento di reversibilità, quale vedova di Moghilin Nicolaj, già in godimento di pensione di guerra di settima categoria.

Premette l'ordinanza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 450 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che subordinavano il riconoscimento della pensione di guerra indiretta, in favore della vedova, alla condizione della durata del matrimonio non inferiore all'anno ovvero della nascita di prole ancorché postuma.

Alla stregua delle motivazioni contenute nella sentenza richiamata (come pure nelle sentenze nn. 123 del 1990 e 189 del 1991), il remittente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

*Considerato in diritto*

1. — La Corte è chiamata a decidere se l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, contrastino con gli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che — quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità — il trattamento di riversibilità spetta alla vedova, «purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma».

2. — La questione è fondata.

Come rammenta l'ordinanza di rimessione, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile, fosse durato, senza nascita di prole ancorchè postuma, meno di un anno (sentenza n. 450 del 1991). A fondamento di tale pronunzia fu addotto che, nella sfera personale di chi siasi risolto al matrimonio, non può e non deve sfavorevolmente incidere alcunchè di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali istanze. Tale scelta si sottrae, dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorchè eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento.

Va ricordato, altresì, che, per le stesse ragioni, sia prima che dopo la richiamata sentenza, sono state espunte dall'ordinamento altre norme pensionistiche che, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, ponevano limitazioni all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, sia nella regolamentazione dell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato (sentenze nn. 123 del 1990, 189 del 1991 e 1 del 1992).

3. — Tanto premesso, osserva la Corte come nel medesimo ordine di considerazioni rientri anche la questione proposta dal giudice *a quo*, il cui accoglimento, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, consente, tra l'altro, di ricondurre ad omogeneità di disciplina, nell'ambito della pensionistica di guerra, le fatispecie considerate nelle norme qui impugnate, rispetto a quelle oggetto della già ricordata sentenza n. 450 del 1991.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole «purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

*Il Presidente: CASAVOLA*

*Il redattore: VARI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 163

*Sentenza 14-28 aprile 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione d'urgenza - Proroga dei termini di scadenza per le occupazioni autorizzate ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Difetto di rilevanza - Richiamo dalle sentenze nn. 244/1993 e 365/1992 della Corte - Congruenza e non arbitrarietà della disciplina in relazione al fine perseguito - Insussistenza di compromissione dei diritti del proprietario anche in riferimento all'indennità di espropriazione o al risarcimento del danno - Inammissibilità - Non fondatezza.**

**Legge 29 luglio 1980, n. 385, art. 5; d.-l. 22 dicembre 1984, n. 901, art. 1, comma 5-bis, convertito in legge 1º marzo 1985, n. 42; d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, secondo comma, convertito in legge 28 febbraio 1988, n. 47; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22).**

**Cost., artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, e 97).**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

**Judici:** prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonchè modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, l. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25); 1, comma quinto-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (Proroga della vigenza di alcuni termini in materia di lavori pubblici), convertito nella legge 1º marzo 1985, n. 42; 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito nella legge 28 febbraio 1988, n. 47; e 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 (Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1993 dal Tribunale di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Sgarito Giuseppe ed altri, iscritta al l. 556 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, nell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

**Ritenuto in fatto**

1. — Nel corso di un procedimento civile — promosso nei confronti del Comune di Favara dai proprietari di alcuni terreni occupati d'urgenza, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la sopravvenuta illegittimità dell'occupazione stessa, a causa del decorso dei termini entro i quali la procedura espropriativa avrebbe dovuto essere completata, e per l'ormai irreversibile destinazione dei terreni occupati alla realizzazione dell'opera pubblica — il Tribunale di Agrigento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1º marzo 1985, n. 42; 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 28 febbraio 1988, n. 47; e 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

2. — Premette il Tribunale che il periodo massimo di durata dell'occupazione d'urgenza, originariamente previsto in due anni, è stato portato a ben cinque anni dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971. Tale termine massimo è stato prorogato dalle leggi speciali della cui legittimità costituzionale si dubita, per le occupazioni in corso alla data della loro rispettiva entrata in vigore, sicché, nel caso oggetto del giudizio *a quo*, l'occupazione stessa, originariamente fissata in cinque anni, a decorrere dal 15 dicembre 1983, per effetto delle suddette proroghe, tutte applicabili alla fatti-specie salvo la prima, ed operanti automaticamente per legge, sarebbe venuta a scadere in data 15 dicembre 1993, con una durata pari ad un decennio.

3. — Secondo il giudice remittente, le disposizioni di proroga si pongono, innanzitutto, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in relazione all'art. 42, terzo comma, lasciando il proprietario del bene occupato privo, per un lungo e non definito tempo, del giusto ristoro e paralizzato nella difesa, senza poter ottenere né la determinazione dell'indennizzo, attesa la mancanza del provvedimento ablatorio, né il risarcimento del danno, in quanto l'occupazione, benchè ormai irreversibile, è da ritenere ancora legittima.

Le disposizioni impugnate contrasterebbero, inoltre, con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, per la operata compressione della posizione del proprietario, che non presenta i caratteri della straordinarietà e della temporaneità, nonchè con il successivo terzo comma del medesimo articolo, non essendo prevista la corresponsione di un indennizzo per il periodo successivo agli originari termini di durata dell'occupazione.

Si deduce, poi, violazione del principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto il processo di graduale deformazione legislativa dell'istituto dell'occupazione d'urgenza finirebbe col favorire il rallentamento del procedimento ablatorio, togliendo ogni incentivo a concluderlo e innescando forti diseconomie e maggiori oneri a carico dell'ente pubblico espropriante. Anche sotto un altro aspetto la normativa di proroga, nella sua irrazionalità ed arbitrarietà, si porrebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, visto in relazione all'art. 3 della Costituzione, essendo coinvolti solo i procedimenti di occupazione per i quali, al momento dell'entrata in vigore delle proroghe, non sono ancora scaduti i termini di durata, con violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione.

4. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Rammentato il contenuto della sentenza di questa Corte n. 244 del 1993, a confutazione, tra l'altro, dei dedotti profili di illegittimità concernenti l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, l'Avvocatura nega che il sistema non assicuri la pienezza del ristoro per tutto l'arco della perdita della disponibilità del bene fino all'indennizzo (o al risarcimento) definitivo.

Quanto alla lamentata violazione del principio del buon andamento, si osserva che il meccanismo legislativo denunciato è giustificato da riconosciute esigenze obiettive, preordinate alla introduzione della nuova disciplina dell'indennità di espropriazione.

In ordine alla disparità di trattamento tra i proprietari dei fondi, si richiamano la complessità della materia e le particolarità delle singole fattispecie che rendevano inevitabili percorsi differenziati, ma non per questo arbitrari.

Rilevato, poi, che la legittimità delle proroghe esclude che siano ingiustamente impediti forme di tutela altrimenti azionabili, si osserva che comunque l'art. 24 della Costituzione esige non l'immediatezza bensì l'effettività della tutela.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte è chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; 5-bis (*rectius*: 1, comma 5-bis) del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1º marzo 1985, n. 42; 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 28 febbraio 1988, n. 47; 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158; i quali hanno prorogato i termini di scadenza delle occupazioni d'urgenza autorizzate ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. — Per un più chiaro inquadramento delle questioni portate all'esame della Corte, va rammentato che l'art. 20, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dispone che l'occupazione d'urgenza «può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso».

I termini di cui sopra sono stati prorogati dalle norme denunciate, per le occupazioni in corso alla data della loro rispettiva entrata in vigore. Più precisamente: l'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, ha prorogato di un anno il detto termine di cinque anni; l'art. 1, comma 5-bis, aggiunto dalla legge di conversione 1º marzo 1985, n. 42, al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, lo ha prorogato di un altro anno; l'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 28 febbraio 1988, n. 47, ha disposto una ulteriore proroga di due anni; quindi l'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, ha prorogato il termine stesso di altri due anni.

3. — Secondo il giudice *a quo*, le proroghe in questione contrasterebbero:

a) con l'art. 24, in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto, per effetto di esse, il proprietario del bene occupato ed irreversibilmente trasformato per l'esecuzione dell'opera pubblica, resta per un lungo e non definito tempo privo del giusto ristoro, non potendo agire per ottenere la determinazione dell'indennizzo, in quanto, in mancanza del provvedimento ablatorio, è ancora formalmente titolare del bene, e nemmeno può chiedere il risarcimento del danno, nonostante la perdita del bene stesso, poichè l'occupazione deve considerarsi ancora legittima;

*b)* con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, a causa della compressione della posizione giuridica del proprietario, priva di quei caratteri di straordinarietà e temporaneità, che i limiti legali al diritto di proprietà devono presentare, per non violare la posizione soggettiva del titolare del bené, costituzionalmente garantita;

*c)* con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto alla compressione delle facoltà dominicali, posta in essere dal provvedimento di occupazione in modo pressoché totale, e con durata assolutamente incerta ed indeterminata, non corrisponde la previsione, nelle medesime leggi di proroga, della corresponsione di un indennizzo per il periodo di occupazione prorogato, successivo alla scadenza degli originari termini di occupazione, né la previsione che l'indennità spettante al privato sia liquidata in relazione alla maggior durata dell'occupazione;

*d)* con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto la costante tendenza legislativa alla deformazione dell'istituto dell'occupazione d'urgenza finisce col favorire il rallentamento del procedimento ablatorio e toglie ogni incentivo a concluderlo, con l'emanazione del decreto definitivo di espropriazione; donde diseconomie e più gravi oneri a carico dell'ente pubblico, che sarà tenuto a corrispondere, invece dell'indennità di espropriazione, una maggior somma a titolo di risarcimento del danno;

*e)* con l'art. 97, in collegamento con l'art. 3, della Costituzione, sotto il profilo della irrazionalità ed arbitrarietà della normativa di proroga, essendo violati i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini e di imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto non vengono coinvolti tutti i procedimenti di occupazione in corso, ma solo quelli per i quali, al momento dell'entrata in vigore delle proroghe, non sono ancora scaduti i termini di durata dell'occupazione stessa.

4. — La questione, in quanto riferita all'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, va dichiarata inammissibile per irrilevanza, giacchè l'occupazione d'urgenza di cui si discute nel giudizio *a quo* si è realizzata in epoca successiva all'emanazione della legge in parola, sicchè non ha formato oggetto della proroga da quest'ultima disposta, così come del resto riconosce lo stesso remittente.

5. — Quanto alle altre disposizioni impugnate, la questione è da reputare non fondata, per le stesse ragioni che la Corte ha posto a base della precedente sentenza n. 244 del 1993, con la quale ha già ritenuto di non accogliere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, e dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, in relazione agli artt. 24 e 42 della Costituzione.

Tale giudizio va riconfermato anche in questa sede, estendendolo alle ulteriori disposizioni oggetto di impugnativa, giacchè le prospettazioni addotte dal giudice remittente, benchè fondate in parte su nuovi parametri, non sono tali da indurre la Corte a rivedere il proprio precedente avviso.

6. — Come già rilevato nella predetta sentenza n. 244 del 1993, le norme impugnate sono state emanate (secondo quanto si evince anche dai lavori parlamentari) al fine di protrarre la validità delle occupazioni dei suoli connesse ai procedimenti espropriativi, in attesa che il Parlamento procedesse all'approvazione della nuova disciplina delle indennità di esproprio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale — da parte della sentenza n. 5 del 1980 — dei criteri di determinazione delle stesse.

La nuova normativa in materia, nonostante la sua urgenza, ha avuto, però, una elaborazione particolarmente faticosa e complessa, anche perchè la prima disciplina dettata dalla legge n. 385 del 1980, dopo la declaratoria di incostituzionalità di cui alla menzionata sentenza n. 5 del 1980, fu, a sua volta, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223 del 1983, per violazione degli artt. 42 e 136 della Costituzione. Il lungo e laborioso *iter* si è finalmente concluso con la legge 8 agosto 1992, n. 359 (art. 5-bis aggiunto, in sede di conversione, al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333).

Dai riferimenti di cui sopra si deduce, conclusivamente, che, come già la Corte ha avuto occasione di osservare nella più volte richiamata sentenza n. 244 del 1993, le leggi di proroga hanno investito un periodo di tempo sicuramente lungo, che non ha consentito la tempestiva liquidazione ed il pagamento delle indennità di espropriazione, nonchè l'esperibilità delle azioni per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima. Ma tali ritardi, determinati da riconosciute esigenze obiettive, sorrette da motivi di pubblico interesse, non possono essere considerati tali da compromettere i diritti del proprietario garantiti dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

D'altro canto, le norme impugnate, pur protraendo la legittimità delle occupazioni e determinando alcune remore temporali nell'ambito del procedimento espropriativo, non producono, per la giustificazione che esse trovano nella peculiarità della situazione alla quale hanno inteso provvedere, nemmeno lesione dell'art. 42, terzo comma, in relazione all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della compressione della tutela spettante al proprietario del bene. Infatti, una volta verificata la legittimità delle proroghe, in ragione delle esigenze che le giustificano, è fuor di luogo dolersi per le remore che esse possono determinare per le azioni volte a conseguire, a seconda dei casi, l'indennità di espropriazione ovvero il risarcimento del danno.

Sempre con riguardo all'art. 42, terzo comma, è da osservare, poi, che le norme sospette di incostituzionalità si limitano a prorogare i termini dell'occupazione, ma non escludono, solo per questo, che il periodo di proroga dia titolo ad indennizzo. Vanno, in proposito, ancora richiamate le considerazioni della sentenza n. 365 del 1992, secondo la quale il predetto articolo della Costituzione, nello statuire che la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, espropriata per motivi d'interesse generale, «dà fondamento e disciplina, con le relative implicazioni costituzionali, non soltanto agli atti espropriativi in senso proprio, ma pure a quelli inerenti all'occupazione del bene, imponendo un giusto indennizzo anche per la durata di tale occupazione, che impedisce al proprietario la disponibilità e il godimento del bene».

Restano da esaminare i prospettati profili di ipotizzato contrasto delle norme impugnate con l'art. 97, in sè considerato, e con l'art. 97, in relazione all'art. 3, della Costituzione.

Quanto al primo profilo, occorre osservare che l'art. 97 della Costituzione va interpretato come criterio di congruenza e di non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione al fine che si vuole perseguire, secondo quanto è dato, invero, riscontrare, nella specie, ove si consideri che le leggi denunciate trovano la loro giustificazione in situazioni del tutto peculiari.

Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 97, in relazione all'art. 3, della Costituzione, è sufficiente rilevare come la lamentata differenza di regime giuridico, alla quale può dar luogo la denticietà normativa — a seconda che si tratti o meno di occupazioni in corso al momento della legge di proroga — si traduce in disparità di fatto che, potendo insorgere in sede applicativa di norme di per sé non discriminatorie né irragionevoli, non rilevano ai fini del giudizio di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento, con l'ordinanza di cui in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1º marzo 1985, n. 42; 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge 28 febbraio 1988, n. 47 e 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, sollevata dallo stesso Tribunale, in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

*Il Presidente: CASAVOLA*

*Il redattore: VARI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 164

*Sentenza 14-28 aprile 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Indennità sostitutiva di mensa - Criteri di computo - Esclusione dalla retribuzione - Non qualificabilità del servizio della mensa come prestazione in natura perché di per sé istituto estraneo all'aspetto retributivo - Servizio sociale dell'azienda - Rimessione della struttura della retribuzione nonché delle voci che la compongono alla contattazione collettiva - Non fondatezza - Manifesta infondatezza - Inammissibilità.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, terzo e quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).  
(Cost., artt. 3, 24, 36, 101, 102 e 104).

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi terzo e quarto, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Fiat Auto S.p.A. ed altra e Amura Vincenzo ed altri iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Giuli Andrea ed altri e Adivar S.p.A. iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione della Fiat Auto S.p.A. e di Delle Donne Corrado ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Delle Donne Corrado ed altri, Rosario Flammia e Paolo Tosi per Fiat Auto S.p.A. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1.1. — Nel corso di un giudizio promosso da Vincenzo Amura ed altri contro la s.p.a. Fiat Auto per ottenere la condanna al pagamento di differenze retributive dovute a vario titolo (per gratifica natalizia, ferie, festività, ecc.) computando l'indennità sostitutiva della mensa per il valore reale del pasto e non soltanto quello convenzionale, fissato da un accordo aziendale nella misura di lire 100 giornaliere, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre 1993) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

La norma impugnata fa «salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato».

Premessa la natura retributiva del servizio della mensa quando sia prevista una indennità sostitutiva per coloro che non ne usufruiscono, il giudice remittente ritiene la norma impugnata contrastante con l'art. 36 Cost., «considerato che la funzione attribuita alla retribuzione, pure in natura, dalla norma costituzionale ha una propria proiezione anche nelle utilità indirette prodotte dall'esecuzione del contratto e agganciate al valore della prestazione lavorativa».

La stessa norma inoltre, incidendo su posizioni soggettive già acquisite al patrimonio dei singoli, accertabili dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, violerebbe altresì l'art. 24 Cost. in quanto estingue l'aspettativa connessa al diritto controverso.

1.2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti i lavoratori ricorrenti concludendo per una sentenza di accoglimento. Essi rilevano che la questione sollevata dal Tribunale di Milano è diversa da quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 402 del 1993. Nelle due ordinanze del Pretore di Torino non era richiamato l'art. 36 Cost., sul quale è invece imprerniata l'odierna ordinanza. Alla stregua di questo parametro la questione posta dal Tribunale di Milano è interpretata in termini di sospetta illegittimità di un intervento legislativo con forza retroattiva che incide «sull'equilibrio tra prestazioni lavorative già eseguite e retribuzioni corrispettivamente dovute, qualificando situazioni ormai esaurite in modo diverso da come sarebbero state qualificate dal giudice in base alla legge vigente al tempo in cui lo scambio si è perfezionato».

Con una successiva memoria i ricorrenti osservano in subordine che, quanto meno, si dovrebbe ammettere la rivalutazione degli importi dell'indennità sostitutiva, fissati in sede aziendale in conformità dell'accordo interconfederale 20 aprile 1956.

1.3. — Si è pure costituita la società Fiat Auto chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso della società, anche ad ammettere la natura retributiva del servizio mensa in ragione della prevista indennità sostitutiva, l'assetto della relativa disciplina contrattuale descritto dall'ordinanza di rimessione impone di escludere che tale servizio rientri nel trattamento economico destinato ad esprimere i requisiti della proporzionalità e della sufficienza coperti dalla retribuzione garantita dall'art. 36 Cost. E ciò proprio perché l'erogazione della mensa o di un'indennità sostituiva non è obbligatoriamente prevista né dall'accordo interconfederale, né dai contratti di categoria e quindi resta estranea, pur se prevista in sede aziendale, all'ambito degli elementi di riferimento della valutazione del minimo costituzionalmente garantito. La maggior parte delle aziende medio-piccole non erogano né servizio di mensa, né indennità sostitutiva, e in relazione a questo fatto la citata sentenza n. 402 del 1993 non ha mancato di rilevare la funzione perequativa assolta dalla norma impugnata.

La lettura dell'art. 36 Cost. data dal Tribunale di Milano travolgerebbe qualsiasi intervento del legislatore in materia retributiva, a partire da quello del 1982, che ha riformato l'istituto dall'indennità di anzianità, fino a quello sulla mensa, non solo là dove dispone per il passato, ma anche là dove dispone per il futuro. In realtà la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 36 Cost., ha potuto porsi solo quando il legislatore ha introdotto limiti all'autonomia collettiva in materia retributiva, sul riflesso che tali limiti impedivano lo svolgimento della sua funzione di indicatore dei minimi retributivi garantiti dall'art. 36 Cost.

Al contrario il Tribunale di Milano pretende di vedere consacrato nell'art. 36 Cost. un potere giudiziale di controllo sulla composizione e l'articolazione dei trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva privo di qualsiasi riscontro nel pregetto costituzionale.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost. si osserva che sotto questo aspetto la questione è già stata dichiarata infondata dalla sentenza ripetutamente citata.

1.4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per i medesimi motivi esposti all'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 in cui furono discusse le citate ordinanze del Pretore di Torino (R.O. nn. 15 e 84/92).

2.1. — Nel corso di un giudizio promosso da Andrea Giuli ed altri nei confronti della s.p.a. Adivar, al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto alla rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dell'indennità di mensa fissati dall'accordo aziendale in lire 1.300 giornaliere con riferimento al valore attuale della moneta o al costo effettivo di un pasto alla data di emanazione della sentenza, il Pretore di Roma ha sollevato, con ordinanza del 15 ottobre 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 Cost. Alla stregua della motivazione i parametri costituzionali indicati nel dispositivo devono essere integrati con l'art. 36 Cost.

In quanto esclude il potere del giudice di adeguare l'ammontare convenzionale dell'indennità sostitutiva della mensa al valore attuale della moneta o al costo effettivo del servizio, la norma impugnata è ritenuta lesiva dell'art. 36 Cost., i cui requisiti di proporzionalità e sufficienza della retribuzione «devono essere applicati non solo ai fini della determinazione del trattamento complessivo dovuto al lavoratore, ma anche delle sue singole voci».

La pretesa incostituzionalità della norma in esame è denunciata inoltre «sia sotto il profilo della violazione del diritto di difesa del cittadino e dell'autonomo esercizio da parte dei giudici della loro funzione (artt. 24, 101, 102 e 104 Cost.), essendo stata imposta con legge retroattiva un'interpretazione confligente con un non gradito e consolidato orientamento giurisprudenziale, sia sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) per l'evidente disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra i lavoratori che scelgono di avvalersi del servizio mensa — perdendo, di conseguenza, il diritto non solo all'indennità sostitutiva, ma anche all'inserimento di essa nella retribuzione-parametro per il calcolo degli istituti retributivi indiretti, legali e contrattuali — e i lavoratori che, invece, esercitano il loro potere di scelta in senso negativo, con la conseguenza di vedere l'indennità sostitutiva non solo inserita nella retribuzione diretta, ma anche nella base di calcolo ai fini dei detti istituti, sia pure limitatamente al suo valore convenzionale.

2.2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

#### *Considerato in diritto*

1. — Dal Tribunale di Milano è impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 36 Cost., l'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; dal Pretore di Roma è impugnato, per contrarietà agli artt. 3, 24, 36, 101, 102 e 104 Cost., il comma 3, del medesimo articolo 6.

L'art. 6, comma 3, del decreto legge citato dispone: «Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato».

Il comma 4 soggiunge: «Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato».

2. — Le due questioni sono connesse e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3.1. — In riferimento all'art. 24 Cost. la questione sollevata dal Tribunale di Milano va dichiarata manifestamente infondata, essendo già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 402 del 1993. La questione non è fondata nemmeno in riferimento all'art. 36 Cost.

Nella prospettazione del tribunale il profilo del possibile contrasto con l'art. 36 Cost. non investe la normativa dell'art. 6 in sé, indipendentemente dal problema della retroattività: nella parte in cui dispone per l'avvenire la legittimità dell'art. 6 non viene contestata. La violazione dell'art. 36 Cost. è ravvisata soltanto nella parte che dispone la salvezza, con efficacia *ex tunc*, degli accordi e dei contratti collettivi «stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto», che determinano limiti e valori convenzionali dell'incidenza del servizio di mensa sugli istituti retributivi.

Così circoscritta, la questione viene sostenuta col seguente argomento. Poiché, in virtù dei detti accordi o contratti, «la mensa è considerata come se fosse retribuzione in natura», la drastica limitazione della sua computabilità nelle voci retributive indirette o differite — fissata dall'accordo aziendale di cui è causa «nella misura irrisoria di lire 100» — viola l'art. 36 Cost.: «va considerato infatti che la funzione attribuita alla retribuzione, anche in natura, dalla norma costituzionale ha una propria proiezione anche sulle utilità indirette prodotte dall'esecuzione del contratto e agganciate al valore reale della prestazione lavorativa».

Si può obiettare anzitutto che, anche ad ammettere la premessa, la regola di onnicomprensività della retribuzione, sancita con norma imperativa dall'art. 2121 cod. civ. per il calcolo delle indennità di fine rapporto (della sola indennità di preavviso dopo il 31 maggio 1982) e, con riguardo alle prestazioni in natura, ritenuta implicita anche nel concetto di «retribuzione globale di fatto» inherente ad altri istituti retributivi, non trova alcuna copertura nell'art. 36 Cost. Nei limiti in cui la questione è proposta, questo parametro costituzionale non è utilizzabile. Per farlo scendere in campo si dovrebbe dimostrare che, una volta convenuto che il servizio di mensa si considera retribuzione, il suo equivalente monetario concorre indefettibilmente a integrare la retribuzione minima garantita dall'art. 36; ma allora la censura di contrarietà alla norma costituzionale non potrebbe non coinvolgere anche il terzo comma dell'art. 6.

3.2. — All'ordinanza di rimessione si può muovere un'obiezione più radicale, che investe la premessa del ragionamento, la quale separa indebitamente nella contrattazione collettiva la decisione sull'*an* dell'incidenza del servizio della mensa sugli istituti retributivi dalla decisione sul *quantum* dell'incidenza, attribuendo alla prima un'autonoma efficacia costitutiva di posizioni soggettive nel patrimonio dei singoli, accertabili dal giudice. Si perde di vista così il dato iniziale, che qualifica negativamente il servizio della mensa come prestazione in natura non avente di per sé, ontologicamente, natura retributiva: si tratta, invero, di un servizio sociale dell'azienda (art. 11 della legge n. 300 del 1970), «predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori» (cfr. art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503), mentre gli elementi della retribuzione hanno essenzialmente carattere individuale. Questo dato comporta, come ha rilevato la sentenza n. 402 del 1993, che «l'autonomia collettiva ha il potere di fissare discrezionalmente, senza vincolo di alcun parametro, la misura dell'incidenza del servizio di mensa sugli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro». La decisione sul se e la decisione sul quanto dell'incidenza sono due momenti inscindibili di un unico, medesimo potere, sicché la prima non può essere efficace se non nei limiti della seconda.

4.1. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992 è stata sollevata dal Pretore di Roma nel corso di un giudizio promosso da lavoratori non usufruenti del servizio, i quali pretendono che nella retribuzione diretta l'indennità sostitutiva — fissata da un accordo aziendale del 1981 in lire 1300 giornaliere — sia adeguata «al valore attuale della moneta o al costo effettivo di un pasto alla data di emanazione della sentenza».

La difesa della società convenuta ha eccepito l'inammissibilità della questione in riferimento all'art. 36 Cost., tale norma non risultando compresa tra i parametri costituzionali indicati nel dispositivo dell'ordinanza. L'eccezione non può essere accolta, trattandosi di mera omissione materiale, imputabile a dimenticanza. La prima parte della motivazione è imperniata sull'art. 36 Cost., esplicitamente richiamato due volte.

4.2. — Ad avviso del giudice remittente i requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione «devono essere applicati non solo ai fini della determinazione del trattamento economico complessivo dovuto al lavoratore, ma anche delle sue singole voci»: ne consegue che, precludendo la possibilità di rivalutazione della voce costituita dall'indennità sostitutiva della mensa, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 36 Cost.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte è attestata sull'interpretazione opposta, secondo la quale la conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali non può essere valutata in relazione ai singoli elementi che la compongono e alle prestazioni accessorie, ma occorre considerare unicamente la retribuzione nel suo complesso (cfr. sentenze nn. 141 del 1979, 176 del 1980, 227 del 1982, 229 del 1983, 4 del 1986, 314 del 1987, 243 del 1993; ord. n. 114 del 1988). Analogamente la sentenza n. 3888 del 1993 della Corte di cassazione a sezioni unite (alla quale si sono uniformate le sentenze nn. 11157 e 11339 del 1993, 426 e 581 del 1994 della sezione lavoro) ha ritenuto manifestamente infondata la questione in esame sul riflesso che «è il trattamento economico complessivo, in concreto corrisposto a ciascun lavoratore, che deve risultare connotato dai requisiti di proporzionalità e sufficienza», onde il controllo del giudice, appunto perché riferito alla retribuzione nella sua globalità, non potrà mai comportare «la rivalutazione del valore convenzionale del servizio di mensa, ove questa non sia prevista dalla disciplina contrattuale relativa» (punto 4.14 della motivazione).

Il silenzio dell'art. 36 sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale. Inteso correttamente in questi termini, il potere giudiziale di controllo sulla congruità della retribuzione non è minimamente intaccato dall'art. 6 del d.-l. n. 333 del 1992.

4.3. — La violazione del principio di egualianza di cui all'art. 3 Cost. è denunciata sulla base di un presupposto normativo e di fatto errato. Il giudice remittente ritiene che i lavoratori, i quali scelgono di usufruire del servizio di mensa, perdano il diritto all'inclusione dell'indennità sostitutiva, «sia pure limitatamente al suo valore convenzionale», nella base di calcolo delle voci retributive indirette o differite indicate nell'art. 1 dell'accordo interconfederale 20 aprile 1956. Ma questa pretesa differenza di trattamento rispetto ai lavoratori che non usufruiscono del servizio è smentita dall'art. 2 dell'accordo medesimo e dalla prassi applicativa.

4.4. — Gli ulteriori profili di incostituzionalità, relativi agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., sono prospettati in contraddizione con l'intenzione, espressa nell'*incipit* della motivazione e mantenuta nel dispositivo dell'ordinanza, di sollevare «la questione di legittimità costituzionale con riferimento al disposto del terzo e non già del quarto comma dell'art. 6 del d.-l. n. 333 del 1992». Il richiamo dei detti parametri costituzionali ha senso soltanto in relazione alla questione di legittimità del quarto comma, in quanto conferisce efficacia retroattiva alla disposizione del comma precedente. Pertanto, sotto questi profili, la questione, essendo limitata al terzo comma, va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe;*

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 4, del d.-l. n. 333 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal nominato tribunale con la medesima ordinanza;*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del citato d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;*

*dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

*Il Presidente: CASAVOLA*

*Il redattore: MENGONI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

94C0496

N. 165

*Sentenza 14-28 aprile 1994*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**

**Agricoltura e foreste - Provincia autonoma di Trento - Inclusione tra i destinatari del riparto di somme stanziate per l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (un albero per ogni neonato) - Omessa previsione - Erroneo richiamo all'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - Non spettanza allo Stato escludere la provincia dal riparto di finanziamenti statali - Annullamento della delibera C.I.P.E. 13 luglio 1993.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*

*Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;*

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 18 dicembre 1993, depositato in Cancelleria il 29 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 luglio 1993, recante: «Ripartizione dei fondi recati per il 1993 per l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, relativa all'obbligo per i Comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato» ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;  
 Uditore nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;  
 Uditi l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 18 dicembre 1993 la provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), datata 13 luglio 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1993) e recante «Ripartizione dei fondi recati per il 1993 per l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, relativa all'obbligo per i Comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato».

La ricorrente Provincia autonoma, dopo aver affermato la propria potestà legislativa esclusiva in materia di foreste, espone che la legge 29 gennaio 1992, n. 113, ha stabilito l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero nel territorio comunale entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente. A riguardo la legge autorizza la spesa di cinque miliardi stabilendo che le modalità di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano siano determinate dal C.I.P.E., sentita la Conferenza permanente. Viceversa il C.I.P.E., con l'impugnata deliberazione, ha ripartito per il 1993 la somma di cui sopra tra tutte le Regioni (autonome e a statuto ordinario) ma ha escluso del tutto la sola regione del Trentino Alto Adige, pur recando in allegato una tabella definita «di riparto tra le Regioni e le Province autonome per l'anno 1993».

A parere della ricorrente, la ragione di tale esclusione va ricercata in una errata interpretazione dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione dello statuto speciale, a mente del quale nelle materie di competenza regionale o provinciale le amministrazioni statali non possono disporre spese, né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale. La *ratio* della norma va individuata nei limiti che essa pone all'attività amministrativa dello Stato. In particolare ciò che si vuole precludere sarebbe l'attività di spesa diretta dello Stato nella Regione, cioè erogazioni a carico del bilancio dello Stato a favore di imprese, famiglie o enti pubblici sub-provinciali. Resterebbe invece fermo il finanziamento delle attività amministrative delle Province, secondo quanto previsto dallo statuto speciale. In sostanza con l'art. 4 si sarebbe soltanto inteso garantire le Province da possibili invasioni del loro ambito di competenze da parte dello Stato a mezzo d'interventi diretti di spesa, non già precludere il finanziamento delle Province stesse mediante trasferimento dal bilancio dello Stato.

Anche il riferimento all'«ambito territoriale» contenuto nel citato art. 4 renderebbe palese che ci si riferisce non già al riparto di somme tra Regioni, bensì alla destinazione finale delle somme dirette a finanziare determinate attività onde evitare spese statali dirette che «saltino» le Province restando estranee al loro bilancio.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza del ricorso.

Preliminarmente rileva l'Avvocatura generale che il ricorso non potrebbe comportare una contestazione sulla competenza dell'organo statale, o comunque configurare una lesione delle competenze provinciali.

Nel merito, essa deduce che la lettura data dal C.I.P.E. all'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 è del tutto corretta, in quanto la norma intende escludere ogni forma di interferenza statale nelle materie (come quella forestale) di competenza propria delle Province autonome; vietando categoricamente che le amministrazioni statali possano disporre spese ovvero concedere (direttamente o indirettamente) finanziamenti o contributi.

3. — Nell'imminenza dell'udienza la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, preliminarmente sottolineando che il conflitto concerne un'ipotesi di cattivo uso di un potere da parte del C.I.P.E. (e non la contestazione circa la titolarità di tale potere), a seguito del quale si è determinata una lesione della sfera di attribuzioni della ricorrente.

Nel merito la difesa della Provincia ribadisce che il senso dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, sta nel precludere esclusivamente le attività amministrative di spesa diretta nella Regione da parte dello Stato, non già il finanziamento delle attività stesse se svolte dalle Province autonome. Nella specie l'erogazione del contributo per la messa a dimora delle piante risponderebbe esattamente alla *ratio legis*, ponendo la Provincia nelle condizioni per adempiere ai propri compiti. Di talché l'*ingerenza statale* consisterebbe proprio nell'immotivata esclusione del finanziamento.

*Considerato in diritto*

1. — La Provincia autonoma di Trento si duole che la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 luglio 1993 non l'abbia inclusa tra i destinatari del riparto delle somme stanziate per l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (concernente l'obbligo, per i comuni di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato).

2. — L'Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, sull'argomento che manca in esso la contestazione della competenza dell'organo statale ad emettere l'atto oggetto del proposto conflitto.

In realtà la ricorrente ha dedotto che, con l'atto impugnato, essa è stata esclusa da un finanziamento cui assume d'aver diritto e che in tal modo, attraverso un cattivo uso del potere statale in ordine a quanto previsto dalle leggi, è stato menomato l'esercizio della sua sfera di attribuzioni in materia forestale. Il ricorso è volto appunto ad ottenere che la Provincia autonoma di Trento sia posta in grado di svolgere pienamente una sua attività (peraltro impostata dalla stessa legge).

Pertanto, l'eccezione risulta priva di fondamento, poiché è ormai pacifico che vi è materia di conflitto, non solo in caso di *vindicatio potestatis*, ma anche quando l'asserito cattivo uso di un potere da parte dell'organo o dell'ente titolare della competenza determini la menomazione della sfera di altro organo o ente.

3. — Nel merito la dogliananza è fondata.

La legge n. 113 del 1992 dispone l'obbligo dei Comuni di mettere a dimora un albero nel loro territorio per ogni neonato residente, nei dodici mesi dalla registrazione anagrafica; e a tal fine autorizza una spesa di cinque miliardi di lire. «Le modalità di ripartizione della predetta somma — precisa l'art. 4, comma 1 — tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».

La deliberazione da quest'ultimo assunta in data 13 luglio 1993, impugnata dalla ricorrente, prevede una distribuzione del finanziamento che, pur recando l'intestazione «tabella di riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome», non contempla le province stesse tra i destinatari dei singoli importi.

Dalle premesse dell'atto si evince che la ragione dell'esclusione risiede nella norma dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La soluzione del conflitto, dunque, deve muovere dall'individuazione della portata di tale disposizione, la quale è contenuta nel provvedimento di attuazione dello statuto speciale concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (mentre — giova notare — alle norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale è dedicato altro provvedimento legislativo, di pari data, recante il numero 268).

Ebbene, secondo la norma *de qua*, «fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione» nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome, «le amministrazioni statali, comprese quelle autonome e gli enti dipendenti dallo Stato, non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale».

La collocazione del divieto — nel corpo di una norma intitolata «funzioni amministrative» e nell'ambito di un provvedimento volto a disciplinare il rapporto tra due sfere di potestà legislativa — è il primo elemento che induce a limitare il senso della preclusione. Questa è volta a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua sfera di competenza a mezzo d'interventi diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attività amministrative dell'ente stesso, massime quando — come nella specie — queste sono imposte dalla legge statale insieme con lo stanziamento dei fondi necessari.

La *ratio* della previsione sta, in sostanza, nel ripartire la misura dell'amministrazione nel senso di destinare i finanziamenti esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, così da evitare fra l'altro il verificarsi di soppressioni o di duplicazioni in favore dei medesimi soggetti per attività che siano contemporaneamente disciplinate dalle regioni o dalle province autonome in quanto si svolgono nel loro territorio.

Del resto questa Corte, proprio in un caso di sovrapposizione delle agevolazioni economiche dirette (disposte dalla legge in favore di imprese già beneficiarie di incentivi erogati dalla provincia autonoma) ha chiarito come l'entrata in vigore del citato art. 4 non avrebbe *de futuro* più consentito «i finanziamenti diretti nelle materie di competenza propria delle province» (sentenza n. 382 del 1992).

La Corte, inoltre, ha in più occasioni sottolineato il carattere di norma di attuazione rivestito dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel senso della sua immodificabilità al di fuori del meccanismo dell'accordo Stato-Province

autonomie ex art. 104 dello statuto speciale (sentenza n. 366 del 1992 e sentenza n. 123 del 1992). Ebbene, per effetto di tale norma, «i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore...». A sua volta l'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (che — ripete — è la sede propria della normativa concernente la finanza provinciale), si raccorda direttamente al citato art. 5 stabilendo che le procedure descritte «si applicano con riferimento alle leggi statali d'intervento ivi previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate».

Più in generale, è da rilevarsi come l'art. 4, comma 3, in esame non faccia che ribadire per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, una garanzia di autonomia amministrativa già vivente nell'ordinamento. Il decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616, proprio al fine di impedire interventi diretti dello Stato nelle materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario recita all'art. 126, terzo comma: «È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.».

È quindi evidente: a) che il sistema complessivo della finanza derivata resta rafforzato dalla nuova normativa, la quale prevede il riparto delle somme in favore delle province; b) che tale riparto non può essere escluso sulla base di un erroneo richiamo al citato art. 4, comma 3, il quale contiene una norma di garanzia delle regioni e delle province e di razionalizzazione della spesa, finalizzata ad escludere il frazionamento della stessa in favore di singoli destinatari (naturalmente allorché essi operino entro un certo ambito territoriale) ed il conseguente pregiudizio che da ciò deriverebbe ad una corretta amministrazione.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) escludere la Provincia autonoma di Trento dal riparto dei finanziamenti statali previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e, per l'effetto, annulla la delibera del C.I.P.E. datata 13 luglio 1993.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

*Il Presidente: CASAVOLA*

*Il redattore: RUPERTO*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

94C0497

N. 166

*Sentenza 14-28 aprile 1994*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Proroga dell'esecuzione dei titoli di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo nei centri di Venezia e Chioggia - Mancata estensione anche alle società-persone giuridiche per fini residenziali dei dipendenti - Eccezionalità e temporaneità dell'intervento - Discrezionalità legislativa - Tutela di specifiche zone soggette a particolare degrado edilizio - Non comparabilità delle diverse situazioni in questione - Non fondatezza.**

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*

*Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;*

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Antico Panada e Marineo Francesca ed altra, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Gambirasio Giuseppe ed altro e Pappalardo Gioacchino ed altra, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

#### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Nel corso di un procedimento civile di opposizione agli atti esecutivi il Pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 3 luglio 1993 (R.O. 676/93), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), nella parte in cui non prevede che le persone giuridiche possano disporre degli immobili in proprietà, pur in presenza «di una documentata necessità di disporre degli stessi a fini residenziali». La norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione dei titoli di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge (prorogabili fino ad un massimo di ulteriori tre anni con decreto del Ministro dei lavori pubblici), eccezion fatta per «i casi di documentata necessità abitative del locatore».

Osserva il giudice *a quo* che la norma in oggetto — col prevedere «anche la possibilità di richiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione — regolamenta il blocco delle esecuzioni, in modo tale da far emergere i casi reali di necessità e gli altri casi nei quali la posizione dell'ex conduttore, occupante di fatto, non appare degna di particolare tutela da parte del legislatore». La norma non consente però — prosegue il rimettente — alla categoria dei proprietari costituita dalle persone giuridiche di ottenere la disponibilità del proprio patrimonio immobiliare, pur avendo necessità di utilizzarlo a fini residenziali per i propri dipendenti, per un periodo di tempo non strettamente determinato.

Il Pretore di Venezia ritiene, pertanto, che la norma *de qua*, così disponendo, integri «un blocco del diritto di proprietà, in violazione dell'art. 42 della Costituzione, sotto il triplice profilo di cui ai commi primo, secondo e terzo, mancando di fatto una possibilità di godimento della proprietà»; e produca, altresì, una irragionevole disparità di trattamento tra le persone fisiche e le persone giuridiche, nel caso in cui entrambe dimostrino di avere necessità di disporre dell'immobile ad uso abitativo residenziale.

1.2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sotto il profilo della discrezionalità legislativa o comunque infondata. Al riguardo l'Avvocatura ritiene legittima la prevalenza delle esigenze della famiglia rispetto a necessità puramente economiche, in virtù di un razionale bilanciamento tra i due valori.

Infatti, conclude l'Avvocatura, l'interesse abitativo diretto ed indiretto della persona fisica e di quella giuridica sono assimilabili unicamente per quanto attiene all'uso del bene a scopo professionale e quindi non nel caso in esame.

2.1. — Il medesimo Pretore, con ordinanza emessa in pari data (R.O. 677/93), ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, e «in via gradata» anche all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 nella parte in cui non equipara le esigenze abitative residenziali a quelle di un uso stabile e ripetuto del bene immobile.

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento civile, qualificato come opposizione agli atti esecutivi, promosso per usufruire dell'immobile quale dimora saltuaria (risiedendo l'attore in Bergamo, ma dovendo svolgere un incarico di insegnamento presso l'Università di Venezia).

Secondo il giudice *a quo* — che richiama anche la sentenza n. 89 del 1984 di questa Corte — la norma in oggetto violerebbe, in primo luogo, il disposto dell'art. 24 della Costituzione, in ragione del lungo periodo di sospensione, che paralizzerebbe *sine die* un diritto già proclamato come tale; in secondo luogo risulterebbe vulnerato anche l'art. 42 della Costituzione, essendo configurabile un'espropriazione di fatto.

Afferma inoltre il Pretore rimettente che, comunque, la norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra i locatori che intendono adibire l'immobile a propria residenza e quelli che intendono, invece, usufruirne per esigenze abitative stabili, pur se per periodi limitati nel tempo.

2.2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile in ragione della discrezionalità legislativa o comunque infondata.

Ben diversa — risulterebbe a parere dell'Avvocatura — l'esigenza di colui che deve rientrare nella disponibilità dell'alloggio di cui è proprietario, per stabilirvi la residenza per sé o per il proprio nucleo familiare, da quella del proprietario che voglia, invece, stabilirvi — anche se per giustificate esigenze di lavoro — una dimora temporanea.

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene, inoltre, non pertinente il richiamo all'art. 24 della Costituzione, in quanto il presunto congelamento del diritto di adire l'autorità giudiziaria rappresenterebbe l'effetto di una volontà legislativa che incide sul piano sostanziale degli interessi e non su quello processuale del diritto di azione.

Non si ravviserebbe inoltre la denunciata violazione dell'art. 42 della Costituzione, dal momento che l'impossibilità di rientrare in possesso dell'alloggio locato per il limite massimo di sei anni non presenterebbe i caratteri di una espropriazione, ma piuttosto quelli di una misura temporanea, giustificabile con la particolare situazione del patrimonio edilizio urbano di Venezia e delle esigenze della popolazione, alla cui tutela la norma *de qua* appare indirizzata.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Venezia, con due ordinanze emesse entrambe il 3 luglio 1993, dubita della legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione — dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, nella parte in cui, accordando una proroga dell'esecuzione dei titoli di rilascio d'immobili urbani adibiti ad uso abitativo nei centri storici di Venezia e Chioggia, comprimerebbe il diritto di proprietà e pregiudicherebbe la possibilità di far valere un diritto già riconosciuto, ed inoltre: *a)* nella parte in cui non estende la deroga alla sospensione dell'esecuzione dei titoli di rilascio, ivi prevista in favore delle necessità abitative del locatore e dei suoi familiari, anche alle società-persone giuridiche per fini residenziali dei loro dipendenti; *b)* là dove non prevede, come eccezione ulteriore al citato regime di sospensione, anche l'ipotesi di utilizzo dell'immobile da parte del locatore onde soddisfare «esigenze abitative stabili e serie, anche se per periodi limitati di tempo».

2. — Per l'analogia dei profili dedotti e l'identità della norma impugnata i giudizi possono essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica sentenza.

3. — Le questioni non sono fondate.

La legge in esame accorda una speciale tutela al particolarissimo ambito territoriale costituito dai centri storici di Venezia e Chioggia, prevedendo una sospensione dell'esecuzione dei titoli di rilascio degli immobili ad uso abitativo per tre anni, salvo un ulteriore periodo da fissarsi, nel limite massimo di altri tre anni, da parte del Ministro dei lavori pubblici.

Il solo profilo attualmente rilevante è quello del primo triennio, incidente sulle situazioni dedotte nei giudizi *a quibus*. Al riguardo va osservato che si è in presenza di una scelta legislativa, dalla quale esula chiaramente ogni profilo d'irrazionalità poiché il legislatore, privilegiando la popolazione residente in zone soggette ad un particolare degrado edilizio — e tuttavia uniche per pregio artistico — si è proposto di diluire nel tempo l'abbandono degl'immobili con l'impoverimento culturale e la perdita delle caratteristiche tradizionali di tali insediamenti abitativi, che inevitabilmente ne conseguirebbero.

3.1. — La *ratio legis*, rinvenibile nella specificità della descritta situazione, esclude altresì il denunciato *vulnus* dell'art. 42 della Costituzione da parte della norma, stante l'eccezionalità e temporaneità dell'intervento, che attua un bilanciamento tra la tutela della proprietà e quella dei valori del patrimonio artistico, oltre che degli interessi dei conduttori, facendo comunque salvi i «casi di documentate necessità del locatore» di disporre dell'immobile «per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli», (oltre che i casi di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante «misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61).

3.2. — Strumentale a detto bilanciamento è poi da considerare la limitazione dell'azione esecutiva conseguente al prescelto mezzo della sospensione dell'esecuzione dei titoli di rilascio, la quale dunque, siccome semplice riflesso della rilevata volontà legislativa, incidente sul piano sostanziale degli interessi, non può affatto risolversi nella denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione, che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale.

3.3. — Quanto infine alle censure riguardanti l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio d'egualanza, si osserva che la valutazione del legislatore circa la salvaguardia delle sole esigenze abitative del locatario e dei suoi familiari, esprime un giudizio di meritevolezza già sotteso alla legislazione vincolistica e successivamente tradottosi, proprio con riguardo alla fase esecutiva dei titoli di rilascio, nell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, norma che ha codificato le necessità accanto alle ipotesi di abbandono dell'immobile, di morosità o di disponibilità di altro alloggio.

Trattasi, com'è evidente, di situazione che non può essere messa a confronto con altre, incentrate su esigenze diverse o più limitate, suscettibili di soddisfazione attraverso le varie utilità che il locatore possa avere dall'immobile.

Ciò spiega e giustifica la lamentata disparità di trattamento, non solo nei confronti della persona fisica che ha la necessità di utilizzare il bene come «residenza» per sé e/o per il proprio nucleo familiare, ma anche nei confronti della società-persona giuridica che intende farvi abitare i propri dipendenti. L'uso del bene da parte della società-persone giuridica, infatti, in via diretta come in via indiretta, è sempre in connessione con lo svolgimento di una soggettività rimane comunque nell'ambito delle relazioni economiche, rispetto alle quali il legislatore ha inteso dare prevalenza ai diritti della persona umana e della famiglia.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, se in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione dal Pretore di Venezia con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

194C0498

N. 167

Ordinanza 14-28 aprile 1994

#### Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Corte dei conti - Regione autonoma della Valle d'Aosta - Istituzione delle sezioni regionali - Funzioni di pubblico ministero

- Individuazione - Sistema del controllo successivo degli atti nonché di quello interno in tutte le amministrazioni pubbliche - Mancata conversione in legge dei termini del d.l. 14 settembre 1993, n. 359 - Manifesta inammissibilità (D.L. 14 settembre 1993, n. 359, artt. 1, 2, 7, 9 e 10).

(Cost., artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125; statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Iacopo FERRARI, prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLO, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VASSALLO

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante: «Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa», promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato il 15 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 15 ottobre 1993 e depositato il successivo 22 ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), deducendo la violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4);

che, in particolare, le disposizioni impugnate riguardano l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1); l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero presso la Corte medesima (art. 2); la individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al controllo della stessa Corte, nonché dei modi e dei contenuti di detto controllo successivo (art. 7); infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e le relative modalità di funzionamento (art. 9);

che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate contrasterebbero con i principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione e sarebbero al tempo stesso variamente lesive delle sue competenze, come pure dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto;

Considerato che il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, del 15 novembre 1993, n. 268;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 506 del 1993, sul precedente decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, che conteneva analoga disciplina), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

**PER QUESTI MOTIVI**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

*Il Presidente: CASAVOLA*

*Il redattore: VARI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 168

Sentenza 27-28 aprile 1994**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pena - Minori - Condanna all'ergastolo - Omessa previsione della esclusione dell'applicabilità anche in astratto, della pena perpetua nei riguardi dei minorenni imputabili - Richiamo alla sentenza n. 140/1993 della Corte - Esigenza di attuare una incisiva ed effettiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni - Concorso tra l'attenuante ex art. 98 del c.p. e circostanze aggravanti comportanti la pena dell'ergastolo - Spettanza al giudice penale la determinazione della pena sostitutiva, in luogo dell'ergastolo nel caso di concorso di più delitti per ciascuno dei quali è prevista la reclusione non inferiore a 24 anni - Illegittimità costituzionale. (C.P., artt. 17, 22, 69, quarto comma, e 73, secondo comma).**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici:** avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale per i minorenni delle Marche nel procedimento penale a carico di Potenziani Giulio, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

**Ritenuto in fatto**

1. — Nel corso di un giudizio penale a carico di un minore, imputato di un reato punibile con la pena dell'ergastolo (omicidio volontario aggravato commesso in danno di ascendente), il Tribunale per i minorenni delle Marche di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale, nella parte in cui tali norme non escludono l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei riguardi del minorenne, in riferimento agli artt. 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione.

2. — La proposizione della questione è preceduta, nel contesto della stessa ordinanza, dalla reiezione di due eccezioni di illegittimità costituzionale proposte dalle parti: l'una, prospettata dalla difesa dell'imputato, riguardante la preclusione al rito abbreviato in presenza di imputazione di reato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo; l'altra, prospettata dal pubblico ministero, incentrata sulle disposizioni del codice penale in tema di circostanze (artt. 69 e 70) nella parte in cui consentono che anche la circostanza di cui all'art. 98 dello stesso codice entri in gioco nel meccanismo di comparazione. Riguardo a quest'ultima eccezione, in particolare, il giudice *a quo* richiama alcuni passaggi della sentenza n. 140 del 1993 di questa Corte.

3. — Ciò premesso, il Tribunale rimettente ritiene di individuare, piuttosto, un contrasto tra i parametri costituzionali sopra citati e gli artt. 17 e 22 del codice penale (che rispettivamente stabiliscono il «catalogo» delle pene e la definizione normativa della pena perpetua), nella parte in cui detti articoli non escludono l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei confronti dell'imputato minorenne; una omissione, questa, che, ad avviso del giudice *a quo*, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 10, primo comma, della Costituzione, per non essersi l'ordinamento italiano «adeguato a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia» (norme che il rimettente non specifica);

b) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per compromissione dell'esigenza rieducativa e di trattamento pedagogico del minore;

c) con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, per violazione del preceitto che impone la protezione dell'infanzia e della gioventù.

4. — Non risolutivo, in questa prospettiva, risulterebbe l'enunciato contenuto nella già richiamata sentenza n. 140 del 1993, secondo cui il concreto atteggiarsi della realtà giudiziaria è «... indicativo di una sostanziale diversità di trattamento del minore adeguata alla sua condizione, anche per quel che riguarda l'irrogazione della massima pena ...», giacchè il fatto che in concreto i giudici minorili si astengano dall'applicare la pena perpetua non elide la possibilità astratta di tale applicazione.

5. — La censura di illegittimità costituzionale muove proprio dalla riconosciuta (sentenza n. 140/1993 cit.) esigenza «di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre più diversificato sia sul piano sostanziale che su quello processuale ...»: non si comprende — afferma il rimettente — la previsione di un articolato sistema normativo per il minore (dal processo penale minorile come tale, agli istituti peculiari quale quello della «messa alla prova», mirato ad accelerare l'uscita del giovane dal circuito penale; dalla esigenza di specializzazione del giudizio attraverso la presenza dei componenti esperti del collegio, al principio di adeguamento del processo all'esigenza educativa e risocializzante ex art. 1 del d.P.R. n. 448 del 1988) se poi, accanto a questo complesso di norme, finalizzate tutte ad un trattamento spiccatamente differenziato in ragione della specificità della condizione del minore, permane la possibilità di irrogare la pena perpetua, possibilità contrastante con le accennate esigenze di recupero, le quali, se sono richieste per ogni condannato, diventano imprescindibili per un soggetto «in evoluzione».

Tanto più — prosegue il giudice *a quo* — la previsione astratta dell'ergastolo per i minori risulta illegittima ove si consideri che l'art. 98 del codice penale configura l'età inferiore a diciotto anni come una circostanza attenuante applicabile «di diritto ... e prima di qualunque valutazione circa la sua (del minore) effettiva capacità di intendere e volere»; se si è voluta questa diminuzione ineludibile di pena, a maggior ragione non può avere senso il mantenimento della pena perpetua.

6. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Nell'atto di intervento, l'Avvocatura erariale ha fatto richiamo alle considerazioni svolte nella già ricordata sentenza n. 140/1993 di questa Corte, ritenendo dette considerazioni esaustive, anche riguardo ai profili della questione sollevati dal Tribunale per i minorenni delle Marche, ed ha pertanto concluso per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione medesima, ribadendo l'assunto nella discussione orale.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale, nella parte in cui non escludono l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei confronti del minore degli anni diciotto.

Secondo il giudice rimettente le norme impugnate contrasterebbero: a) con l'art. 10 della Costituzione, per non essersi l'ordinamento giuridico italiano «adeguato a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia»; b) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per compromissione della finalità rieducativa della pena e del trattamento pedagogico e di risocializzazione, peculiare per il minore; c) con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, per violazione del preceitto che impone la protezione dell'infanzia e della gioventù.

2. — Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato la quale sostiene che la questione sarebbe identica a quella decisa nel senso della inammissibilità dalla sentenza n. 140 del 1993.

In proposito osserva la Corte che a questa pronuncia essa pervenne in presenza di una questione che era stata prospettata in termini diversi, in quanto formavano allora oggetto di censura non solo l'art. 22 del codice penale, cioè una delle norme ora denunciate, ma, congiuntamente, nel loro complesso, le norme che disciplinano il meccanismo concernente il concorso delle circostanze attenuanti con le aggravanti. Per questa ragione la ricordata sentenza aveva osservato che la questione poneva in tal modo un quesito di carattere legislativo, dato che, investendo essa nel suo complesso la disciplina in tema di concorso di circostanze, una pronuncia di questa Corte, essendo vincolata alla prospettazione, sarebbe risultata inadeguata, occorrendo, onde perseguire le finalità correttive allora proposte, «un intervento normativo selettivo che definisce le ipotesi in cui l'esonero dal bilanciamento di circostanze possa avvenire; e ciò per evitare il prodursi di effetti, eccedenti la finalità del quesito» che sarebbero potuti derivare dalla pronuncia allora richiesta, «quando non si sia in presenza di reati punibili con l'ergastolo, perchè si andrebbe ad incidere in generale nella disciplina della comparazione di circostanze eterogenee in rapporto al minore».

L'ordinanza introduttiva del presente giudizio, come è già stato ricordato, ha per oggetto esclusivo gli artt. 17 e 22 del codice penale «nella parte in cui non prevedono l'esclusione dalla pena perpetua per l'imputato minorenne» per cui la specificità della pronuncia che viene richiesta non espone al rischio di effetti eccedenti il fine auspicato. Anche se, come si vedrà in prosieguo, la dichiarazione di incostituzionalità, in base ai poteri che competono alla Corte ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sarà estesa in via consequenziale ad una delle norme che regolano il ricordato meccanismo, essa, proprio in virtù del suo carattere consequenziale rispetto a quella principale che riguarda la previsione dell'ergastolo per i minori, risulterà limitata a questo ambito.

3. — Nel merito la questione, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, della Costituzione, non può essere presa in considerazione per la genericità dell'assunto della non conformità della normativa denunciata «a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia», non essendo individuabili dall'ordinanza di rinvio né le disposizioni né tantomeno i contenuti normativi ai quali il rimettente intende fare richiamo.

D'altra parte, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (sentt. n. 153 del 1987, n. 96 del 1982, n. 188 del 1980, n. 48 del 1979, n. 69 del 1976, n. 104 del 1969, n. 48 del 1967, n. 135 del 1963, n. 32 del 1960) che, con riguardo al parametro invocato, delinea l'adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, in riferimento a principi generali ovvero a norme di carattere consuetudinario, è da rilevare che non è neppure possibile rinvenire nella materia un principio generale o una consuetudine, perché dal variegato panorama delle legislazioni degli altri Stati più affini a quella del nostro Paese non risulta l'esistenza di una di quelle «norme generalmente riconosciute», cui fa riferimento l'art. 10, primo comma, della Costituzione, tenuto conto della estrema diversità delle discipline che regolano il regime delle pene più gravi nei vari Paesi.

Esclusa dunque l'idoneità di un così generico richiamo alle «norme pattizie» ai fini del controllo di costituzionalità delle norme denunciate, tuttavia la Corte ritiene opportuno, al fine di chiarire il significato degli altri parametri costituzionali, analizzare e verificare la conformità della nostra legislazione agli obblighi assunti sul piano internazionale.

Tra le convenzioni sottoscritte dall'Italia che possono in qualche modo avere riflessi sulla materia, può essere ricordata quella «per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (Roma, 4 novembre 1950 e relativo Protocollo addizionale di Parigi del 20 marzo 1952), ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, la quale, stabilendo all'art. 3 che «Nessuno può essere sottoposto a torture o a pene inumane o degradanti», non sembra porre problemi diversi da quelli che si presentano in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per cui essi saranno affrontati successivamente, nell'ambito della questione sollevata sotto quest'ultimo profilo.

Per quel che concerne poi le convenzioni che riguardano in particolare la condizione dei minori, appare utile la menzione di alcune importanti proposizioni in esse contenute che hanno riguardo alla materia in esame. Così nella «Dichiarazione dei diritti del fanciullo» della Società delle Nazioni, del 1924, le disposizioni che maggiormente potrebbero riferirsi all'oggetto della questione riguardano (punti 1 e 5) l'esigenza che «il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi normalmente, materialmente e spiritualmente» e che «deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori qualità dovranno essere poste al servizio dei suoi fratelli». Così ancora è da dirsi per la «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» (ONU, New York, 10 dicembre 1948), secondo cui (punto 25) «la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza», per la «Dichiarazione dei diritti del fanciullo» (ONU, New York, 20 novembre 1959), in cui si prevede (principio secondo) che «il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, così da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale». Analoghi concetti sono espressi nelle «Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile» (ONU, New York, 29 novembre 1985; c.d. Regole di Pechino), le quali prevedono (punto 3) che «un minore è un ragazzo o una persona che nel rispettivo sistema legale può essere imputato per un reato, ma non è penalmente responsabile come un adulto», che (punto 5) «il sistema della giustizia minorile deve avere per obbiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti del giovane sia proporzionale alle circostanze del reato o all'autore dello stesso» ed ancora (punto 17) che, nell'ambito del processo, la decisione «deve essere sempre proporzionata non soltanto alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle condizioni e ai bisogni del soggetto che ha delinquito come anche ai bisogni della società», che «la tutela del minore deve essere il criterio determinante nella valutazione del suo caso» e che «la pena capitale non è applicabile ai reati commessi da minori». Analogamente infine è da dirsi per la Convenzione di New York «sui diritti del fanciullo» del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che, oltre a riaffermare i principi enunciati in precedenza, prescrive all'art. 37 che «Nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono

essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni»; ed inoltre che «la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile».

Come si vede si è in presenza di enunciazioni la cui attuazione è affidata alla legislazione degli Stati che vi hanno aderito, e che trovano nel nostro ordinamento il maggior punto di emersione nell'art. 31 della Costituzione, che costituisce un altro dei parametri invocati nell'ordinanza di rimessione. I problemi posti da tali enunciazioni saranno perciò affrontati in prosieguo, in occasione dell'esame della questione sollevata in riferimento a detto parametro.

4. — Per quel che riguarda il riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'argomento, riferito alla generalità dei soggetti, è stato già affrontato, in modo specifico, nella sentenza n. 264 del 1974, che ha ritenuto non fondata la prospettazione del contrasto tra l'ergastolo e il richiamato parametro, sul riflesso del carattere polifunzionale della pena. Un connotato, questo, ribadito anche di recente (sentenze n. 306/1993; n. 282/1989; n. 107/1980; n. 179/1973; n. 12/1966).

Avuto riguardo al momento dinamico dell'applicazione della pena, il preccetto costituzionale appare comunque soddisfatto dal legislatore che ha da tempo esteso all'ergastolano non solo l'istituto della liberazione condizionale — il cui governo, per effetto della sentenza di questa Corte n. 204 del 1974, è affidato alla competenza dell'autorità giudiziaria — che, come sottolineato dalla sentenza n. 264 del 1974 citata, consente l'effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile, ma anche altre misure premiali che anticipano quel reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento, da comprendersi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta dal condannato stesso durante l'esecuzione della pena bensì soprattutto dalla sua partecipazione all'opera rieducativa; una disciplina positiva, quella accennata, coerente con la necessità della verifica, in concreto, della saldatura di quella divaricazione tra la astratta finalità rieducativa e la relativa adesione del destinatario, che questa Corte ha già individuato essere alla base della qualificazione «tendenziale» della rieducazione.

D'altra parte la disciplina positiva specificamente riguardante i minori accentua la portata applicativa degli accennati istituti che si caratterizzano come concettualmente antagonisti rispetto alla perpetuità della pena: sia, in negativo, stabilendosi eccezioni a nuove e più rigorose previsioni limitatrici della fruibilità dei «benefici» di ordinamento penitenziario (decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il cui art. 4, comma 4, esclude appunto l'applicazione delle norme restrittive introdotte dal medesimo provvedimento nei riguardi dei condannati minorenni all'epoca del reato); sia, in positivo, scolliegandosi l'applicazione della liberazione condizionale, per il minore, dai limiti minimi di espiazione di pena previsti in via generale dall'art. 176 del codice penale (art. 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, che consente di ammettere il minore alla liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta).

Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla natura stessa della pena dell'ergastolo, che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930. La previsione astratta dell'ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità che all'epoca dell'emanaione del codice la connotava. Ma una volta soddisfatto con detti correttivi il preccetto costituzionale che assegna alla pena la funzione rieducativa, diviene esclusivo compito del legislatore di valutare, nelle scelte di politica criminale, se conservare o meno l'ergastolo tra le sanzioni punitive astrattamente previste.

5.1. — La questione è invece fondata in riferimento all'art. 31 in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Se l'art. 27, terzo comma, non espone di per sé a censura di incostituzionalità la previsione della pena dell'ergastolo ed il relativo carattere della perpetuità ai sensi degli artt. 17 e 22 del codice penale, di esso deve darsi una lettura diversa allorchè lo si colleghi con l'art. 31 della Costituzione che impone una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni.

Dall'art. 31 della Costituzione, che prevede una speciale protezione per l'infanzia e la gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo, deriva l'incompatibilità della previsione dell'ergastolo per gli infradiciotenni, perché accomuna, per tale particolare istituto di indubbia gravità, nel medesimo contesto punitivo tutti i soggetti, senza tener conto della particolare condizione minorile. Quest'ultima condizione — come già sottolineato nella sentenza n. 140 del 1993, ove si auspicava un intervento del legislatore sul punto della comminatoria della pena dell'ergastolo anche per il minore — esige «di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale».

Ebbene, questa diversificazione, imposta dall'art. 31 della Costituzione, letto anche alla luce degli obblighi enunciati nelle ricordate convenzioni internazionali, le quali impegnano gli Stati nel senso della particolare protezione dei minorenni, fa assumere all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, relativamente a questi ultimi, un significato

distinto da quello che, come si è visto nel punto precedente, è riferibile alla generalità dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena. Questa funzione — data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all'art. 31 della Costituzione, ai problemi educativi dei giovani — per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente, per cui si manifesta un insanabile contrasto fra essa e le norme denunciate — e cioè l'art. 17 del codice penale, che elenca fra le pene che accedono ai reati quella dell'ergastolo, e l'art. 22 del codice stesso che caratterizza questa pena con la perpetuità — riferendosi entrambi alla generalità dei soggetti, senza escludere i minori.

Né, rispetto al parametro in questione, possono risultare strumenti idonei — nel senso della compatibilità tra Costituzione ed ergastolo ai minori —, quei pur peculiari istituti che si sono sopra ricordati (punto 4) e che ampliano, specie per i minori, le possibilità di accesso ai vari benefici che il corso dell'esecuzione della pena consente; se per un verso, infatti, detti istituti si iscrivono pur sempre in un tessuto normativo che rimane, in via generale, indifferenziato quanto all'età dell'autore del reato — e che è perciò urgente compito del legislatore riformulare, onde ricondurlo ad armonia con le esigenze di diversificazione e accentuata finalizzazione rieducativa: sentenza n. 125/1992 di questa Corte — per altro verso resta ferma l'incidenza di tali misure all'interno della vicenda dell'applicazione concreta della pena. Quest'ultima caratterizzazione, se è sufficiente ad escludere il contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione in sè considerato, si rivela inadeguata una volta che si abbia riguardo alla prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa nell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, principio la cui compresenza nell'ambito dei precetti costituzionali impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perchè applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale.

Gli artt. 17 e 22 del codice penale, non escludendo perciò il minore dalla previsione, sia pur astratta, dell'ergastolo, sono in contrasto con l'art. 31, secondo comma, in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione e di essi deve perciò essere dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono tale esclusione.

5.2. — L'idea che dalla previsione della pena dell'ergastolo dovessero essere esclusi i minori faceva già parte del nostro patrimonio legislativo, essendo l'esclusione espressamente sancita dal codice Zanardelli del 1889 che, sul portato di codici pre-unitari, rimasti sostanzialmente in vita fino all'avvento di esso, prevedeva (sulla premessa della imputabilità piena a partire dai quattordici anni) all'art. 55, per gli imputati di età fra i quattordici ed i diciotto anni, la sostituzione di quella pena con la reclusione da dodici a venti anni, ed all'art. 56, per gli imputati di età fra i diciotto ed i ventuno anni, la sostituzione con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Quanto al codice penale del 1930, come è noto, anteriormente alla riforma di cui al decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, l'art. 69, dopo aver previsto, nel caso di concorso fra circostanze aggravanti ed attenuanti, la possibilità di attribuire prevalenza alle une escludendo così le altre e viceversa, o di ritenere la loro equivalenza con la conseguenza della contemporanea eliminazione delle une o delle altre, escludeva dall'applicazione di tali disposizioni le circostanze inerenti alla persona del colpevole, stabilendo che in tal caso gli aumenti e le diminuzioni di pena si operassero a norma dell'art. 63 dello stesso codice. L'esclusione delle circostanze inerenti alla persona del colpevole dal giudizio di comparazione rendeva così sempre applicabile la circostanza di cui all'art. 98 del codice penale, il quale prevede che, qualunque sia la pena prevista per il reato, essa per il minore degli anni diciotto è diminuita. Ciò comportava necessariamente che, pur in presenza di circostanze aggravanti, nei confronti del minore la pena dovesse essere comunque diminuita, nella misura stabilita dalla disposizione speciale o, in difetto, secondo il disposto del n. 2) dell'art. 65 citato, rendendosi in questo modo inapplicabile la pena dell'ergastolo, salvo il caso che sarà successivamente esaminato in relazione all'art. 73.

Con la già ricordata riforma dell'art. 69 del codice penale, introdotta dall'art. 7 del richiamato decreto-legge n. 99 del 1974 convertito dalla legge n. 220 del 1974, riforma ispirata peraltro da un intento di maggior favore per il reo, il giudizio di prevalenza o di equivalenza fra le due categorie di circostanze è stato esteso anche a quelle inerenti alla persona del colpevole, tra le quali la giurisprudenza ha sempre compreso la diminuente della minore età, per consentire, fra l'altro, specie per i reati contro il patrimonio, la possibilità di far ritenere prevalente l'attenuante della minore età ed escludere, quando essa ricorresse, tutte le aggravanti. Da questa modifica — pur dettata da un intento di adeguatezza in concreto della pena, rispetto alle rigidità (in eccesso) che si erano verificate con particolare riguardo alla parallela

esclusione dal giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti che determinano la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato o che stabiliscono una pena di specie diversa — è però derivata una conseguenza deteriore. Una conseguenza forse non voluta (perché gli ideatori della riforma non se l'erano probabilmente prefigurata) ravvisabile nel caso — verificatosi proprio nel giudizio *a quo* — del minore, imputato di un reato punibile con l'ergastolo, a causa della presenza di circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo e che possono essere ritenute prevalenti e quindi tali, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, come risultante delle modifiche del 1974, da escludere l'incidenza della attenuante dell'art. 98 del codice penale, che viceversa in precedenza sarebbe stata comunque applicabile, escludendo così la possibilità di irrogazione di detta pena nei confronti del minore.

È altresì da rilevare che, come era anche prima della cennata riforma del 1974, la previsione dell'ergastolo per il minore sussiste anche quale effetto dell'applicazione dell'art. 73 del codice penale che, al secondo comma, stabilisce in via generale (e quindi senza escludere il minore) che, «quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni si applica l'ergastolo».

6. — Consequenzialmente alla declaratoria principale di incostituzionalità, deve dunque essere dichiarata, in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale parziale di dette altre norme del codice penale, onde apportarvi i necessari adattamenti idonei ad impedire che la dichiarazione di incostituzionalità, nei sensi anzidetti, degli artt. 17 e 22 del codice penale risulti inoperante, atteso il nesso inscindibile che, come si è visto, intercorre tra le disposizioni in argomento ai fini della determinazione della pena applicabile al minorenne. Il carattere consequenziale della dichiarazione di incostituzionalità che investe l'art. 69 del codice penale, va ad incidere così sul meccanismo della comparazione delle circostanze ai limitati effetti di quella principale cui è esclusivamente finalizzata e non può dar luogo, come si è già rilevato in premessa, a quegli effetti eccedenti le finalità del quesito rilevati nella sentenza n. 140/1993.

L'art. 69 del codice penale, come si è rilevato nell'illustrazione dei meccanismi in esso previsti per il caso di concorso di circostanze eterogenee, determina la possibilità dell'applicazione della pena dell'ergastolo anche per il minore, sia qualora il giudizio di comparazione risulti nel senso della prevalenza delle aggravanti che comportano la pena perpetua (come è il caso del giudizio *a quo*), sia nell'ulteriore ipotesi di giudizio di prevalenza o anche solo di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti, nel caso di reato punibile con la pena-base dell'ergastolo, con una situazione in entrambi i casi ostativa rispetto alla possibilità di applicazione al minore della attenuante prevista dall'art. 98 del codice penale. La consequenziale pronuncia di illegittimità costituzionale ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 69 del codice penale citato consente invece di applicare, anche nei casi anzidetti, la diminuente suddetta.

La declaratoria consequenziale non può che operare, pertanto, espungendo dal sistema la «parte» incostituzionale di detta disciplina, attraverso l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni sul giudizio di bilanciamento con riguardo — e limitatamente — alle due situazioni che si sono sopra dette.

Non sarebbe viceversa soluzione coerente né con i limiti della pronuncia ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 né più in generale con l'esigenza di proporzione tra fatto-reato e pena una pronuncia che giungesse ad affermare la prevalenza della circostanza prevista dall'art. 98 del codice penale nei casi in cui è in gioco la possibilità astratta di applicazione della pena dell'ergastolo al minore, giacchè una simile statuizione apporterebbe uno squilibrio contrario, elidendo il peso e il significato di elementi accidentali del reato che devono viceversa trovare riflesso nel concreto dosaggio della pena, in base appunto alla regola ex art. 63 del codice penale.

7. — Per rendere la dichiarazione principale di incostituzionalità pienamente operante è altresì necessario dichiarare l'illegittimità in via consequenziale anche dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, data la contrarietà a Costituzione del meccanismo sostitutivo ivi previsto, nel caso di imputato o condannato minorenne.

Resta ovviamente affidato al giudice penale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità consequenziale dell'art. 73 citato, di determinare la pena sostitutiva da applicarsi in luogo dell'ergastolo, nel caso — estraneo al giudizio *a quo* — in cui si sia in presenza del concorso di più delitti, commessi dal minore, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile;*

*Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:*

*a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonchè nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo;*

*b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1994.

*Il Presidente: CASAVOLA*

*Il redattore: CAIANIELLO*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

94C0500



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 221

*Ordinanza emessa il 2 giugno e 20 ottobre 1993 (pervenuta il 1º aprile 1994) dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da Tufari Mario ed altro contro il comune di Napoli ed altri*

**Edilizia e urbanistica - Vincoli di inedificabilità - Divieto di trasformazioni urbanistiche ed edilizie, a causa di vincoli paesaggistici, fino alla effettiva adozione dei piani regionali o dell'autorità ministeriale - Previsione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti regionali recanti l'individuazione di aree assoggettate a misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani predetti - Mancata previsione della durata del vincolo non oltre il termine di cinque anni, stabilito per l'applicazione del divieto di inedificabilità dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, ovvero non oltre il termine del 31 dicembre 1986, sancito per l'approvazione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis dello stesso d.l. n. 312/1985 - Mancata previsione della notificazione individuale ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili soggetti ai vincoli - Incidenza sui diritti di uguaglianza, di difesa in giudizio e di proprietà, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-quinquies, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 2 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 42 e 97).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti i ricorsi riuniti nn. 1589, 1590, 1591 e 1592 del 1991 proposti da Tafuri Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Bonelli, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Generale Orsini n. 5, nn. 1593, 1594, 1595 e 1596 del 1991 proposti da Giugliano Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Iannotta, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Fedro n. 7, contro il comune di Napoli in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Franco De Tilla e dal dott. proc. Anna Pulcini, elettivamente domiciliato alla piazza Municipio, pal. San Giacomo presso l'avvocatura municipale, (ric. nn. 1591, 1592, 1593, 1594, 1595 e 1596 del 1991) Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliari *ope legis*, (ric. nn. 1589, 1590, 1593 e 1594 del 1991) commissario *ad acta* presso il comune di Napoli, nominato ai sensi della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I, n. 76/1984, n.c., (ric. nn. 1589, 1590, 1593 e 1594 del 1991) regione Campania, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, n.c., e nei confronti di Fadim S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Guarino, Riccardo Anzisi e Giuseppe Abbamonte, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 16, per l'annullamento delle concessioni edilizie nn. 242 e 243 del 14 settembre 1990 e dei relativi pareri della commissione edilizia in data 25 giugno 1990, dei decreti sindacali nn. 118 e 117 del 25-27 giugno 1990, concernenti l'autorizzazione *ex art. 7* della legge n. 1497/1930, e dei relativi pareri in data 18 giugno 1990 della commissione edilizia integrata, degli atti adottati in merito dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, della variante al piano regolatore del comune di Napoli, adottata con deliberazioni della giunta municipale n. 127 del 5 ottobre 1979 e del consiglio comunale n. 152 del 1º dicembre 1979, approvata con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 11563 del 22 giugno 1985 giusta delibera della giunta regionale n. 4705 del 12 giugno 1985;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune, dell'amministrazione dei bb.cc.aa. e della società controinteressata;

Visti gli atti con i quali sono stati proposti motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti private a sostegno delle rispettive difese;

Vista la sentenza parziale decisa in pari data;

Visti gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 2 giugno 1993, relatore il dott. Donadono, uditi gli avv.ti E. Bonelli, Pulcini, G. Abbamonte, G. Guarino, R. Anzisi.

## FATTO

I ricorsi in esame si riferiscono agli atti conclusivi di una vicenda di origine ormai remota.

Il comune di Napoli, con le note nn. 5463 e 5464 del 9 agosto 1969, aveva respinto le domande di licenza edilizia a suo tempo avanzate rispettivamente dai sigg. Antonio Balsamo e Silvano De Simone per la costruzione di tre palazzine, tra la via Stazio e la via Pacuvio, sui lotti nn. 47, 48 e 49 della cd. «lottizzazione Speme», all'epoca disciplinata dal piano particolareggiato riguardante la zonizzazione fabbricativa nel rione Sannazzaro-Posillipo approvato con deliberazione commissariale n. 10628 del 30 ottobre 1960, giusta variante al vecchio piano regolatore di Napoli del 1939, approvata con d.P.R. 22 gennaio 1960, n. 75.

I suddetti atti di diniego, impugnati dagli interessati innanzi al consiglio di Stato, furono annullati, con le decisioni della V sezione nn. 11 e 9 del 19 gennaio 1971, notificate al comune soccombente il 10 marzo 1971.

Con successive decisioni nn. 468 e 469 del 9 giugno 1972, la medesima sezione, accolse i ricorsi proposti dagli interessati per ottenere l'ottemperanza ai giudici amministrativi.

Senonché, in prosieguo, le domande di licenza edilizia furono nuovamente respinte con i provvedimenti sindacali di cui alle note nn. 16625 e 16624 del 5 ottobre 1972.

Tali atti, impugnati dai suddetti sigg. Balsamo e De Simone innanzi questo tribunale amministrativo, furono del pari annullati con le sentenze nn. 1 e 4 del 12 gennaio 1977, confermate in appello dal consiglio di Stato, con decisione della sez. V, n. 640 del 26 ottobre 1979.

L'amministrazione non diede esecuzione alle statuzioni giurisdizionali e, pertanto, gli interessati proposero nuovamente ricorsi per l'ottemperanza, all'esito dei quali questo tribunale amministrativo, sez. I, con sentenza n. 76 del 21 gennaio 1984, ordinò all'autorità comunale di riesaminare le originarie domande di licenza edilizia avanzate dai ricorrenti, disponendo la nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario *ad acta*. Quest'ultimo fu poi nominato con decreto prefettizio n. 41325 del 5 maggio 1985.

Nelle more delle sopra descritte vicende processuali, ebbe corso il procedimento di variante, per la definizione dell'assetto urbanistico della zona denominata «rione Sannazzaro-Posillipo», ciò a seguito della decisione n. 827 del 30 settembre 1976 con la quale la IV sezione del consiglio di Stato aveva annullato *in parte qua* il nuovo piano regolatore di Napoli, approvato con d.m. 31 marzo 1972, per non aver tenuto conto della cd. «lottizzazione Speme». Detta variante, approvata con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 11563 del 22 giugno 1985, stabili, per le aree in questione interessate da contenzioso giudiziario definito o pendente, l'assegnazione della «destinazione d'uso scaturente dal provvedimento giudiziario espresso in via definitiva».

La collina di Posillipo fu, altresì, oggetto del d.m. 28 marzo 1985 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985) emanato ai sensi dell'art. 2 del d.m. 21 settembre 1984 (cd. «decreto Galasso»), cui seguì, come ben noto, il d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Orbene, il sindaco, nell'esercizio delle competenze sub-delegate in materia ambientale *ex legge regionale* 23 febbraio 1982, n. 10, previa acquisizione dei pareri in data 18 giugno 1990, della commissione edilizia integrata, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 8 agosto 1985, n. 431, la edificazione dei lotti in questione, con decreti nn. 118 e 117 del 25-27 giugno 1990, inoltrati al Ministero per i beni culturali ed ambientali dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli con nota n. 16348 del 17 luglio 1990.

Il commissario *ad acta*, in conformità dei pareri espressi in data 25 giugno 1990 della commissione edilizia comunale, ha infine rilasciato le concessioni edilizie nn. 242 e 243 del 24 settembre 1990, in favore della Fadim S.r.l.

Avverso la realizzazione dell'intervento edificatorio sono ora insorti l'ing. Mario Tafuri e l'arch. Antonio Giugliano — comproprietari di una villa bifamiliare contigua ai lotti in questione — all'uopo proponendo le impugnative in epigrafe, integrate con successivi motivi aggiunti.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intime; si è altresì costituita la controinteressata società Fadim, resistendo alle impugnative.

Le domande incidentali di sospensione degli atti gravati sono state respinte.

All'udienza di discussione dei ricorsi la difesa della società controinteressata ha sollevato eccezioni di illegittimità costituzionale con riferimento alla cd. «legge Galasso».

Con sentenza parziale, decisa contestualmente alla presente ordinanza, previa riunione dei giudici, sono state disattese tutte le censure e le eccezioni, concernenti aspetti diversi dall'applicazione del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431.

## DIRITTO

1. — Con i motivi *sub A.1)* dei ricorsi nn. 1589 e 1590 del 1991, *sub 1)* dei ricorsi nn. 1591 e 1592 del 1991, *sub 1)* e *II.A)* dei ricorsi nn. 1593 e 1594 del 1991, nonché *sub I)* dei ricorsi nn. 1595 e 1596 del 1991, i ricorrenti deducono essenzialmente che l'intervento edificatorio assentito con gli atti impugnati sarebbe in contrasto con il vincolo di immodificabilità sancito dall'art. 1-*quinquies* della legge n. 431/1985, fino alla prevista adozione dei piani paesistici *ex art. 1-bis*.

In via subordinata, con i motivi *sub A.2)* dei ricorsi nn. 1589 e 1590 del 1991, *sub 2)* dei ricorsi nn. 1591 e 1592 del 1991, *sub II.B)* dei ricorsi nn. 1593 e 1594 del 1991, nonché *sub II)* dei ricorsi nn. 1595 e 1596 del 1991, i ricorrenti lamentano che, anche a voler ammettere l'insussistenza di un divieto di inedificabilità assoluta, le determinazioni amministrative sarebbero comunque viziante dalla mancanza di una congrua valutazione ambientale delle opere assentite.

Al riguardo, con sentenza parziale in pari data, questo tribunale amministrativo — nel respingere ogni altra censura ed eccezione, concernente aspetti diversi dall'applicazione della cd. «legge Galasso» — ha ritenuto che le aree edificande sono assoggettate al regime di salvaguardia imposto dall'art. 1-*quinquies*, aggiunto al d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, in sede di conversione in legge 8 agosto 1985, n. 431. Sono state in particolare disattese le obiezioni della società controinteressata, tendenti a contestare l'applicabilità del divieto con riferimento sia alla sussistenza di precedenti giudicati amministrativi, sia alla mancata notificazione agli interessati del «decreto Galassino» relativo alla collina di Posillipo, sia all'esistenza di autorizzazioni anteriori all'entrata in vigore della legge, sia all'assunzione da parte della giunta regionale della Campania della delibera n. 200/1985 concernente la formazione del piano *ex art. 1-bis* della stessa legge.

Tutto ciò premesso, occorre, pertanto affrontare le eccezioni di incostituzionalità sollevate, in via subordinata, dalla controinteressata resistente.

2. — Sotto un primo profilo viene prospettata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 431/1985, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui il divieto di immodificabilità delle aree individuate *ex artt. 1-ter e 1-quinquies* aggiunti al d.-l. n. 312/1985 è imposto senza un predeterminato limite temporale, laddove l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, statuisce la decadenza dei vincoli di inedificabilità dopo cinque anni.

Per quanto riguarda la questione della durata del regime di salvaguardia previsto dall'art. 1-*quinquies*, questa sezione ha, in passato, sostenuto che la mancata approvazione del piano paesistico da parte della regione, nel termine all'uopo fissato del 31 dicembre 1986, determina la decadenza del regime di salvaguardia. Il divieto di trasformazioni urbanistiche ed edilizie opererebbe, pertanto, nella sua assolutezza fino alla consumazione del termine *certus quando* espresso nel primo comma del citato art. 1-*bis* (cfr. tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I, del 26 febbraio 1991, n. 23), ferma restando la permanenza del vincolo derivante dalla dichiarazione di particolare interesse paesaggistico e la conseguente sottoposizione delle aree in questione, al regime previsto per i beni tutelati in base alla legge n. 1497/1939 anche dopo la cessazione del divieto assoluto di immodificabilità del territorio (cfr. su tale ultimo punto c.s., sez. VI, 14 novembre 1992, n. 873).

Questa sezione ha ritenuto che tale interpretazione fosse indenne da ogni ipotizzabile profilo di incostituzionalità, armonizzandosi con il principio della necessaria delimitazione temporale dei vincoli comportanti lo svuotamento dei diritti dominicali senza indennizzo, e garantendo al tempo stesso l'interesse primario alla tutela dell'ambiente, comunque salvaguardato dall'assoggettamento, in via permanente, dei beni vincolati al particolare regime autorizzativo da parte delle autorità ministeriali e regionali, o di quelle subdelegate.

Senonché l'orientamento ormai dominante nella giurisprudenza è nel senso che il regime di immodificabilità assoluta dello stato dei luoghi è destinato a permanere in vigore fino alla effettiva adozione dei piani da parte della regione, ovvero, da parte dell'autorità ministeriale; sarebbe, perciò, ininfluente sulla vigenza delle misure di salvaguardia il decorso del termine del 31 dicembre 1986, indicato nel primo comma dell'art. 1-*bis* del d.-l. n. 312/1985, come modificato dalla legge n. 431/1985. Tale scadenza infatti, avrebbe l'unico scopo di regolamentare temporalmente l'esercizio dei poteri della regione e dello Stato, assolvendo ad una funzione sollecitoria nei confronti della prima ed inibendo per converso, fino a quel momento, l'intervento sostitutivo dell'autorità ministeriale previsto dal secondo comma dello stesso art. 1-*bis*.

Tale interpretazione è seguita sia dalla maggioranza dei tribunali amministrativi, ivi compresi alcuni che, in un primo tempo avevano aderito all'opposta soluzione (cfr., per tutti, questo stesso tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. II, 28 settembre 1992, n. 210, nonché sez. V, 28 luglio 1992, n. 249; tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. Brescia 27 novembre 1989, n. 1134; tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, 17 agosto 1987, n. 1042), sia dal giudice amministrativo di appello (cfr. C.S., sez. VI, 31 dicembre 1988, n. 1351; 17 ottobre 1986, n. 1126). Anche la giurisprudenza penale, formatasi in tema del reato di cui all'art. 1-*sexies* della stessa legge, è orientata nel medesimo senso (cfr. Cass., ss.uu., 15 marzo 1969, n. 3 e, da ultimo, Cass. ss.uu. 23 aprile 1993, n. 4).

Questo collegio ha ritenuto di doversi uniformare alle conclusioni di una elaborazione giurisprudenziale da considerare alla stregua di «diritto vivente». Tuttavia la sezione è dell'avviso che il quadro normativo così emergente non si palesa conforme ai principi ed ai precetti della Costituzione.

Invero la giurisprudenza ha costantemente disatteso le eccezioni sulla illegittimità costituzionale *in parte qua* della cd. «legge Galasso». È stato infatti rilevato che quest'ultima, imponendo all'amministrazione regionale ovvero a quella ministeriale l'adozione, obbligatoria e non più meramente facoltativa, di una pianificazione a tutela dell'ambiente, comporta comunque la previsione di un termine finale del vincolo assoluto, ancorché indeterminato nella sua concreta durata; peraltro, la mancata approvazione del piano da parte dell'autorità costituisce inosservanza di un dovere, che non sarebbe priva di tutela giurisdizionale, in quanto i soggetti interessati sarebbero legittimati a ricorrere dal giudice amministrativo per ottenere l'adempimento del suddetto obbligo. Si osserva, inoltre, che non sarebbe costituzionalmente illegittima l'imposizione alla proprietà privata di limitazioni intrinseche alla natura dei beni dotati di valore paesistico, costituenti una categoria originariamente di diritto pubblico.

Una prima considerazione viene in evidenza: le suddette argomentazioni non sembrano idonee a superare il dubbio di contrasto della normativa in questione con l'art. 3 della Costituzione. Emerge, infatti, una disparità di trattamento tra i soggetti proprietari di beni ubicati in regioni nelle quali si è provveduto all'approvazione dei piani, rispetto ai soggetti proprietari di beni ubicati in regioni nelle quali tanto l'autorità regionale, quanto quella statale competente in via sostitutiva, rimangono inadempienti ben dopo la scadenza fissata dal legislatore.

Quest'ultima, peraltro, si riferisce alla sola amministrazione regionale, laddove l'intervento ministeriale non risulta condizionato da nessun termine, sia pure ordinatorio.

La discriminazione appare tanto più grave, in quanto la causa della sperequazione è imputabile ad un comportamento omissivo, paleamente illegittimo, dell'amministrazione. Il che estende il sospetto di incostituzionalità anche alla violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa sancito nell'art. 97 della Costituzione.

Relativamente ai profili di contrasto con l'art. 42 della Costituzione, giova premettere che è stata ritenuta la natura sostanzialmente espropriativa delle limitazioni incidenti sulle facoltà di utilizzazione dei beni in misura tale da determinare uno svuotamento di rilevante entità delle attribuzioni connaturali al diritto di proprietà (cfr. Corte costituzionale, 9-29 maggio 1968, n. 55). È stato, altresì, precisato che le facoltà concernenti l'utilizzo a fini edificatori dei suoli continua ad inerire al diritto di proprietà (cfr. Corte costituzionale, 30 gennaio 1980, n. 5) che non può essere gravato indefinitamente da vincoli che, per lo stato di incertezza determinato, sottraggono la possibilità di una adeguata e razionale disponibilità del bene e ne diminuiscono notevolmente il valore di scambio (cfr. Corte costituzionale, 27 aprile-12 maggio 1982, n. 92; n. 55/1968 cit.).

In effetti la salvaguardia *ex lege* posta dall'art. 1-quinquies (e dall'art. 1-ter) del d.-l. n. 312/1985 pone un vincolo assoluto di portata analoga, quanto agli effetti sullo *ius aedificandi*, a quello che si instaura allorché la normativa urbanistica condiziona l'utilizzazione edilizia dei suoli al preventivo perfezionamento di una pianificazione attuativa.

Giova osservare, fin d'ora, che la misura interdittiva non si riferisce ad una intera categoria di beni, e non interessa la generalità dei soggetti, ma piuttosto incide a titolo individuale su determinate, per quanto vaste, aree territoriali; per cui non si può affermare che essa costituisca una limitazione tipica del regime di appartenenza regolante tutti i beni rientranti in una speciale categoria. Va inoltre rilevato che la salvaguardia *ex lege* è finalizzata alla formazione di una strumentazione, di cui viene riconosciuto il carattere urbanistico, nonostante la particolare valenza ambientale e le interconnessioni che giustificano un modello organizzativo improntato al principio di leale cooperazione tra Stato e regioni (cfr. Corte costituzionale, 24-27 giugno 1986, n. 151).

Orbene, siffatti vincoli sono stati riconosciuti compatibili con i precetti costituzionali, sotto il duplice profilo della tutela della proprietà privata e del principio di uguaglianza, solo sul presupposto necessario della prefissione di un ragionevole limite di tempo per l'operatività del divieto, destinato a decadere qualora lo strumento esecutivo non sia tempestivamente approvato. Ciò ha, appunto, indotto a ritenere tuttora vigente l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui stabilisce un limite quinquennale alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali comunque comportanti vincoli di inedificabilità (cfr. Corte costituzionale, 27 aprile-12 maggio 1982, n. 92; c.s., ad. plen., 2 aprile 1984, n. 7; Cass., ss.uu., 10 giugno 1983, n. 3987).

Non è superfluo sottolineare che l'adunanza plenaria del consiglio di Stato ha ritenuto, nella medesima decisione n. 7/1984 sopra citata, che i soggetti interessati sono legittimati a promuovere gli interventi sostitutivi ovvero ad agire in via giurisdizionale avverso il comportamento illegittimamente omissivo dell'amministrazione, senza che ciò eliminasse i sospetti di incostituzionalità di una interpretazione diversa della disciplina urbanistica.

Senonché, la dominante giurisprudenza — nel richiamarsi alle suddette considerazioni per giustificare, ora, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale in materia — afferma in sintesi che:

a) un termine *certus an*, sebbene *incertus quando*, è comunque fissato dalla legge, con riferimento all'adozione dei piani *ex art. 1-bis*;

b) l'ordinamento contempla gli strumenti per ottenere l'adempimento dell'obbligo di provvedere alla formazione della pianificazione paesaggistica.

Al riguardo, il collegio ritiene che le argomentazioni addotte per escludere ogni contrasto con l'art. 42 della Costituzione non siano del tutto convincenti.

Infatti, non solo è stato chiarito che, nelle materie coperte da riserva di legge, la mancata delimitazione temporale di un termine, riguardante l'esercizio di potestà autoritative che incidano su posizioni soggettive riconosciute e garantite dalla Costituzione, non è idonea a soddisfare l'obbligo del legislatore di «determinare in modo tassativo lo spazio di tempo» di assoggettamento del diritto; ma è stato altresì precisato che tale diritto «non può essere degradato ad interesse occasionalmente protetto in rapporto al dovere dell'amministrazione di esercitare correttamente (... il) potere» (cfr. Corte costituzionale, 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 41).

La fattispecie esaminata dal giudice delle leggi nella richiamata sentenza riguardava precetti costituzionali indubbiamente diversi, coinvolgendo, in tema di assolvimento del servizio militare di leva, il valore della «difesa della Patria» e quello della «libertà personale» (artt. 52 e 23 della Costituzione); e sarebbe incongruo prospettare nella specie un parallelismo od una graduazione con valori disomogenei, come quelli della «tutela del paesaggio» e della «proprietà privata» (artt. 9 e 42 della Costituzione).

Tuttavia sembra al collegio pur sempre valido, nel caso qui in esame, il principio di fondo che l'indeterminatezza temporale per l'esercizio di un potere non soddisfa, nonostante la tutela giurisdizionale, il dovere del legislatore di prevedere comunque termini tassativi, nelle materie coperte da riserva di legge.

Inoltre, è stato ribadito da ultimo che «l'esigenza di delimitare nel tempo l'esercizio della potestà espropriativa si pone con particolare vigore nell'ipotesi che la dichiarazione di pubblica utilità sia contenuta direttamente nella legge o si riferisca a determinate categorie di opere, quando manchi, cioè, uno specifico atto amministrativo che dichiari la pubblica utilità» (cfr. Corte costituzionale, 17-30 marzo 1992, n. 141).

Tale principio sembra invero applicabile non solo ai casi in cui la proprietà privata sia assoggettata a procedure finalizzate al trasferimento coattivo del diritto di proprietà, ma anche quando il perseguimento dell'interesse generale è affidato all'imposizione di vincoli che, sebbene non preordinati alla espropriazione in senso stretto, siano di intensità tale da comportare uguale sacrificio per le posizioni soggettive interessate.

Sotto altro profilo, la prevalente giurisprudenza assume l'insussistenza di dubbi sulla costituzionalità della norma impugnata, dal momento che i vincoli correlati alla protezione del paesaggio non hanno carattere espropriativo, poiché corrispondono a caratteristiche intrinseche dei beni tutelati.

L'affermazione di principio, pur condivisa nei suoi presupposti (cfr. Corte costituzionale, 9-29 maggio 1968, n. 56; 23 aprile-6 maggio 1976, n. 106, nonché da ultimo Corte costituzionale, 11-20 luglio 1990, n. 344), non appare del tutto pertinente ed applicabile alla fattispecie in esame.

I beni dotati di particolare interesse ambientale subiscono, invero, i limiti immanenti al regime che ne disciplina l'utilizzo e la disponibilità, ed in tale ambito si può convenire che i vincoli sanciti dalla legge sono immanenti alla natura del bene. In altre parole, la fruizione del bene ambientale è condizionata *ab origine* dalla concorrenza sul medesimo oggetto dell'interesse dominicale connesso alla sua utilità individuale e dell'interesse pubblico connesso alla concomitante utilità sociale, in armonia con il disposto del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione.

Tali considerazioni, tuttavia, sicuramente riferibili al regime ordinario dei beni tutelati, non si attagliono pienamente a misure di carattere dichiaratamente eccezionale. In sostanza il divieto assoluto di immodificabilità, nella logica della legge, non corrisponde tanto ad una esigenza di tutela del bene in sé, perché tale funzione era e continua ad essere assolta dagli accertamenti e dalle valutazioni demandate all'amministrazione, allorché quest'ultima è chiamata a verificare la compatibilità di possibili modifiche dello stato dei luoghi vincolati. Sia la disciplina della legge n. 1497/1939, ma anche quella della legge n. 431/1985, prevedono tuttora la possibilità per il proprietario di disporre del bene, purché gli interventi siano debitamente autorizzati. Il vincolo prodotto dalla certazione e declaratoria del pregio ambientale era e resta di tipo relativo in quanto l'inedificabilità è pur sempre la conseguenza dell'eventuale diniego dell'autorizzazione, statuito in via amministrativa sulla base di uno specifico accertamento istruttorio delle qualità estetiche e ambientali e di una apposita valutazione tecnico-discrezionale.

Per contro, il divieto assoluto di immodificabilità ha piuttosto una funzione strumentale di garanzia, strettamente finalizzata alla definizione di un nuovo sistema di governo globale e pianificato del territorio. L'effetto prodotto dai decreti di cui agli artt. 1-ter e 1-quinquies della «legge Galasso» non può essere considerato come una limitazione intrinseca alla natura dei beni, perché esule dal regime sostanziale di regolamentazione degli stessi, ed al contrario configura una misura di tipo cautelare, come tale necessariamente e tipicamente temporanea.

Del resto l'assolutezza della misura interdittiva non deriva da un concreto e specifico apprezzamento dell'autorità amministrativa, come per il vincolo relativo, ma assume caratteri di generalità e di astrattezza, su vaste zone territoriali, coincidenti in qualche caso con l'ambito di intere circoscrizioni comunali, in funzione di una specificazione della concreta portata del vincolo, sostanzialmente rinviata *sine die* al contenuto della futura pianificazione.

Tutto ciò porterebbe ad escludere che la salvaguardia *ex lege* possa essere assimilata, quanto alla possibilità di comprimere a tempo indeterminato e senza ristoro i diritti dominicali incisi dalla sua portata precettiva, ai vincoli relativi di edificazione che costituiscono il regime di appartenenza tipico delle bellezze naturali.

Va inoltre considerato un ulteriore aspetto. Il vincolo assoluto di immodificabilità corrisponde all'esigenza, fondamentale e vivamente avvertita nel tessuto sociale, di garantire, nella maniera più rigorosa, che il territorio non subisca alcun tipo di modifica durante il periodo necessario alla elaborazione di un nuovo disegno programmatico riguardante la protezione e la valorizzazione dell'ambiente. Non vi è dubbio che la drastica misura di salvaguardia — nell'ottica del legislatore, rispondente peraltro alla logica del comune buon senso — persegue concretamente un beneficio in una materia concernente valori di primaria rilevanza costituzionale. È però del pari riscontrabile che tale beneficio, come spesso accade, non è privo di corrispondenti costi sotto molteplici e non trascurabili aspetti, alcuni dei quali ugualmente di rilevanza costituzionale.

La immodificabilità del territorio implica la paralisi generalizzata, nelle aree in questione, di ogni iniziativa costruttiva e cioè l'inibizione, in primo luogo, dell'edilizia privata, che non sempre e necessariamente assume patologici caratteri speculativi, ma rappresenta anche un comparto imprenditoriale di importanza non marginale, in alcune zone, per investimenti e livelli occupazionali (art. 41 della Costituzione). Non solo: il blocco non può che riflettersi anche sull'edilizia residenziale pubblica e sulle possibilità di accesso dei cittadini alla proprietà dell'abitazione (art. 47 della Costituzione). Né vi sarebbe motivo di ritenere esclusi dal divieto imposto *ex lege*, in mancanza di specifiche contrarie disposizioni, gli interventi in materia di opere pubbliche (come asserito nella circolare ministeriale n. 8/1985): il che implica, evidentemente, riflessi su ampi e rilevanti settori dell'operatività amministrativa e delle attività economiche.

Orbene se il periodo di salvaguardia ha una sua delimitazione temporale nella legge, i costi sociali ed economici contrapposti ai benefici per il patrimonio ambientale sono riconducibili ad una precisa e trasparente scelta politica alla discrezionalità del legislatore.

Per contro, l'indeterminatezza, coniugata con l'assolutezza, del divieto risulta in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, dettato nell'art. 97 della Costituzione, nella misura in cui le autorità amministrative preposte alla tutela ambientale restano di fatto totalmente arbitri di determinare l'indefinita compressione di ogni altro interesse economico e sociale; e questo non già in base ad una responsabile e ponderata composizione di tutti gli interessi, di varia natura, interferenti nel piano, ma a causa della mera inerzia. In tal modo, la misura di salvaguardia non può più essere considerata come strumentale alla pianificazione, ma diviene sostanzialmente la ingessatura, non priva di oneri per i singoli e la collettività, delle inefficienze della pubblica amministrazione.

In conclusione non si palesa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui non prevede che il divieto di ogni modifica dell'assetto del territorio e di ogni opera comportante alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sia efficace non oltre il termine di cinque anni, previsto in via generale, per l'applicazione dei vincoli di inedificabilità, dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (così come eccepito dalla parte resistente), ovvero non oltre il termine del 31 dicembre 1986 sancito per l'approvazione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis dello stesso d.l. n. 312/1985.

La prospettata questione è altresì rilevante ai fini della decisione dei ricorsi, in quanto l'illegittimità costituzionale delle norme in questione determinerebbe l'infondatezza delle doglianze dedotte dai ricorrenti, concernenti la violazione degli articoli in esame e l'inosservanza di un vincolo assoluto di immodificabilità dei luoghi.

3. — Sotto altro profilo, la difesa della società controinteressata prospetta la illegittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del d.l. n. 431/1985, nella parte in cui non prevede la notificazione ai proprietari interessati per i decreti adottati ai sensi dell'art. 2 del d.m. 21 settembre 1984; e ciò per disparità di trattamento rispetto a quanto sancito nell'art. 1-ter del medesimo testo legislativo, che invece prescriverebbe la notificazione dei provvedimenti regionali recanti l'individuazione di aree assoggettate a misura di salvaguardia fino all'adozione dei piani di cui al precedente art. 1-bis.

Giova rilevare che tra l'art. 2 del d.m. 21 settembre 1984 e l'art. 1-ter del d.-l. n. 431/1985 vi è una sostanziale identità di presupposti e di finalità; a ciò non corrisponde, però, identità di procedure. Sull'argomento, entrambi i testi prevedono che «la notificazione (del vincolo avvenga) secondo le procedure (formalità) previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357». Tuttavia, nonostante la formulazione sostanzialmente identica, la portata dispositiva delle due disposizioni è solo apparentemente analoga.

Infatti, l'art. 2, secondo comma, del «decreto Galasso» prevede che i decreti adottati ai sensi del primo comma vengano comunque pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; tale disposizione ha evidentemente carattere innovativo, in quanto la legge n. 1497/1939 prevede, all'art. 4, tale forma di pubblicità unicamente per le cd. «bellezze d'insieme» di cui all'art. 1, nn. 3) e 4) della stessa legge, laddove, per le cd. «bellezze individue», contemplate nell'art. 1, nn. 1) e 2), sono invece prescritte, dall'art. 6, la notificazione in via amministrativa agli aventi titolo e la trascrizione nei registri immobiliari.

A parte ciò, non vi sono elementi per desumere che il terzo comma dell'art. 2 del «decreto Galasso» abbia del pari portata innovativa, nel senso di prescrivere sempre, unitamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la notificazione agli interessati, anche per i casi di individuazione di «bellezze d'insieme»: la disposizione, infatti, si limita a richiamare l'osservanza, quanto alla notificazione, della legge n. 1497/1939 e del relativo r.d. n. 1357/1940, ed è logico presumere che l'adempimento delle suddette formalità rimane circoscritto alle ipotesi in cui la stessa legge ne contempla la necessità.

In base alle sopra esposte considerazioni, questo collegio, nella sentenza parziale, ha ritenuto che il d.m. 28 marzo 1985 — concernente le aree oggetto del giudizio — riguardi una fattispecie di «bellezze d'insieme» e non sia, pertanto, assoggettato alle formalità previste per le «bellezze individue» dalla legge n. 1497/1939, richiamata dall'art. 2 del d.m. 21 settembre 1984, bensì alle forme di pubblicità sancite nell'art. 4 della stessa legge.

Nell'art. 1-ter della «legge Galasso» si prevede, invece, per i provvedimenti regionali unicamente la notificazione: in definitiva, mentre nel decreto ministeriale, l'innovazione consisteva nella pubblicazione dei decreti applicativi nella *Gazzetta Ufficiale*, tale adempimento non è contemplato nella legge. Ciò posto, la previsione concernente la notificazione dei provvedimenti regionali non avrebbe senso se non fosse riferita in via generale a tutti indistintamente gli atti di vincolo, senza distinzione tra bellezze «individue» e «d'insieme». La medesima espressione, quindi, nei differenti contesti normativi, acquista significato e portata differente.

Giova rilevare che le formalità del procedimento assumono una rilevanza non secondaria anche sul piano sostanziale, considerato sia il valore primario dell'interesse collettivo tutelato, sia la estensione dei vincoli imposti alla proprietà privata, sia la gravità sul piano sanzionatorio, nonché patrimoniale, delle conseguenze derivanti dalla violazione. Conseguentemente sembra innegabile che i soggetti che vantano diritti su beni assoggettati con i decreti di cui all'art. 1-quinquies, anteriori alla legge n. 431/1985, non aventi titolo alla notificazione del vincolo vengono a trovarsi in una posizione sostanzialmente deteriore, rispetto a quella dei soggetti, interessati ai beni individuati ai sensi dell'art. 1-ter, i quali, pur versando in analoghe condizioni di fatto e subendo gli stessi effetti di diritto, si avvantaggiano di strumenti specifici di legale conoscenza che realizzano indubbiamente una più elevata probabilità di cognizione effettiva degli atti costitutivi del vincolo.

Tanto considerato non si palesa manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale *in parte qua* dell'art. 1-quinquies del d.-l. n. 431/1985, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità sono, altresì, rilevabili d'ufficio:

a) con riferimento all'art. 24 della Costituzione. Infatti è stato di recente ribadito che «fa parte del diritto di difesa porre i soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver tempestiva conoscenza di tali atti, in modo da poter utilizzare nella loro interezza i temini legali di decadenza stabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame», sulla base di tale considerazione è stato ritenuto che l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* non sarebbe adeguata a soddisfare l'esigenza di effettiva conoscibilità dell'atto ai fini dell'esercizio di tale diritto, laddove non si evidenziano speciali ragioni per derogare al principio della notificazione nelle forme ordinarie (cfr. Corte costituzionale, 23 aprile-7 maggio 1993, n. 223; ed ancora Corte costituzionale, 10-14 dicembre 1990, n. 538);

b) con riferimento all'art. 97 della Costituzione. I principi di buon andamento ed imparzialità sarebbero infatti vulnerati dalla discriminazione esistente nelle forme di cognizione degli atti del procedimento e dalle minori garanzie connesse all'inadeguatezza dello strumento della pubblicazione rispetto a quello della informativa individuale (cfr., in materia analoga, c.s., sez. IV, ord. 18 marzo 1993, n. 312).

Gli esposti profili di incostituzionalità sono pertanto riferibili anche al citato art. 4 della legge n. 1497/1939, nella parte in cui non dispone la notificazione degli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, alla stregua di quanto previsto dal successivo art. 6 per gli elenchi delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1.

L'impugnazione va estesa all'art. 2 della medesima legge n. 1497/1939, atteso che, per costante giurisprudenza, la efficacia del vincolo è anticipata al momento della pubblicazione nell'albo dei comuni interessati dell'elenco all'uopo predisposto (cfr. c.s., ad. plen., 6 maggio 1976, n. 3; da ultimo, sez. VI, 25 gennaio 1990, n. 139).

Le prospettate questioni di legittimità costituzionale sono altresì rilevanti. La mancata notificazione alla società controinteressata, ovvero ai suoi danti causa, del d.m. 28 marzo 1985 renderebbe inapplicabile nei rispettivi confronti il divieto di inedificabilità. Pertanto le censure dedotte dai ricorrenti dovrebbero essere disattese, posto che la insussistenza della notifica è incontestata in punto di fatto ed emerge peraltro dallo stesso decreto impositivo del vincolo che, all'art. 5, richiama espressamente l'adempimento delle sole formalità previste dall'art. 4 della legge n. 1497/1939.

4. — Tutto ciò considerato, va disposta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulle questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale, siccome rilevanti e non manifestamente infondate, mandando la segreteria per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:*

*dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui non prevede che il divieto di ogni modifica dell'assetto del territorio e di ogni opera edilizia comportante alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici è efficace non oltre il termine di cinque anni, previsto per l'applicazione del divieto di inedificabilità dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, ovvero non oltre il termine del 31 dicembre 1986 sancito per l'approvazione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis dello stesso d.-l. n. 312/1985; ciò con riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;*

*dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui non prevede che il divieto ivi disposto per le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 si riferisce ai provvedimenti notificati secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; ciò con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;*

*degli artt. 2 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella parte in cui non dispongono la notificazione degli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della stessa legge, ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, alla stregua di quanto previsto dal successivo art. 6 per gli elenchi delle cose di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 1; ciò con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.*

*Ordina alla segreteria del tribunale amministrativo regionale di notificare la presente ordinanza a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della medesima segreteria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

Così deciso in Napoli, addì 2 giugno e 20 ottobre 1993, in camera di consiglio.

*Il presidente: BRIGNOLA*

*Il consigliere: D'ALESSANDRO*

*Il primo referendario estensore: DONADONO*

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1993 dalla Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale  
sul ricorso proposto da Feliziani Marco*

**Pensioni - Dipendenti civili dello Stato collocati a riposo anticipatamente rispetto al compimento della anzianità massima o dell'età limite per il collocamento a riposo - Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente - Mancata previsione del limite minimo degli emolumenti spettanti per l'attività in relazione alla quale tale decurtazione diviene operante - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze Corte costituzionale nn. 566/1989, 204 e 232 del 1992) - Deteriore trattamento dei dipendenti che si sono dimessi (per i quali vige il divieto di cumulo) rispetto ai dipendenti destituiti per assenza ingiustificata e ai dipendenti autonomi (per i quali detto divieto non sussiste).**

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, ultimo comma, sostituito dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22).

(Cost., artt. 3 e 36).

#### LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del 27 ottobre 1993 il consigliere relatore dott. Antonio De Troia e l'avv. Umberto Segarelli;

Visto il ricorso iscritto al n. 0136627 del registro di segreteria;

Visti gli atti della causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig. Feliziani Marco nato il 5 febbraio 1948 elettrivamente domiciliato presso l'avv. Umberto Segarelli con studio in Roma, via G.B. Morgagni, n. 2/A, contro il centro pensionistico della regione militare del Nord-Est, con sede in Padova, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento n. 4386/PQ/3088, in data 14 giugno 1990.

#### RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe l'amministrazione militare dispone nei confronti del maggiore dell'esercito Mario Feliziani — cessato dal servizio permanente a domanda e collocato in congedo assoluto — la sospensione del trattamento provvisorio di pensione, ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo introdotto dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79.

Tale sospensione — con decorrenza 1º giugno 1990 e salvo recupero degli assegni percepiti indebitamente da parte della competente direzione provinciale del Tesoro — era stata disposta a seguito di comunicazione dell'interessato di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di terzi (S.p.A. Friulia Lis di Udine) a far tempo dal 2 maggio precedente.

Contro tale provvedimento il Feliziani ha prodotto ricorso davanti a questa Corte in sede giurisdizionale — poi ampiamente integrato con memorie successive — deducendo la violazione dell'art. 10 della legge n. 7 del 1983 citata, in quanto tale norma troverebbe applicazione nei soli casi di pensionamenti «anticipati», e non pure in quelli (come nella specie) di fruizione di trattamento di pensione «normale» per anzianità di servizio.

Contestualmente il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ed il ripristino del trattamento provvisorio di quiescenza.

In via subordinata lo stesso ricorrente ha chiesto l'annullamento della domanda di cessazione dal servizio prodotta il 24 agosto 1988 nell'ipotesi che potesse ritenersi inficiata da errore di diritto, nonché l'annullamento di ogni atto conseguenziale posto in essere dal Ministero della Difesa, in correlazione alla cessazione avvenuta con effetto dal 16 marzo 1989.

All'udienza camerale del 16 dicembre 1991, la sezione adita, pronunciando sulla domanda di provvedimento cautelare, con ordinanza n. 78540 ha respinto l'istanza di sospensione di efficacia del provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti alla proc. gen. per la emissione delle conclusioni di merito sul ricorso principale.

Questa, con atto conclusionale del 7 maggio 1992, ha contrastato la linea ermeneutica esposta dal ricorrente in ordine all'art. 10 della legge n. 79/1983 confermando in tal modo la validità dell'interpretazione applicativa che di detta disposizione aveva dato questa Corte dei conti in sede di controllo (sez. controllo Stato, deliberazione n. 1408/1984) nel senso che i destinatari del generale divieto di cumulo tra pensione e retribuzione da lavoro dipendente, ivi previsto, sono stati individuati in tutti i soggetti che hanno inteso risolvere il loro rapporto di lavoro con atto volontario in un momento che precede la maturazione dell'anzianità massima o il compimento dell'età limite, previste dall'ordinamento di appartenza.

Conseguentemente ha chiesto il rigetto del gravame prospettando dubbi sulla conformità della disposizione suindicata:

all'art. 4 della Costituzione per il severo limite che la disposizione pone alla libertà del singolo di svolgere attività lavorativa secondo la propria scelta e soprattutto le proprie disponibilità da intendersi anche come dispiegamento di energie ed attitudini che consentano di perseguire meglio il fine del progresso indicato dallo stesso precezzo costituzionale;

all'art. 36 perché, essendo la pensione retribuzione differita, la sua obliterazione per il periodo corrispondente all'esercizio di attività di lavoro dipendente, fa cadere la corrispondente fra pensione e retribuzione producendo lo squilibrio del sinallagma costituzionalmente garantito.

In data 28 agosto 1992 il ricorrente ha depositato una terza memoria aggiuntiva insistendo per l'accoglimento del ricorso e in subordine, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del più volte citato art. 10 della legge n. 79/1983 per contrasto con:

l'art. 36 sia per gli stessi motivi indicati dalla procura generale, sia perché lo stesso implica la decurtazione del complessivo trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata in relazione al quale tale decurtazione diventa operante;

l'art. 3 per disparità di trattamento, ai fini del divieto di cumulo:

a) fra dipendenti statali già in servizio prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, ma collocati in quiescenza a domanda con decorrenza anteriore o successiva all'entrata in vigore della stessa norma;

b) tra pensionati statali a seconda che svolgano, nella vita privata successiva al pensionamento, una attività di lavoro autonomo o percepiscano una retribuzione di lavoro dipendente;

c) tra gli stessi dipendenti statali pensionati prima del compimento del limite di età, a seconda che abbiano presentato domanda formale oppure si siano assentati arbitrariamente dall'ufficio oltre il termine massimo tollerato, determinando la decaduta dall'impiego;

l'art. 53 perché determina una misura in favore del bilancio dello Stato assimilabile ad un vero e proprio prelievo fiscale alla fonte, disposto indipendentemente dalla capacità contributiva del soggetto e dai criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, tale da annullare completamente il pagamento di una somma già liquidata a titolo di pensione.

All'udienza del 12 ottobre 1992 l'avv. Umberto Segarelli, al quale il Feliziani aveva conferito mandato defensionale e rappresentanza processuale con atto a firma autenticata per notaio Mario Bronzin, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, confermando, in via subordinata i sospetti di illegittimità costituzionale prospettati con la terza memoria.

La procura, premessa la non necessità di procedere alla notifica delle proprie conclusioni all'avvocatura generale dello Stato, stante il silenzio in merito dell'art. 75 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, ha eccepito l'illegittimità costituzionale di detta norma in quanto in contrasto con l'art. 24 secondo comma della Costituzione ed in subordine ha confermato le conclusioni scritte.

In ordine alla prospettata eccezione la Sezione, rilevato che la facoltà delle parti di sollevare nel corso di un procedimento giurisdizionale la questione di legittimità di una norma di legge deve essere esercitata, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 mediante apposita istanza scritta, con ordinanza n. 80715 ha dichiarato irrituale e, pertanto, inammissibile la questione proposta oralmente dal rappresentante del p.m. ha ordinato al proc. gen. di procedere alla notifica dell'atto scritto di requisitoria depositato nella segreteria della sezione al centro pensionistico della regione militare Nord-Est, con sede a Padova, presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma.

Dopo l'esecuzione del disposto adempimento di rito, all'udienza del 27 ottobre 1993 l'avv. Umberto Segarelli, richiamando anche le ulteriori argomentazioni prospettate con la quarta memoria difensiva depositata in data 9 ottobre 1993, ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente riconoscimento del diritto del Feliziani a godere del trattamento pensionistico normalmente conseguito, chiedendo il ripristino del pagamento della pensione, dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità a decorrere dell'avvenuta sospensione nonché il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria oltreché l'indennizzo di ogni spesa processuale e di patrocinio.

In subordine ha insistito nei profili di non manifesta infondatezza del contrasto del citato art. 10 ultimo comma con gli artt. 3, 4, 36 e 53 della Costituzione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — L'art. 10 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17 recante misure per il contenimento del costo di lavoro e per favorire l'occupazione, così come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, stabilisce, all'ultimo comma, che nei confronti dei soggetti fruenti pensionamento anticipato opera il divieto di cumulo tra pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro previsto dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Con tale richiamo il legislatore ha inteso estendere anche al settore pubblico il principio del divieto del cumulo pensione-retribuzione previsto dall'ordinamento dell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'I.N.P.S.

In ordine all'ambito applicativo di detta disposizione questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. sezione controllo del 28 settembre 1984, n. 1480; sez. IV giurisdizionale pensioni militari n. 78401 del 25 novembre 1991) che il divieto di cumulo tra pensione e stipendio ivi previsto, trova applicazione soltanto nei riguardi di coloro i quali vengono a cessare dal servizio a seguito della manifestazione di volontà espressa con l'atto di dimissioni prodotta dall'impiegato prima del limite minimo di servizio richiesto per la maturazione del diritto a pensione o prima del limite massimo, di servizio o di età, previsto dall'ordinamento di appartenza.

Detta interpretazione applicativa, ad avviso della sezione, resta tuttora valida, essendo la sola che aderisce al fondamentale canone ermeneutico della totalità secondo cui le disposizioni della legge devono essere nel loro insieme considerate coerenti.

Né la portata soggettiva della disposizione dell'art. 10 n. c. legge n. 79/1983 risulta modificata, come sostiene la parte ricorrente, dalla sopravvenuta legge 18 aprile 1986, n. 120, di conversione del d.l. 28 febbraio 1986.

Quest'ultima legge, con la norma che è pure collocata all'art. 10, ha esteso le disposizioni sulla determinazione e computo della indennità integrativa speciale — applicabile in base al corrispondente articolo della legge 79/83 (art. 10 dal primo al quarto comma) ai soli casi di cessazione anticipata per atto volontario — a tutti i restanti casi di pensionamento anticipato con la sola eccezione delle ipotesi per morte ed invalidità totale.

Ed è di ongi evidenza — come esattamente rilevato dalla parte pubblica — che siffatta estensione è giuridicamente ininfluente sulla portata del divieto del cumulo, sancita dal settimo comma dell'art. 10 della ripetuta legge n. 79/1983.

Tale generale portata precettiva della legge in esame trova poi conferma ove la legge stessa venga considerata in relazione al problema pratico-giuridico che con essa si è inteso tendenzialmente risolvere e quale è reso palese dalla sua intestazione: il problema cioè di apprestare strumenti per il contenimento del costo del lavoro e misure a favore dell'occupazione.

Ed in particolare, in funzione di quest'ultima finalità, appare chiaro l'intento di porre in essere un sistema volto a disincentivare la prosecuzione di attività di lavoro dipendente da parte di soggetti titolari di pensione di anzianità, per tutelare l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti non ancora occupati.

La dogianza del ricorrente che sostiene l'inapplicabilità del divieto di cumulo nella fattispecie qui considerata sarebbe, quindi, da disattendere in tale punto perché priva di fondamento.

2. — Però sia il ricorrente che il rappresentante del p.m. hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 ultimo comma della legge di conversione 21 marzo 1983, n. 79 che ad un attento esame si rivela manifestamente infondata in riferimento ad alcuni parametri costituzionali.

Così non fondato si appalesa il profilo di illegittimità prospettato con riferimento all'art. 4 della Costituzione, per il severo limite che la citata norma ordinaria pone alla libertà del singolo di svolgere attività lavorativa secondo propria scelta, e ciò nella considerazione che la limitazione che detta disposizione impone è riconducibile alla scelta opzionale impone è riconducibile alla scelta opzionale del soggetto che, ponendosi in pensione in anticipo, ha volontariamente accettato anche la limitazione che l'ordinamento ha posto all'esercizio del diritto al lavoro. Inoltre l'art. 4 della Costituzione consacra il principio di libertà dell'attività lavorativa, ma questa libertà trova contemporamenti al contatto di sfere concorrenti che siano ugualmente meritevoli di protezione costituzionale. Infatti il principio della tutela del diritto al lavoro può essere soggetto — come nel caso di specie — a limiti imposti dal perseguimento di fini sociali che il legislatore può di volta in volta valutare e considerare preminenti sugli interessi individuali.

3. — Pure infondata si appalesa il profilo di contrasto dell'art. 10 ultimo comma sopra citato rispetto all'art. 53 della Costituzione.

Più volte la Corte costituzionale ha rilevato (da ultimo sentenza 439/1985) la non pertinenza del richiamo all'art. 53 in quanto quella contributiva previdenziale non è un'imposizione tributaria vera e propria di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori.

Inoltre la circostanza che chi ha fruito di un pensionamento anticipato non ottiene alcun beneficio dai contributi versati sulla retribuzione qualora intraprenda un rapporto di lavoro subordinato non implica violazione dell'art. 53, ma si giustifica con il principio di mutualità che è a fondamento del sistema assicurativo pensionistico statale.

4. — Anche infondata si appalesa il riferimento all'art. 3 della Costituzione, fatto dal ricorrente, nella considerazione che il suindicato art. 10 ultimo comma discriminerebbe *ratione temporis* fra pensionati lesi dal divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione e gli altri pensionati in identica situazione.

In merito la sezione rileva che è insegnamento costante della Corte costituzionale che «non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti temporali diversi, perché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni che concernono sia gli stessi soggetti sia altri componenti l'aggregato sociale» (sentenze nn. 209/1988, 618/1987, 169/1986, 322/1985, 38 e 238/1984, 122/1980, 138 e 65/1979, 138/1977, 92/1975 e 57 del 1973; ordinanze nn. 602, 367, 322, 171, 159, 101 del 1987).

Diversamente ragionando, poiché è connaturato alla generalità delle leggi una demarcazione temporale, «potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di ciascuna di esse perché la data di entrata in vigore fissata dal legislatore secondo la specifica previsione costituzionale (art. 73 ultimo comma della Costituzione), discrimina tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in relazione del mero dato cronologico» (Corte costituzionale n. 322/1985).

Deve, pertanto, affermarsi che il decorso del tempo unito al sopraggiungere di nuove normative, rende dissimili e perciò non comparabili ai fini della verifica della violazione del principio di uguaglianza, situazioni giuridiche soggettive in precedenza omogenee.

5. — Diverso è l'avviso della sezione in ordine agli altri profili di illegittimità sollevati dal ricorrente e dalla parte pubblica.

Così non manifestamente, infondata, si appalesa la eccezione di illegittimità della disposizione normativa suindicata per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la stessa, con la previsione del divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione conseguente a lavoro subordinato, dà vita ad un ingiustificato trattamento differenziato rispetto ai pensionati che svolgono attività di lavoro autonomo. Tale diversità di disciplina, ancorché riconducibile alla diversa posizione giuridica di chi ne è destinatario, non risponde — ad avviso del Collegio — a «ragionevolezza» proprio perché si basa su una diversificazione di situazioni che non si appalesa giustificata alla luce della ratio del divieto che si rifà a finalità d'ordine sociale, politico ed economico di portata generale quali emergono dalla stessa intestazione della legge in esame mirante ad apprestare strumenti per il contenimento del costo del lavoro e misure a favore dell'occupazione.

Inoltre, poiché là norma di cui all'art. 10 ed il divieto di cumulo ivi previsto si riferiscono solamente all'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di impiego conseguente alla dichiarazione di dimissione, balza evidente la disparità di trattamento rispetto agli impiegati che, essendosi assentati arbitrariamente dall'ufficio oltre il tempo massimo tollerato, siano incorsi nella decadenza dall'impiego.

È infatti evidente ed arbitraria la differenziazione posta dal legislatore fra colui che, dichiarato decaduto, gode di trattamento pensionistico, ancorché svolga attività retribuita alla dipendenza di terzi, e colui che trovandosi nella identica situazione, si vede opporre il divieto di cumulo previsto dalla normativa vigente, per aver presentato la dichiarazione di dimissioni.

Concludendo, gli elementi di diversità che caratterizzano le suindicate situazioni non giustificano, in un quadro di ragionevolezza finalisticamente correlato allo scopo della norma, una scelta, di moduli normativi diversificati e ciò perché «nel giudizio di razionalità di una certa disciplina non si deve guardare soltanto alla posizione formale di chi ne è destinatario, ma anche alla funzione od allo scopo a cui essa è preordinata (cfr. sentenza della Corte costituzionale nn. 132/1984, 43/1987, 55/1989); e nel caso in esame proprio lo scopo del divieto di cumulo, quale fatto palese della ratio della norma, richiederebbe, sulla base della omogenità delle situazioni poste a raffronto, una disciplina unitaria delle stesse.

Mentre l'attuale regolamentazione del divieto di cumulo *de quo* evidenzia, attraverso l'articolazione di un quadro diversificato di situazioni fattispecie, una carenza di corrispondenza logica del meccanismo normativo predisposto rispetto agli obiettivi da perseguire, con la conseguenza che le suindicate differenziazioni portano ad avvantaggiare ingiustamente l'impiegato decaduto rispetto a quello dimissionario ed il pensionato che svolge attività di lavoro autonomo rispetto a quello che percepisce una retribuzione di lavoro dipendente.

6. — Sia la parte pubblica che il ricorrente insistono, poi, particolarmente su quel preceitto dell'art. 36 della Costituzione, secondo il quale «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». La sospensione del trattamento pensionistico per il periodo di tempo corrispondente all'esercizio di attività di

lavoro dipendente (operata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 10 ultimo comma della legge di conversione n. 79/1983), costituisce — secondo entrambe le parti processuali — un *vulnus* del suindicato paradigma costituzionale in quanto sopprime la pensione che è retribuzione differita e che, per sua natura, è anelastica *ope constitutionis* per la suindicata necessaria corrispondenza fra prestazione e corrispettivo. Inoltre, secondo il ricorrente, la citata norma si pone in contrasto con l'art. 36 della Costituzione in quanto implica la decurtazione del trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata in relazione al quale tale decurtazione diventa operante.

In merito la Sezione rileva che la Corte costituzionale con sentenza n. 155 del 1969 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238 lettere *a* e *b*) e l'art. 20 lettera *b*) del d.P.R. n. 488/1968 nella parte in cui disponevano che le pensioni di vecchiaia non erano cumulabili con la retribuzione.

Si faceva riferimento ad una fattispecie di divieto di cumulo totale sostanzialmente simile a quella prevista dal citato articolo 10 ultimo comma.

La Corte costituzionale in quell'occasione ha, però ritenuto, in via generale non contrastante con l'art. 36 e 28 della Costituzione la norma che riduce la misura del trattamento pensionistico quando, per effetto del lavoro del pensionato, esso viene a concorrere con la retribuzione che viene a ridurre l'esigenza previdenziale in funzione della quale è predisposta la provvidenza pensionistica.

E, in linea con siffatto orientamento ermeneutico, la Corte costituzionale ha, in più occasioni, affermato il principio che la diminuzione del trattamento di quiescenza può essere giustificata e risultare compatibile con il principio dell'art. 36 primo comma della Costituzione, solo se correlata ad una retribuzione che ne giustifichi la misura. Con la conseguenza che non sono legittime norme che implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale la decurtazione diventa operante (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 566/1980, 204/1992 e 232 del 1992).

Analoga questione ritiene il Collegio sussista nel caso in esame in cui si fa riferimento all'art. 10, ultimo comma, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 così come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79.

Infatti, in assenza della fissazione di detto limite in relazione al quale la sospensione del trattamento pensionistico diventa operante, la Sezione ritiene che si abbia un *vulnus* dell'art. 36 della Costituzione in quanto detto articolo non tiene alcun conto delle contribuzioni del dipendente, producendo, in tal modo, lo squilibrio del sinallagma costituzionalmente garantito: pensione-retribuzione.

D'altra parte per quanto i contributi servano per finalità che trascendono gli interessi di coloro che li versano ed abbiano carattere generale, essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali; il che vuol dire che il legislatore, in ogni caso, non può violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico e non tener conto effettivamente delle contribuzioni dei prestatori d'opera i quali non possono essere privati totalmente delle prestazioni (in questi termini Corte costituzionale n. 155/1963 e 173/1986).

Pertanto, ad avviso della sezione, il trattamento pensionistico, in presenza di una attività retribuita, può, in funzione del principio di mutualità che caratterizza l'attuale sistema normativo, essere compreso è la conseguente limitazione essere tipicizzata per categoria di soggetti, secondo una coerente valutazione discrezionale del legislatore, ma non può essere completamente soppresso, come, invece, dispone l'anzidetta norma.

La rilevanza della questione è di tutta evidenza in quanto la perdurante vigenza del divieto di cumulo di cui all'articolo impugnato, conferisce legittimità al provvedimento e impedisce l'accoglimento del ricorso.

#### *P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 10, ultimo comma del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, così come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, nonché dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella parte in cui dispongono il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente;*

*Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così provveduto in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 1993.

*Il presidente: PISCIOTTA*

94C0459

N. 223

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Ancona  
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Santilli Marino*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991.**

[Legge 24 dicembre 1983, n. 537 (*recte: 24 dicembre 1993*), art. 11, ventiduesimo comma].

(Cost., artt. 3, 38, 77, 101 e 104).

Ha emesso la seguente ordinanza.

Esaminati gli atti della causa iscritta al n. 37 R.G. Lavoro,

#### PREMESSO IN FATTO

che con sentenza del 5 novembre 1992 il pretore del lavoro di Ancona accoglieva il ricorso presentato da Santilli Marino nei confronti dell'I.N.P.S. e dichiarava il diritto del ricorrente — già titolare di pensione diretta integrata al minimo — all'integrazione al minimo anche della pensione di reversibilità maturata in epoca anteriore al 1983 nonché alla «cristallizzazione» di quest'ultima nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al suo progressivo riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione-base;

che l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del pretore assumendo che il riconoscimento della «cristallizzazione» della pensione di reversibilità avvenuto in primo grado sarebbe erroneo ed illegittimo in quanto l'art. 6 della legge n. 638/1983 andrebbe interpretato in senso diverso da quello fatto proprio dal pretore (cioè nel senso che la soppressione dell'integrazione determinerebbe, nel caso *de quo*, l'immediata riduzione del trattamento irrogato);

che in corso di giudizio è intervenuta la legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di Finanza Pubblica) che all'art. 11, n. 22 impone al giudice, con efficacia *ex tunc*, l'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 638/1983 — favorevole alle tesi dell'I.N.P.S. — già dichiarata contraria alla Costituzione dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 418/1991..

#### RITENUTO

che è opportuno sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537 in relazione agli artt. 3, 38, 101 e 104 Costituzione, essendo tale questione:

a) rilevante, in quanto la decisione della presente controversia comporta necessariamente l'applicazione della norma denunciata;

b) non manifestamente infondata in quanto la medesima norma risulta confliggere:

1. — con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole distinzione fra i titolari di una o più pensioni (per i primi continua ad essere prevista la «cristallizzazione» degli importi non più dovuti quando il diritto all'integrazione si perde per superamento dei limiti di reddito; per i secondi la soppressione dell'integrazione sulla seconda pensione determina l'immediata riduzione del trattamento) con conseguente esposizione, per i secondi, al pericolo di perdita dei mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Invero la norma in questione ripropone una interpretazione già rigettata dal giudice delle leggi (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 418/1991, la quale nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 463/1983, ha ribadito che, successivamente alla data del 30 settembre 1983, «il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinato ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica») e quindi appare essa stessa incostituzionale in relazione ai medesimi parametri fatti oggetto della citata pronuncia;

2. — con gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto il legislatore imponendo una interpretazione vincolante difforme da quella consolidatasi nella giurisprudenza sia di legittimità che del giudice delle leggi, infligge un *vulnus* alla autonomia ed indipendenza della magistratura, ledendone l'autonomia funzionale (c.d. riserva di giurisdizione);

P. Q. M.

*Visti gli art. 135 della Costituzione, I della legge costituzionale nn. I/1948, 23 della legge n. 87/1953 e 295 del c.p.c.;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1983, n. 537 per contrasto con gli artt. 3, 38, 77, 101 e 104 della Costituzione;*

*Rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Ancona, addì 14 gennaio 1994.

*Il presidente: CASABLANCA*

94C0460

N. 224

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal Pretore di Brescia  
nel procedimento civile vertente tra Cavagnini Lucia e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Motivazione della non manifesta infondatezza *per relationem* con riferimento alla ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 26 maggio 1992, con la quale analoga questione è stata sollevata nei confronti del precedente non convertito d.-l. n. 293/1992, contenente identica disposizione.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. n. 3206/93 in materia di previdenza, promossa da Cavagnini Lucia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Andrea Manerba, il quale la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma, in persona del suo commissario straordinario protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Pomeis, in forza di mandati alle liti a rogito del notaio Lupo di Roma del 7 ottobre 1993, elettivamente domiciliato in Brescia, via Cefalonia n. 49, presso la sede del medesimo istituto, convenuto nella pubblica udienza del 26 gennaio 1994;

Visti gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Visto l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993;

Visto l'art. 6, settimo comma, della legge 11 novembre 1983, di conversione con modifiche del d.-l. 12 settembre 1983;

Vista la sentenza n. 418 della Corte costituzionale emessa il 6 novembre 1991;

Visti gli artt. 131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevato che, nel giudizio promosso dall'attrice Cavagnini Lucia contro l'I.N.P.S. con ricorso depositato in cancelleria in data 14 luglio 1993 per il riconoscimento del diritto alla «cristallizzazione» del complessivo trattamento pensionistico indiretto, integrato al minimo, spettante alla data del 30 settembre 1983 per il periodo successivo, deve trovare applicazione la disposizione dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, in

quanto l'istituto convenuto ha evidenziato che in base a tale norma è preclusa qualsivoglia interpretazione che affermi per il periodo successivo al 30 settembre 1983 il diritto alla «cristallizzazione» dei trattamenti pensionistici integrati al minimo liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 638/1983.

Rilevato che la Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza emessa il 26 maggio 1992 nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cristiani Eleonora ha dichiarato ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, della Costituzione, e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto legge 12 settembre 1983 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293;

Rilevato che la norma, art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293/1992, sospettata d'incostituzionalità nella predetta ordinanza della Corte di cassazione è stata riprodotta, identica, nell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993;

Ritenuta sussistente nel presente giudizio la rilevanza della questione di costituzionalità sopra evidenziata, non potendo la domanda attrice essere decisa, se non a seguito della pronuncia della Corte costituzionale;

Richiamate integralmente le argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione nell'ordinanza del 26 maggio 1992 (qui allegata), per quanto di direttamente relativo alla disposizione dell'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293 del 20 maggio 1992 (successivamente più volte reiterato, sino al d.-l. n. 345 del 21 luglio 1992, del quale è stato respinto il disegno di legge n. 1339 di conversione in legge, ai sensi dell'art. 96-bis, terzo comma, del regolamento della Camera nella seduta del 6 agosto 1992), riprodotta identica nell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993;

Ritenuto inoltre, necessario l'esame e la valutazione della Corte costituzionale sulla razionalità della disposizione in ordine alla quale viene sollevata d'ufficio la questione di costituzionalità, con riferimento alla reiterazione dei numerosi decreti legge, mai convertiti in legge, contenenti la stessa, identica, disposizione del detto art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993;

#### P. Q. M.

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio promosso da Cavagnini Lucia;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Brescia, addì 26 gennaio 1994

Il presidente: ONNI

94C0461

#### N. 225

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal Pretore di Brescia  
nel procedimento civile vertente tra Boniotti Angela e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Motivazione della non manifesta infondatezza *per relationem* con riferimento alla ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 26 maggio 1992, con la quale analoga questione è stata sollevata nei confronti del precedente non convertito d.-l. n. 293/1992, contenente identica disposizione.**

(Legge 14 novembre 1992, n. 432, art. 4; d.-l. 19 settembre 1992, n. 384; d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. n. 3393/93 in materia di previdenza, promossa da Boniotti Angela, elettrivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Andrea Manerba, il quale la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma, in persona del suo presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Pomeis, in forza di mandati alle fiti a rogito del notaio Lupo di Roma del 7 ottobre 1993, elettrivamente domiciliato in Brescia, via Cefalonia n. 49, presso la sede del medesimo istituto, convenuto nella pubblica udienza del 26 gennaio 1994;

Visto l'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 432, di conversione del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384;

Visto l'art. 6 del d.-l. n. 103 del 29 marzo 1991, convertito nella legge 1º giugno 1991, n. 166;

Visto l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970;

Visto l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993;

Visti gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Visto l'art. 6, settimo comma, della legge 11 novembre 1983, di conversione con modifiche del d.-l. 12 settembre 1983;

Vista la sentenza n. 246 della Corte costituzionale emessa il 3 giugno 1992;

Vista la sentenza n. 418 della Corte costituzionale emessa il 6 novembre 1991;

Visti gli artt. 131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevato che, nel giudizio promosso dall'attrice Boniotti Angela contro l'I.N.P.S. con ricorso depositato in cancelleria in data 27 luglio 1993 per il riconoscimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione indiretta sino al 30 settembre 1983 e conseguente «cristallizzazione» del complessivo trattamento pensionistico spettante alla predetta data per il periodo successivo, devono trovare applicazione le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 432/1992 e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, in quanto l'istituto convenuto ha formalmente eccepito, da un lato, l'intervenuta decadenza della possibilità di proporre azione giudiziaria per essere ormai decorso il termine di tre anni introdotto dalla nuova norma della legge n. 432/1992, la quale ha in tal senso modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, mentre dall'altro lato ha evidenziato che in base al ventiduesimo comma dell'art. 11 della legge n. 537/1993 è preclusa qualsivoglia interpretazione che affermi per il periodo successivo al 30 settembre 1983 il diritto alla «cristallizzazione» dei trattamenti pensionistici integrati al minimo liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 638/1983.

Rilevato che con ordinanza in data 13 maggio 1993, nel procedimento tra Zeni Angela e l'I.N.P.S., questo pretore ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di conversione del d.-l. 19 settembre 1992 n. 384, emanata il 14 novembre 1992 al n. 432 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Rilevato che nella medesima ordinanza è stata sollevata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. n. 103/1991, sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione e, inoltre, all'art. 38;

Rilevato che la Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza emessa il 26 maggio 1992 nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cristiani Eleonora ha dichiarato ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, della Costituzione, e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293;

Rilevato che la norma, art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293/1992, sospettata d'incostituzionalità nella predetta ordinanza della Corte di cassazione è stata riprodotta, identica, nell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993;

Ritenuta sussistente nel presente giudizio la rilevanza delle questioni di costituzionalità sopra evidenziate, non potendo le domande della ricorrente essere decise, se non a seguito della pronuncia della Corte costituzionale;

Richiamate integralmente le argomentazioni svolte nella propria ordinanza (allegata in copia) e quelle sviluppate dalla Corte di cassazione nell'ordinanza del 26 maggio 1992 (anch'essa allegata), per quanto di direttamente relativo alla disposizione dell'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293 del 20 maggio 1992 (successivamente più volte reiterato, sino al d.-l. n. 345 del 21 luglio 1992, del quale è stato respinto il disegno di legge n. 1339 di conversione in legge, ai sensi dell'art. 96-bis, terzo comma, del regolamento della Camera nella seduta del 6 agosto 1992), riprodotta identica nell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993; ...;

Ritenuto inoltre, quanto mai necessario un esame complessivo da parte della Corte costituzionale di tutte le disposizioni in ordine alle quali viene sollevata d'ufficio la questione di costituzionalità, poiché deve essere valutata la stretta connessione tra le disposizioni in tema di decadenza e quella, specifica, in tema di «cristallizzazione», giacché dall'esame congiunto emerge chiaramente la volontà del legislatore di eliminare il diritto alla cristallizzazione, o indirettamente tramite la normativa in tema di decadenza (come è già stato evidenziato da questo pretore nell'ordinanza del 13 maggio 1993), o direttamente con la norma di interpretazione autentica dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993: a giudizio di questo pretore, infatti, tale volontà del legislatore appare, con riferimento alla reiterazione dei numerosi decreti legge, mai convertiti in legge, contenenti la stessa, identica, disposizione del detto art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, sintomo di irrazionalità dell'intera normativa qui esaminata;

**P. Q. M.**

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di conversione del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, emanata il 14 novembre 1992 al n. 432 in relazione all'art. 3 della Costituzione;*

*Solleva, altresì, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 103/1991, sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione e, inoltre, all'art. 38;*

*Solleva, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio promosso da Boniotti Angela;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Brescia, addì 26 gennaio 1994

*Il pretore: ONNI*

94C0462

**N. 226**

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1994 dal Pretore di Campobasso nel procedimento civile vertente tra Capozio Corrado e l'I.N.P.S.*

**Previdenza ed assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Contributi di malattia per i pensionati con trattamento pensionistico superiore ai diciotto milioni annui lordi - Irrazionalità e violazione del principio di capacità contributiva a causa della statuizione di un'aliquota fissa senza prevedere né un aumento dell'aliquota stessa all'aumentare del reddito, né un abbattimento dell'imponibile pari alla quota esente, né un analogo meccanismo per fasce di reddito e/o scaglioni tale da preservare adeguata proporzionalità tra il reddito lordo e il reddito netto dopo l'applicazione del contributo.**

(Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, tredicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

**IL PRETORE**

Letti gli atti del procedimento in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritto al n. 3785/1992 r.g.l., promosso da Capozio Corrado contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale con ricorso depositato il 22 ottobre 1992, ed a scioglimento della riserva che precede;

Rilevato che il ricorrente, titolare di pensione I.N.P.S. categoria VO di importo annuo superiore a 18 milioni, ha dedotto l'illegittimità dell'estensione dell'obbligo del versamento del contributo sanitario anche ai pensionati, operato dall'art. 5, tredicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed ha chiesto nel merito la condanna dell'istituto al rimborso della somma trattenuta a detto titolo, prospettando altresì l'incostituzionalità della norma citata per violazione degli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione;

**O S S E R V A**

Il contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la cui applicazione è stata estesa, dall'art. 5, tredicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, anche ai trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore ai 18 milioni di lire costituisce senza dubbio una prestazione patrimoniale imposta *ex art. 23* della Costituzione.

Il presunto materiale del contributo è costituito da un fatto avente rilevanza economica (possesso di redditi) e non deriva da un semplice meccanismo di forma mutualistica fondato sulla ripartizione di oneri.

Con l'assoggettamento alla contribuzione anche dei trattamenti pensionistici di importo superiore a L. 18.000.000, la base imponibile del contributo risulta quasi per intero coincidente con il reddito complessivo lordo determinato *ex art. 8* del t.u.ir., ai fini dell'Irpef per l'anno cui il contributo stesso si riferisce:

i redditi da lavoro dipendente e da pensione oltre 18.000.000 scontano il contributo mediante il meccanismo delle trattenute sulla corresponsione periodica (mensile) dell'emolumento;

gli altri redditi rilevanti ai fini Irpef (dominicali ed agrari dei terreni, di fabbricati e di capitale di importo complessivo superiore a L. 4.000.000, di lavoro dipendente e di pensione non assoggettati a contribuzione periodica, di impresa e di lavoro autonomo, ivi compresi quelli derivanti dall'esercizio di attività di collaborazione coordinata e continuativa e redditi diversi) costituiscono base imponibile per il calcolo del contributo, in sede di dichiarazione annuale dei redditi;

Solo i redditi da pensione inferiori a 18 milioni e quelli da terreni, fabbricati e capitale complessivamente inferiori a L. 4.000.000 restano esenti da contribuzione.

I meccanismi di dichiarazione, accertamento e riscossione del contributo e le relative sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi ed il contributo, a decorrere dall'anno 1992, è dovuto, sulla base degli imponibili stabiliti dalla legge n. 41/1986 per il medesimo anno; cosicché l'anno di competenza del contributo al s.s.n. coincide oramai con quello dell'Irpef (art. 14, primo e secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Nel sistema così delineato si rinvengono, ad avviso di questo giudicante, i presupposti di una indistinta imposizione, di carattere spiccatamente tributario, cosicché l'assorbimento delle contribuzioni relative alla sicurezza sociale nel sistema tributario appare, se non compiuto, quantomeno pervenuto a connotazioni irreversibili e tali da abbracciare, attraverso le varie forme concrete di percezione del contributo, praticamente tutte le fonti produttive di reddito della persona fisica.

Le affinità quasi globali di struttura del contributo al s.s.n. con il sistema delle imposte, sia in relazione al presupposto di imposizione che in merito agli effetti obbligatori che ne discendono, comporterebbe quindi la sottoposizione della normativa regolante la fattispecie dedotta nel presente giudizio ai limiti costituzionali di carattere sostanziale segnati dall'art. 53 della Costituzione.

Orbene, appare confligente con i principi della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario il meccanismo impositivo delineato dall'art. 5, tredicesimo comma, della legge n. 407/1990, che fissa l'unico discriminio nella soglia dei 18.000.000 annui di trattamento pensionistico lordo, assoggettando all'imposizione, in caso di superamento del limite, l'intero reddito con aliquota fissa, senza prevedere né un aumento dell'aliquota all'aumentare del reddito, né un abbattimento dell'imponibile pari alla quota esente, né analogo meccanismo per fasce di reddito e/o scaglioni, tale da preservare adeguata proporzionalità tra il reddito lordo, ed il reddito netto dopo l'applicazione del contributo; specialmente per coloro che percepiscono pensioni di poco superiori alla soglia dei 18 milioni annui.

In tale ottica l'art. 5, tredicesimo comma, della legge n. 407/1990 solleva dubbio di conflittualità altresì con l'art. 3 della Costituzione risultando inserito in un sistema normativo disorganico e disarticolato, frammentario e caratterizzato dall'irrazionale imposizione criptotributaria indiscriminata ad aliquota fissa, ed essendo in definitiva l'art. 53 della Costituzione un meccanismo specifico di realizzazione ed attuazione concreta del principio di egualianza attraverso il trattamento differenziato di situazioni diverse, a seconda del livello di reddito del contribuente.

La questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente va quindi ritenuta non manifestamente infondata, oltreché rilevante, atteso che la norma di cui all'art. 5, tredicesimo comma, della legge n. 407/1990 costituisce il presupposto della ritenuta contributiva operata dall'I.N.P.S. sul trattamento pensionistico del ricorrente.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, tredicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nella parte in cui ha introdotto e stabilito a decorrere dal 1º gennaio 1991 l'applicazione a carico di coloro che beneficiano di trattamento pensionistico di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Campobasso, addì 16 febbraio 1994

*Il pretore: MORANTE*

94C0463

TOMO N. 227

*Ordinanza emessa il 12 novembre 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Ivrea sul ricorso proposta da Mondini Paola contro l'ufficio del registro di Cuorgnè ed altra*

**Imposte in genere - Imposta straordinaria su particolari beni (nella specie: motociclo di potenza superiore a 6 cv.) pari a cinque volte la tassa automobilistica erariale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri beni, sicuramente elitari, come le autovetture di potenza fiscale inferiore a 20 cv. e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza superiore a 10 metri, escluse dall'imposta, e autovetture di potenza superiore ai 20 cv. e imbarcazioni da diporto a motore oltre i 12 e i 15 metri gravate nella misura di solo tre volte la tassa automobilistica erariale - Lesione del principio di imposizione tributaria in ragione della capacità contributiva.**

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, primo comma, lett. *a-bis*, comma 2-*bis*, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3 e 53).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposta da Mondini Paola, nata a Cuorgnè il 14 dicembre 1967 resid. e domic. in Salassa, via Stazione n. 5 avverso uff. registro Cuorgnè e intend. fin. Torino, silenzio-rif. conseguente ad istanza rimborso imposta straordinaria automob. ex art. 8 della legge 14 novembre 1992, n. 438;

Letti gli atti;

Sentita la rappresentante della ricorrente sig.na Mondini Donatella (delega in atti);

Udito il relatore Ghiglieri sig. Oliviero;

#### RITENUTO IN FATTO

Col ricorso in esame la contribuente impugna il silenzio-rifiuto dell'ufficio del registro di Cuorgnè e dell'intendenza di finanza di Torino, conseguente ad istanza di rimborso della somma di L. 797.000 pari a 5 (cinque) volte l'ammontare della tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale stabilita per l'anno 1992, versata in data 14 dicembre 1992 a titolo di tributo straordinario di cui all'art. 8, primo comma, lett. *a-bis* e 2-*bis*, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, per il proprio motociclo tipo Honda UT 600 di cv. fiscali 9.

Rileva che la norma citata presenta manifesti vizi di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per irragionevolezza e sperequazione con riferimento alla disparità di trattamento nei confronti dei possessori di motocicli di potenza superiore a 6 cv. in rapporto, ad esempio, ad altre categorie di beni come autovetture inferiori a 20 cv. e imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza superiore ai 10 metri escluse dall'imposizionee le autovetture superiori a 20 cv. e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri, gravate dell'imposta straordinaria solo nella misura di 3 (tre) volte l'importo della tassa automobilistica e di quella di stazionamento.

Sostiene la ricorrente l'arbitrarietà e la non giustificata definizione dei motocicli di potenza superiore ai 6 cv. come «beni di lusso» anche sulla base delle modifiche apportate al testo del d.-l. n. 384/1992 dalla commissione finanze della Camera dei deputati, modifiche vanificate dal ricorso del Governo alla fiducia sul testo originario del decreto, e chiede, in via principale la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità della normativa di cui all'art. 8, primo comma, lett. *a-bis* e 2-*bis*, della legge n. 438/1992 ed il rimborso dell'intero importo versato ai sensi della citta legge; in subordine, insta per il rimborso della differenza tra quanto pagato e «quanto risulta dalla applicazione, anche nei confronti dei motocicli oltre i 6 cv. della disposizione più favorevole prevista per i possessori di autovetture di potenza superiore ai 20 cv. ... gravate dall'imposta straordinaria, solo nella misura di 3 (tre) volte l'importo della tassa automobilistica» e, quindi, in misura inferiore ai motocicli oltre ai 6 cv.

L'ufficio del registro di Cuorgnè, con deduzioni scritte, sostiene la legittimità del proprio operato ed afferma che nessun rimborso compete alla ricorrente.

La commissione, esaminati gli atti, emette la seguente Ordinanza:

Ritenuto la propria competenza ai sensi dell'art. 8, ottavo comma del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, dell'art. 8, primo comma, lett. *a-bis* e 2-*bis* del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, è rilevante ai fini della decisione in ordine al ricorso per il rimborso dell'importo versato dalla ricorrente ai sensi delle norme citate;

Rilevato che la questione di costituzionalità appare non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione per irragionevolezza, con riferimento ad una manifesta disparità di trattamento nei confronti dei possessori di motocicli di potenza superiore a 6 cv. (beni certamente non di lusso) in rapporto ad altre categorie di beni sicuramente elitari, come ad esempio le autovetture di potenza fiscale inferiore ai 20 cv. e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza superiore ai 10 metri, del tutto escluse dalla imposizione, ovvero le autovetture di potenza fiscale superiori ai 20 cv. e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri gravate da imposta straordinaria solo nella misura di tre volte l'importo rispettivamente della tassa automobilistica e della tassa di stazionamento e, pertanto, in misura minore rispetto ai motocicli oltre ai 6 cv., sottoposti ad una imposta straordinaria pari a cinque volte l'importo della tassa automobilistica, che, tra l'altro, solo per i motocicli è stata quasi quadruplicata in base all'art. 7, primo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202;

Considerata, altresì, la ammissibilità di un controllo di legittimità delle norme in materia tributaria da parte della Corte costituzionale sotto il profilo della arbitrarietà ed irrazionalità delle disposizioni in esse contenute (vedi sentenza Corte costituzionale n. 92 del 10 maggio 1972 e n. 120 del 22 giugno 1972);

Rilevato che alla norma di cui all'art. 53, primo comma, della Costituzione secondo cui «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» debba riconoscersi valore precettivo e non meramente programmatico;

Considerato che, per il motivi già esposti la normativa sopra indicata pare violare il disposto dell'art. 53, primo comma, della Costituzione;

#### P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa di cui all'art. 8, primo comma, lett. a-bis e 2-bis, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438;*

*Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al presidente del Senato.*

Ivrea, addì 12 novembre 1993

*Il presidente: TISEO*

*Il relatore: CHIGLIERI*

94C0464

#### N. 228

*Ordinanza emessa il 3 novembre 1993 dal tribunale di Savona  
nel procedimento di riesame nei confronti di Bertini Nicola*

**Misure di sicurezza - Prevista applicazione, nel caso di condanna a pena diminuita per infermità psichica, del ricovero in una casa di cura e di custodia - Impossibilità per il giudice di scegliere la misura di sicurezza più idonea al recupero sociale del condannato - Ingustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio costituzionale (ritenuto applicabile alle misure di sicurezza) secondo cui la pena deve tendere al reinserimento sociale del reo.**

(C.P., art. 219).

(Cost., artt. 3 e 27).

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento in camera di consiglio recante il n. 72/93 r.t.l. misure cautelari personali, concernente il riesame avverso l'ordinanza di applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia, emessa in data 6 ottobre 1993 nei confronti di Bertini Nicola, nato a Loano il 21 giugno 1973, attualmente internato nella casa di cura e custodia di Montelupo Fiorentino, dal g.i.p. (dott. Francesco Meloni) nel procedimento penale n. 864/92 r.g. g.i.p. contro il Bertini, già condannato con sentenza 30 luglio 1993 del g.u.p. del Tribunale di Savona, al termine di rito abbreviato, alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di rapina aggravata, tentato omicidio ed altri reati minori (sentenza contro la quale è in corso giudizio di appello);

Premesso in fatto:

che questo tribunale del riesame è stato in precedenza investito dell'appello del p.m. contro l'ordinanza del g.i.p. di rimessione in libertà del Bertini, condannato per rapina aggravata e tentato omicidio;

che in tale occasione, in accoglimento dell'istanza della difesa, ha nominato un perito psichiatra (dott. Pisseri) per l'esame delle condizioni di salute mentale dell'imputato, e poi, esaminata la relazione peritale, — nell'accogliere [per la ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela di cui all'art. 274, lett. c) del c.p.p.], l'appello del p.m. — aveva — con ordinanza 1º ottobre 1993 — stabilito, ai sensi dell'art. 286 del c.p.p. che il Bertini, seminfermo di mente, fosse provvisoriamente ricoverato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, designandola, su indicazione del perito, nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Castiglione delle Stiviere;

che nella concreta impossibilità di esecuzione del provvedimento (l'ospedale psichiatrico non era struttura abilitata all'accoglimento, per essere stato convertito in comunità terapeutica per la quale era esclusa ogni modalità di accoglimento di nuovi pazienti) il p.m. ha chiesto al g.i.p. l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia;

che in accoglimento della richiesta del p.m. è stata emanata l'ordinanza epigrafata, e, in pari data 6 ottobre 1993, altra ordinanza, di contenuto identico, da parte di altro g.i.p. (dott.ssa Giorgi), in altro procedimento, il n. 544/93 r.g.g.i.p., a carico dello stesso Bertini, all'epoca indagato per ireati di tentata rapina, lesioni aggravate e resistenza a p.u.;

che anche questa seconda ordinanza è stata impugnata dal Bertini e che l'impugnazione è stata originariamente riunita a quella oggi in esame;

che in ordine alla detta seconda ordinanza, questo Tribunale, contestualmente alla sentenza 19 gennaio 1994 con cui ha assolto (su conformi richieste del p.m.) il Bertini dal delitto di rapina aggravata e (connesse) lesioni, condannandolo per resistenza a p.u. e (connesse) lesioni lievi, ha, con separata ordinanza, sostituito la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia con quella della libertà vigilata;

Visti gli atti, sentita la difesa, che ha insistito per la revoca del provvedimento e, in subordine per la sostituzione della misura del ricovero in casa di cura e custodia con la libertà vigilata;

#### OSSERVA

Nel caso in esame si profila come non eludibile l'applicazione della norma dell'art. 219 del c.p.p. nonostante i pareri tecnici acquisiti abbiano convinto questo collegio dell'inidoneità della misura di sicurezza in atto rispetto alle esigenze di cura dell'imputato e addirittura della sua controindicazione al riguardo.

Ciò induce a sospendere il processo (e, con esso, l'esecuzione in atto della misura di sicurezza applicata in via provvisoria) ed a trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perché risolva il dubbio sulla costituzionalità del combinato disposto degli artt. 219 del c.p. e 312 del c.p.p., per violazione degli artt. 27, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Per i seguenti motivi:

(1) Non v'è il contrasto assunto dalla difesa tra il provvedimento impugnato (g.i.p. Meloni) e la norma dell'art. 206 del c.p. poiché questa, con il termine «giudizio» intende riferirsi a tutta la fase successiva all'istruttoria compresa quella intermedia tra il giudizio di primo e quello di secondo grado; d'altra parte l'art. 312 del c.p.p. prevede l'applicabilità delle misure di sicurezza in via provvisoria in ogni stato e grado del giudizio, e la norma processuale, dettata in sede materiale sarebbe comunque destinata a prevalere su quella del codice penale, priva (nel punto in esame) di carattere sostanziale; comunque, con la sentenza, emanata a definizione del giudizio abbreviato, il g.i.p. non si è spogliato di ogni potere processuale, poiché il codice di rito gli attribuisce la competenza in materia di custodia cautelare (e di misure di sicurezza provvisorie) anche per il periodo successivo alla definizione del giudizio e fin quando gli atti non siano stati trasmessi al giudice d'appello (artt. 279 del c.p.p., 90 norme di attuazione, e 313 del c.p.p.).

Il provvedimento impugnato poteva pertanto essere adottato.

(2) Il g.i.p. aveva deciso il ricovero del Bertini in casa di cura e custodia, sul presupposto:

a) che lo stesso, non appena rimesso in libertà (30 luglio 1993), era stato nuovamente arrestato (16 agosto 1993) per fatti della stessa indole (tentata rapina e resistenza a p.u.);

b) che due Periti, incaricati in diversi procedimenti (il prof. Chiozza, nell'incidente probatorio davanti al g.i.p. dott.ssa Giorgi, e il dott. Pisseri nell'appello davanti a questo tribunale di cui s'è detto in premessa) erano concordi nel dichiarare il Bertini persona seminferma di mente e socialmente pericolosa.

Vero è che, nel caso di specie, farebbe difetto una delle condizioni di applicazione dell'art. 219 del c.p., poiché il Bertini, nel giudizio di primo grado, non fu riconosciuto seminfermo di mente e la misura di sicurezza è stata applicata dal g.i.p. dott. Meloni, dopo la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ma l'art. 312 («nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza è disposta dal giudice in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto .....») impone ugualmente di farvi riferimento, non potendo il giudice, in via provvisoria, che applicare le stesse norme che dovranno essere applicate in via definitiva.

(3) La difesa ha invocato per il caso di specie il quarto comma dell'art. 275 del c.p.p.: il collegio ritiene non percorribile la via proposta poiché essa si riferisce esclusivamente alla detenzione cautelare in carcere, in atto nei confronti di persona le cui gravi condizioni di salute non consentono le cure necessarie; mentre la casa e custodia dovrebbe essere per definizione, attrezzata anche per le esigenze di cura.

Il collegio ritiene perciò, che fermi i presupposti (a) dei gravi indizi di commissione del fatto (questione che nella fattispecie non può neppure esser posta, essendo il Bertini stato condannato a conclusione del giudizio di primo grado), b) della seminfermità di mente e (c) della pericolosità, non possa essere eluso il ricovero in casa di cura e custodia, in applicazione dell'art. 219 del c.p., ogni qualvolta, per il reato per cui si procede, la legge preveda una pena edittale non inferiore nel minimo ad anni cinque.

(4) Osserva a questo punto il collegio, da un lato, che il processo conclusosi con la sentenza 19 gennaio 1994 ha assai ridimensionato i «nuovi fatti» della stessa specie, che avevano determinato l'adozione del provvedimento in esame, dato che il Bertini è stato assolto, su conformi richieste del p.m., dalla tentata rapina, da altro lato, che l'internamento del Bertini nella struttura di Montelupo Fiorentino si è rivelato del tutto inopportuno, perché inidoneo e addirittura antagonista rispetto alle sue esigenze di cura.

Donde il dubbio sulla costituzionalità delle norme da applicare per apparente conflitto con gli art. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione.

Nell'esaminare le richieste di riesame avverso le due ordinanze di applicazione provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia, questo tribunale aveva affidato nuovo incarico al dott. Pisseri, quello di accertare in particolare se le condizioni di degenza nella struttura di Montelupo Fiorentino consentivano l'esecuzione delle terapie che egli stesso aveva consigliato nel precedente elaborato peritale, nel quale aveva segnalato l'esigenza di una lunga psicoterapia, suggerendo l'opportunità del ricovero presso comunità terapeutiche per infermi di mente.

Il dott. Pisseri, con relazione 27 novembre 1993, aveva concluso in modo parzialmente positivo, tornando a segnalare però l'opportunità, «per i prossimi mesi» di una psicoterapia in «ambiente globalmente terapeutico quale quello di una comunità terapeutica, che fornisca il supporto alla sua (del Bertini) ulteriore evoluzione psicologica».

Peraltro la relazione Pisseri appare poco idonea ad illuminare il collegio ove si consideri che la direzione sanitaria di Montelupo Fiorentino, con una discutibile interpretazione del regolamento, non ha neppure consentito l'accesso del perito al reparto di degenza, e, con essa, la visita della cella e l'intervista degli altri pazienti in essa ospitati, che il «capoposto» si è rifiutato ad informazioni approfondite, e che è mancato finanche un contatto personale con i sanitari, con i quali il perito ha potuto avere soltanto colloqui telefonici.

La stessa direzione della casa di cura e custodia di Montelupo Fiorentino, alla quale questo tribunale di riesame, ad integrazione degli elementi di giudizio, ha chiesto di pronunciarsi in tema di pericolosità del Bertini ritiene (v. rel. dir. sanitario dott. Scarpa) la sua presenza controindicata in quell'ambiente.

La c.t. di parte dott.ssa Cinzia Barbeta ha sostenuto, con argomenti convincenti, (ribaditi in pubblica udienza dibattimentale nel corso del procedimento deciso da questo tribunale con la sentenza 19 gennaio 1994) l'assoluta incompatibilità dell'attuale sistemazione del giovane Bertini con la necessità psicoterapeutica di natura sistematica del soggetto, e addirittura come indispensabile l'allontanamento di lui da Montelupo Fiorentino, al fine di evitare una regressione delle sue condotte ed una drammatica loro involuzione in senso schizofrenico, potenzialmente irreversibile.

In effetti, nulla di meglio di un carcere sembra essere la casa di cura e custodia di Montelupo Fiorentino, se il Bertini, ricondotto per il dibattimento del 19 gennaio 1994 nella casa circondariale di Savona, ha potuto rapidamente — come riferito dalla c.t. di parte dott.ssa Barbeta, che ha avuto modo di visitarlo al suo arrivo

da Montelupo Fiorentino e di assistere a tutto il dibattimento — recuperare tono psichico (anche perché non più sottoposto a massiccia terapia farmacologica) e presentarsi al giudizio in condizioni di apparente normalità.

La soluzione della questione di costituzionalità della norma dell'art. 219 del c.p. appare dunque rilevante per la decisione del caso in esame.

(5) Pare a questo tribunale che tale questione non sia manifestamente infondata.

Tutte le misure di sicurezza personali sono applicabili in via provvisoria, purché ricorrano gravi indizi di commissione del fatto.

L'art. 219 del c.p. richiamato dall'art. 312 del c.p.p. obbliga il giudice, nel caso di condanna a pena diminuita per seminfermità di mente, quando non possa essere esclusa la pericolosità del condannato, a disporre il ricovero in casa di cura e custodia, ogni qualvolta, per il reato per cui si procede, la legge preveda una pena edittale non inferiore nel minimo ad anni cinque.

Il combinato disposto dell'art. 312 del c.p.p. e dell'art. 219 del c.p. non consente al giudice il potere di scegliere la misura di sicurezza adeguata all'entità del fatto ed alla pericolosità dell'imputato.

Con violazione dell'art. 5 della Costituzione in quanto situazioni diverse vengono ad essere trattate in modo uguale e dell'art. 27, terzo comma, certamente applicabile anche alle misure di sicurezza, poiché non consente di adottare la misura di sicurezza più idonea al recupero sociale dell'imputato.

(6) Il procedimento penale deve dunque essere sospeso, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per il controllo della legittimità delle norme da applicare nel presente giudizio.

Nell'attesa della decisione della Corte, si ripristina nei confronti del Bertini la situazione precedente all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, e pertanto — in conformità all'ordinanza 5 ottobre 1993 di questo Tribunale — il suo ricovero in reparto psichiatrico ai sensi dell'art. 286 del c.p.p..

Il luogo di degenza va designato del reparto psichiatrico dell'ospedale civile di Savona.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara la rilevanza, per la decisione del presente procedimento e la non manifesta infondatezza della questione prospettata in motivazione;*

*Ordina pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il controllo di legittimità costituzionale dell'art. 219 del c.p. in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Vista la propria ordinanza 1º ottobre 1993;*

*Dispone che il Bertini venga tradotto all'ospedale di Savona, servizio o reparto psichiatrico, per ivi soggiornarvi in stato di detenzione;*

*Dispone che il servizio di piantonamento avvenga soltanto all'esterno del reparto e comunque seguendo le direttive del primario psichiatra.*

Savona, addì 31 gennaio 1994

*Il presidente: FRASCHERELLI*

N. 229

*Ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal tribunale di Caltagirone  
nel procedimento penale a carico di Gasco Stefano*

**Processo penale - Norme transitorie - Procedimenti in fase istruttoria che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti - Possibilità di rinviare a giudizio un imputato di reato connesso anche se non interrogato sul fatto o il fatto non sia stato enunciato su un mandato rimasto senza effetto purché dette condizioni si siano verificate nei confronti di altri coimputati - Lesione del diritto di difesa.**

[D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242, primo comma, lett. c)].

(Cost., art. 24).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 11/92 reg. gen. a carico di Maggiore Antonino + 17;

Sentito il relatore e visti gli atti del procedimento penale a carico di Maggiore Antonino + 17;

Ritenuto che l'ordinanza di rinvio a giudizio del 10 febbraio 1992 è stata emessa dal locale giudice istruttore nei confronti anche di Gasco Stefano senza che tale imputato sia stato interrogato sul fatto o il fatto sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto;

Considerato che la difesa del Gasco ha eccepito la nullità della suddetta ordinanza per violazione dell'art. 376 del c.p.p. abrogato che vieta il rinvio a giudizio dell'imputato nel difetto delle condizioni testè specificate;

Ritenuto che l'art. 242 delle norme transitorie del vigente c.p.p.; al primo comma, lett. c), dispone che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se si tratta di procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del c.p.p. abrogato, per il quale le condizioni indicate nella lettera a) (avvenuto compimento di un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e contestazione del fatto all'imputato ovvero enunciazione del fatto all'imputato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto), ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati, ovvero a una sola delle imputazioni sempre che, alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti;

Considerato che, nella specie, il fatto era stato contestato ad altri imputati nello stesso processo formatosi a norma dell'art. 45 del c.p.p. abrogato;

Ritenuto che l'applicazione della norma di cui all'art. 242, lett. c), in esame si pone in contrasto con tutta la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del c.p.p. abrogato intorno alla norma di cui all'art. 376, stesso codice, collegato con l'altra norma di cui all'art. 185, n. 3, del c.p.p. abrogato che sanciva la nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, per violazione del diritto di difesa nel caso in cui, come nella specie si è verificato, l'imputato sia rinviato a giudizio senza aver avuto notizia, sostanziale o formale, dell'imputazione rivoltagli;

Ritenuto che sia la norma dell'art. 376 che quella dell'art. 185 del c.p.p. abrogato sono state emanate in applicazione della norma generale di cui all'art. 24 della Costituzione che, al secondo comma, sancisce l'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento e che è in contrasto con tale norma, ancora vigente, l'art. 242 delle norme transitorie del c.p.p. vigente se interpretato, come spesso avviene, e come la sua formulazione letterale sembra consentire, nel senso che l'imputato di un reato connesso può essere rinviato a giudizio, secondo le abrogate norme, anche se non è stato interrogato sul fatto o il fatto è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto purché queste condizioni si siano verificate nei confronti di altri coimputati;

Ritenuto che il giudizio nei confronti dell'imputato Gasco Stefano non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 242, primo comma, lett. c), della norma transitoria del c.p.p. vigente in rapporto all'art. 24 della Costituzione;

Considerato che la questione suddetta non appare manifestamente infondata;

*Solleva la questione di costituzionalità della norma testè menzionata e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso nei confronti del solo imputato Gasco Stefano;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale — che viene letta al dibattimento — sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Caltagirone il 17 novembre 1993.

*Il presidente: VARSALLONA*

*I giudici: ALZETTA - VALLE*

N. 230

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal magistrato di sorveglianza di Sassari  
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Massidda Pier Paolo*

**Pena - Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata a causa della insolvibilità del condannato - Ritenuta applicabilità, nel caso, del criterio di ragguaglio secondo cui un giorno di libertà controllata equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria anziché del più favorevole criterio, secondo cui un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria, applicabile nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva - Ingustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma).

(Cost., art. 3).

#### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 18 gennaio 1994, nel procedimento di sorveglianza inerente alla conversione delle pene pecuniarie nei confronti di Massidda Pier Paolo, nato in Cagliari il 26 gennaio 1973, detenuto presso la c. circ. di Tempio, trasferito in data 10 gennaio 1994 presso la c. circ. di Cagliari in seguito all'ammissione al regime di semilibertà, difeso d'ufficio dall'avv. Ettore Licheri del Foro di Sassari;

#### OSSERVA

Massidda Pier Paolo, condannato con sent. del tribunale di Cagliari del 21 novembre 1991, risulta insolvibile. Occorre pertanto procedere alla conversione della multa (pari a tre milioni di lire) nella sanzione sostitutiva della libertà controllata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 660 del c.p.p., 102, 103 e segg. della legge n. 689/1981.

Questo giudicante ritiene di dover applicare a tal fine il criterio di ragguaglio indicato nel terzo comma dell'art. 102 della legge summenzionata. L'applicazione del predetto criterio, in seguito alla modifica apportata all'art. 135 del c.p. dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402, porta tuttavia al verificarsi di ingiustificate disparità di trattamento che hanno provocato l'instaurarsi di una prassi, in vigore in vari uffici di sorveglianza, volta a «disapplicare», spesso con efficacia retroattiva, il disposto di cui all'art. 102, terzo comma (avente ad oggetto — appunto — il ragguaglio tra pena pecuniaria e libertà controllata), in favore del criterio di conversione tra pene pecuniarie e pene detentive stabilito con il nuovo art. 135 del c.p., ritenendosi illogica e frutto di un'evidente dimenticanza del legislatore l'omissione della contestuale modifica dell'art. 102 cit.

Ora, la scrivente, pur non condividendo la soluzione adottata dai predetti uffici di sorveglianza, concorda sui presupposti messi a fondamento di quell'orientamento giurisprudenziale, ossia nel ritenere che gli effetti dell'applicazione dell'art. 102, terzo comma, cit. comportano dei profili evidenti (e comunque non manifestamente infondati) di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La questione appare direttamente rilevante nel presente procedimento, la cui definizione dipende appunto dall'applicazione della norma sospetta di incostituzionalità.

Prima di illustrare in dettaglio la questione di legittimità costituzionale in esame, pare opportuno soffermarsi sulle ragioni che inducono a individuare nell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981, anche in seguito alla recente modifica dell'art. 135 c.p., la norma di riferimento per la disciplina della conversione della pena pecuniaria risultata ineseguibile per insolvibilità del condannato.

Molto sinteticamente, andrà osservato che l'art. 135 del c.p. e l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981 disciplinano due materie ben distinte tra loro. Infatti, la prima delle due norme in questione stabilisce il criterio per il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, mentre l'altra disciplina uno specifico criterio di conversione tra la pena pecuniaria, da un lato, e la libertà controllata e il lavoro sostitutivo dall'altro. Appare pertanto evidente che la modifica dell'art. 135 del c.p., di per sé, non implica — in assenza di un'analogia e specifica statuizione normativa — alcuna innovazione in ordine al criterio di ragguaglio di cui all'art. 102 della legge n. 689/1981.

In astratto, infatti, si potrebbe ritenere del tutto ragionevole che il legislatore abbia previsto due differenti criteri di ragguaglio per materie fra loro eterogenee. Tuttavia, in concreto, tale soluzione dà luogo a quelle disparità cui precedentemente si è fatto cenno, per via delle interferenze esistenti, da un lato, tra la disciplina dell'art. 135 del c.p. e gli istituti di cui al capo terzo della legge n. 689/1981 (si veda in particolare l'art. 53, secondo comma, della legge cit.) e, dall'altro, tra questi ultimi e quelli di cui al capo quinto della medesima legge (si vedano gli artt. 57, secondo comma, e 71 della legge n. 689).

Come è noto, infatti, la legge n. 689/1981 disciplina al capo terzo la materia relativa all'applicazione delle sanzioni sostitutive e al capo quinto quella relativa alle pene pecuniarie.

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689/1981 (come modificato dall'art. 5 della legge n. 296 del 12 agosto 1993), quando la pena in concreto da irrogare non supera i tre mesi di pena detentiva il giudice può sostituirla con la pena pecunaria della specie corrispondente. Il secondo comma della stessa norma statuisce espressamente che la sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 135 del c.p. e, quindi, il computo avrà luogo calcolando 75.000 lire o frazione di 75.000 lire per un giorno di pena detentiva (come risulta dalla recente modifica introdotta con la legge 5 ottobre 1993, n. 402). In caso di mancato pagamento della pena pecunaria irrogata in sostituzione di pena detentiva, in applicazione del principio in base al quale la pena pecunaria si considera sempre come tale anche se sostitutiva di pena detentiva (art. 57, secondo comma), si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 660 e segg. del c.p.p. e, quindi, la stessa disciplina applicabile in via generale per la conversione delle pene pecuniarie. Gli artt. 57, terzo comma, e 71 della legge n. 689/1981 operano quindi come anello di congiunzione tra la materia disciplinata dal capo terzo della legge n. 689/1981 (sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi) e quella regolata al capo quinto della medesima legge inerente alle pene pecuniarie.

Quanto enunciato risulta di particolare evidenza laddove si esaminino le possibili vicende attinenti all'esecuzione delle sanzioni sostitutive. Nel caso in cui, infatti, durante l'esecuzione della libertà controllata o della semidetenzione (comminate dal giudice ai sensi dell'art. 53, primo comma, della legge n. 689/1981) si violino le prescrizioni imposte (art. 62 della legge cit.), la parte restante della pena si convertirà nella pena detentiva sostitutiva (art. 66 stessa legge). Invece, come già esposto, in caso di mancato pagamento della pena pecunaria, anche se sostitutiva di pena detentiva, si effettuerà la conversione secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981, e cioè in misura d' $\frac{1}{2}$  venticinquemila lire o frazione di venticinquemila lire per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire o frazione di cinquantamila lire per un giorno di lavoro sostitutivo. In caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata (si omette da ora in poi ogni riferimento al lavoro sostitutivo non avendo mai trovato applicazione) l'art. 108 della legge n. 689/1981 dispone che la parte di libertà controllata non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di arresto o di reclusione a seconda della specie di pena pecunaria originariamente inflitta.

Un esempio numerico consentirà di cogliere più agevolmente la manifesta violazione dell'art. 3 della Costituzione derivante dall'applicazione dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 135 del c.p. (come modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402).

Ipotizzando che il giudice ritenga di dover comminare in concreto una pena detentiva pari a tre mesi di reclusione, convertita in sei mesi di libertà controllata ai sensi dell'art. 53, primo e secondo comma, della legge n. 689/1981, e supponendo (per comodità di esposizione) che il condannato violi le prescrizioni inerenti alla libertà controllata il primo giorno della sua esecuzione, in virtù del disposto dell'art. 66, primo comma, della legge n. 689/1981, la libertà controllata inizialmente irrogata dovrà essere riconvertita in tre mesi di reclusione.

Qualora invece il giudice, sempre ritenendo di dover applicare in concreto una pena detentiva pari a tre mesi di reclusione, decida di convertirla in pena pecunaria, questa, in applicazione dell'art. 135 del c.p., sarà a seimilioni settecentocinquantamilalire di multa e, in caso di insolvibilità del condannato, dovrà essere convertita ai sensi dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981, utilizzando quindi il criterio di ragguaglio pari a venticinquemila lire o frazione di venticinquemila lire per un giorno di libertà controllata: il condannato dovrà quindi eseguire nove mesi di libertà controllata e, nell'ipotesi in cui violi dal primo giorno le prescrizioni inerenti alla libertà controllata, per il disposto dell'art. 108, primo comma, dovrà eseguire nove mesi di reclusione.

Appare dunque intuitiva la disparità di trattamento. Infatti la libertà controllata, che deve ritenersi una sanzione sostitutiva maggiormente afflittiva rispetto alla pena pecuniaria, finisce col divenire, nell'ipotesi patologica in cui si renda necessaria la sua conversione per violazione delle prescrizioni, meno severa della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, convertita a sua volta in libertà controllata per insolvibilità del condannato e di nuovo comunata in pena detentiva per violazione delle prescrizioni.

La violazione del principio di uguaglianza è altresì desumibile da un raffronto con il sistema previgente, che stabiliva un identico criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (art. 135 del c.p.) e pena pecuniaria e libertà controllata.

Rifacendosi all'esempio sopra esposto la situazione era la seguente. Nel caso in cui fosse stata applicata la sanzione sostitutiva della libertà controllata in sostituzione di una pena detentiva pari a tre mesi il risultato era identico a quello attuale: i sei mesi di libertà controllata, in caso di violazione delle prescrizioni il primo giorno di esecuzione, diventavano tre mesi di reclusione (almeno a ritenere, in sintonia con la prevalente giurisprudenza, che nell'ipotesi di cui all'art. 66, primo comma, della legge n. 689/1981, la riconversione della libertà controllata nella pena originaria debba avvenire applicando all'inverso il criterio di ragguaglio dell'art. 57, terzo comma, della legge cit.).

Nel diverso caso in cui fosse stata comminata la pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva pari a tre mesi di reclusione, la situazione era assai differente da quella odierna: la pena pecuniaria diventava pari a duemilioniduecentocinquemila lire e, in caso di insolvibilità del condannato, si convertiva in tre mesi di libertà controllata che a sua volta, ove fossero state violate le prescrizioni il primo giorno della sua esecuzione, si convertiva in tre mesi di reclusione, anche in tal caso tornando alla pena iniziale.

In questo modo, anche nelle vicende «patologiche» inerenti all'esecuzione delle sanzioni sostitutive, si finiva col ricondurre, in entrambi i casi, il *quantum* di pena detentiva a quella originariamente sostituita. Nella situazione attuale, al contrario, la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria finisce col diventare, nel caso in cui il condannato risulti inadempiente prima al pagamento e poi alle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, triplicata rispetto alla pena detentiva che si troverebbe a scontare chi in prima battuta fosse stato condannato alla sanzione sostitutiva più afflittiva della libertà controllata, poi convertita ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689/1981 per violazione delle prescrizioni.

Come già anticipato, la questione che si prospetta, oltre che non manifestamente infondata, appare altresì rilevante in quanto, dalla soluzione che ad essa sarà data, discenderà la possibilità di quantificare con certezza il periodo di libertà controllata da applicarsi nel procedimento *de quo*. Deve pertanto ordinarsi la sospensione del procedimento stesso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione.

#### P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e successive modifiche;*

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non stabilisce un criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e libertà controllata che si rapporti al nuovo criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva indicato dall'art. 135 del c.p. (come modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402);*

*Sospende di conseguenza, il procedimento di sorveglianza a carico di Massidda Pier Paolo;*

*Ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone, altresì, che copia della presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Sassari, addì 18 gennaio 1994

*Il magistrato di sorveglianza: CAO*

## N. 231

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal magistrato di sorveglianza di Sassari  
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Serra Gesuino Massimo*

**Pena - Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata a causa della insolvibilità del condannato - Ritenuta applicabilità, nel caso, del criterio di ragguaglio secondo cui un giorno di libertà controllata equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria anziché del più favorevole criterio, secondo cui un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria, applicabile nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva - Ingustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma).

(Cost., art. 3).

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 18 gennaio 1994, nel procedimento di sorveglianza inerente alla conversione delle pene pecuniarie nei confronti di Serra Gesuino, nato in Sassari il 14 novembre 1964, detenuto presso la c. circ. di Sassari, difeso d'ufficio dall'avv. Ettore Licheri del Foro di Sassari;

## OSSERVA

Serra Gesuino, condannato con provvedimento di cumulo della procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari del 3 novembre 1992, risulta insolvibile. Occorre pertanto procedere alla conversione della multa (pari a cinque milioni e novecentomila lire) nella sanzione sostitutiva della libertà controllata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 660 del c.p.p., 102, 103 e segg. della legge n. 689/1981.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 230/1994).*

94C0468

## N. 232

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal magistrato di sorveglianza di Sassari  
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Piovanaccio Costantino*

**Pena - Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata a causa della insolvibilità del condannato - Ritenuta applicabilità, nel caso, del criterio di ragguaglio secondo cui un giorno di libertà controllata equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria anziché del più favorevole criterio, secondo cui un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria, applicabile nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva - Ingustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma).

(Cost., art. 3).

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 18 gennaio 1994, nel procedimento di sorveglianza inerente alla conversione delle pene pecuniarie nei confronti di Piovanaccio Costantino, nato in Sassari il 2 febbraio 1973, detenuto presso la c. circ. di Sassari, difeso d'ufficio dall'avv. Ettore Licheri del Foro di Sassari;

## OSSERVA

Piovanaccio Costantino, condannato con provvedimento di cumulo della procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari del 19 ottobre 1992, risulta insolvibile. Occorre pertanto procedere alla conversione della multa (pari a un milioni e ottocentomila lire) nella sanzione sostitutiva della libertà controllata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 660 del c.p.p., 102, 103 e segg. della legge n. 689/1981.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 230/1994).*

94C0469

N. 233

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dal magistrato di sorveglianza di Sassari  
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Pisano Giuseppino*

**Pena - Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata a causa della insolvibilità del condannato - Ritenuta applicabilità, nel caso, del criterio di ragguaglio secondo cui un giorno di libertà controllata equivale a lire venticinque mila di pena pecuniaria anziché del più favorevole criterio, secondo cui un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria, applicabile nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva - Ingiustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma).

(Cost., art. 3).

#### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 18 gennaio 1994, nel procedimento di sorveglianza inerente alla conversione delle pene pecuniarie nei confronti di Pisano Giuseppino, nato in Sorso il 1° maggio 1959, detenuto presso la c. circ. di Sassari, difeso d'ufficio dall'avv. Ettore Licheri del Foro di Sassari;

#### OSSERVA

Pisano Giuseppino, condannato con sent. del tribunale di Sassari del 4 settembre 1992, risulta insolvibile. Occorre pertanto procedere alla conversione della multa (pari a un milioni e duecentomila lire) nella sanzione sostitutiva della libertà controllata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 660 del c.p.p., 102, 103 e segg. della legge n. 689/1981.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 230/1994).*

94C0470

N. 234

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 dal pretore di Bologna, sezione distaccata di Budrio,  
nel procedimento penale a carico di Marchesini Sanzio*

**Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 1992 e all'art. 21 della legge n. 319/1976 - Ingiustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

l

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 17 gennaio 1994 nel procedimento penale a carico di Marchesini Sanzio, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perché quale legale rappresentante della ditta Bolcarni S.n.c. effettuava nella pubblica fognatura uno scarico di acque reflue derivante da attività produttiva di lavorazione carni e connesse contenente valori di C.O.D., B.O.D. 5, azoto ammoniacale, fosforo totale rispettivamente pari a mg./lt. 856, 426, 168.4, 14.8, superiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella della legge n. 319/1976. Accertato in Budrio l'8 settembre 1992;

Rilevato che la difesa degli imputati ha sollevato la questione di incostituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 21 della legge n. 319/1976, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

La difesa prospetta la illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 (che prevede la sostituibilità di certa pena detentiva con misure alternative) in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto tale norma:

1) pur modificata dall'art. 5 della legge n. 296/1993 che ha elevato i limiti di pena detentiva entro i quali è possibile la applicazione di sanzioni sostitutive, mantiene la esclusione oggettiva da tale beneficio del reato contestato (art. 21 della legge n. 310/1976);

2) per l'art. 21 citato si è determinata una situazione comparativa con altre disposizioni di legge che rende ormai ingiustificabile la esclusione oggettiva dal beneficio.

Si ricorda a proposito che a seguito della legge n. 296/1993 la Corte costituzionale cn sentenza n. 249/1993 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del c.p. limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: tale esclusione era infatti divenuta inconciliabile con la nuovamente introdotta sostituibilità della pena erogata per il reato di omicidio colposo.

In particolare da ultimo alla fondamentale legge Merli, in attuazione di alcune direttive C.E.E., si è giustapposto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, che intende salvaguardare le acque interne superficiali, le acque marine territoriali, le acque interne del litorale e le fognature pubbliche «dagli scarichi di sostanze o energie le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».

L'art. 18 di tale decreto al quarto e quinto comma contempla ipotesi di reato correlate a quelle dell'art. 21 della legge Merli. Il quarto comma punisce con l'arresto fino a due anni l'effettuazione di uno scarico con valori inquinanti superiori ai limiti fissati dall'allegato *B* (che contempla sostanze pericolose quali il mercurio e il cadmio).

Il quinto comma sanziona con l'arresto da tre mesi a tre anni la violazione del divieto assoluto di scarico nelle acque sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze contenute nell'allegato *A* (di provato potere cancerogeno).

Orbene per tali fattispecie contravvenzionali non opera certamente, per difetto di esplicita previsione o di norme di rinvio, il divieto di sostituzione delle pene detentive previsto dall'art. 60 della legge n. 689/1981 per l'art. 21 della legge Merli.

Tale disparità di trattamento non pare trovare giustificazione in quanto le norme poste a confronto tutelano lo stesso bene.

Il p.m. ha osservato in udienza, opponendosi alla eccezione, che l'esclusione della sostituibilità delle pene previste dall'art. 21 della legge n. 319/1976 pare ragionevole poiché tale fattispecie penale è diversamente costruita rispetto a quella dell'art. 18 del d.-l. n. 133/1992. Quest'ultima avrebbe una funzione di presidio al preventivo adempimento e controllo amministrativo (vedi in particolare gli artt. 9 e 15 del d.-l. n. 133/1992), mentre l'art. 21 svolgerebbe una funzione più repressiva.

Al riguardo, sarebbe significativa la diversa graduazione delle pene nell'art. 18, più alte per la mancanza di autorizzazione che per lo scarico oltre limiti tabellari, rispetto all'art. 21, più alte per lo scarico oltre i limiti che per la mancanza di autorizzazione.

Va però rilevato che l'art. 60 della legge n. 689/1981 esclude la sostituibilità della pena per tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 21 della legge n. 319/1976, sia quelle con funzione più «preventiva» (mancanza di autorizzazione *ex primo comma*), sia quelle con funzione più «repressiva» (superamento dei limiti tabellari *ex secondo comma*). Al contrario, non è prevista l'esclusione della sostituibilità della pena per nessuna delle analoghe fattispecie di cui all'art. 18 del d.-l. n. 133/1992, sia quelle relative alla mancata autorizzazione (primo e secondo comma), sia quelle relative al superamento dei limiti tabellari (terzo e quarto comma).

Non appare quindi manifestamente infondato il dubbio sulla ragionevolezza della disparità di trattamento rispetto alla sostituibilità della pena delle analoghe fattispecie penali disegnate negli artt. 21 della legge n. 319/1976 e 18 del d.-l. n. 133/1992.

Si chiede pertanto alla Corte costituzionale di stabilire se in tale situazione normativa la esclusione oggettiva dell'art. 21 della legge n. 319/1976 dalla possibilità di sostituzione della pena detentiva *ex art. 60 della legge n. 689/1981* costituisca una disparità di trattamento ingiustificata e contrastante con l'art. 3 della Costituzione.

La rilevanza della questione si determina in relazione alla richiesta di applicazione della pena *ex art. 444 del c.p.p.* nella misura di giorni trenta di arresto e nella relativa richiesta di sostituzione di tale pena detentiva con la sanzione pecunaria di L. 750.000, richiesta a cui il p.m. in udienza non ha prestato il proprio consenso, riferendosi al divieto normativo di sostituzione della pena *ex art. 60 della legge n. 689/1981*.

109

*P. Q. M.*

109

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953 il pretore di Bologna, sezione distaccata di Budrio, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione della pena sostitutiva al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976;*

*Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Budrio, addì 17 gennaio 1994

*Il pretore: BETTI*

94C0471

### N. 235

*Ordinanza emessa il 26 novembre 1993 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, nei giudizi di responsabilità promossi dal procuratore regionale nei confronti di Stagno D'Alcontres Guglielmo*

**Impiego pubblico - Provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, e successive modifiche, adottati in base al d.P.C.M. 24 settembre 1981, di esecuzione della legge n. 312/1980 - Salvezza, in ogni caso, degli effetti degli stessi, se più favorevole ai dipendenti, e quindi anche quando abbiano attribuito indebitamente qualifiche funzionali superiori a quelle che sarebbero spettate in base alle mansioni svolte - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., anche e specialmente per la sottrazione alla giurisdizione della Corte dei conti di provvedimenti illegittimi e produttivi di danno erariale.**

(Legge 21 febbraio 1989, n. 63, art. 2).

(Cost., art. 97).

### LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 55/94/ord. nei giudizi di responsabilità amministrativa, iscritti ai nn. 4145, 4146, 4147, 4149, 4170, 4171, 4172 e 4173 del registro di segreteria, promossi dal procuratore regionale nei confronti del prof. Guglielmo Stagno D'Alcontres, rappresentato e difeso dai proff. avvocati Enzo Silvestri e Aldo Tigano;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 26 novembre 1993 il relatore, consigliere dott. Giuseppe Cozzo, l'avv. Aldo Tigano e il sostituto procuratore generale dott. Pino Zingale;

### FATTO

Il prof. Guglielmo Stagno D'Alcontres, rettore dell'Università agli studi di Messina, con distinti provvedimenti, disponeva, ad istanza degli interessati, la modifica degli atti di inquadramento di alcuni dipendenti — atti originariamente emessi, ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/1980, dallo stesso rettore, a conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, in conformità ai pareri espressi dalla commissione istruttoria per la declaratoria dei profili professionali di cui al d.P.C.M. 24 settembre 1981 e dal consiglio di amministrazione — attribuendo a ciascuno di essi una più elevata qualifica funzionale.

Il procuratore regionale, con separati atti di citazione, ha rilevato che tutti i provvedimenti emanati dal rettore successivamente a quelli originari sono illegittimi, sia per la carenza assoluta di potere, sia per l'assenza della corrispondenza delle mansioni svolte dai dipendenti alla qualifica funzionale loro da ultimo attribuita. Ne sarebbe derivato un danno erariale corrispondente alle maggiori retribuzioni corrisposte per effetto dei provvedimenti illegittimi. Il comportamento del convenuto sarebbe rilevante sotto il profilo dell'elemento psicologico, in quanto gli atti lesivi del pubblico erario sarebbero stati emanati in violazione della legge e dei doveri d'ufficio, prescindendo, immotivatamente, dai pareri espressi dagli organi intervenuti, a vario titolo, nell'ambito dei relativi procedimenti e, in un caso (della dipendente La Foresta), addirittura, in difformità a un precedente giudicato amministrativo.

Il convenuto, nell'atto di costituzione in giudizio, ha sostenuto che l'adozione dei provvedimenti di inquadramento successivi a quelli originari rientrava nei suoi poteri, giusta la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 840 del 21 febbraio 1981, ed era stata motivata dall'esigenza di correggere gli errori più evidenti e che, ai sensi della legge n. 63/1989, tali provvedimenti sarebbero da considerare in ogni caso legittimi. Ha precisato di avere provveduto successivamente ad annullare gli atti in questione in via di autotutela, osservando che l'azione di responsabilità nei suoi confronti poteva essere esercitata soltanto dopo l'esperimento dell'azione di ripetizione nei confronti dei dipendenti. Ha infine, escluso la sussistenza della colpa grave.

All'udienza, le parti hanno confermato, illustrandole, le rispettive posizioni. In particolare, il pubblico ministero ha osservato che la legge n. 63/1989, non esclude la responsabilità del rettore per i danni derivati dall'adozione dei provvedimenti legittimi, quand'anche fosse interpretata come norma di sanatoria, eccependo, in subordine, l'illegittimità costituzionale della stessa per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

## DIRITTO

L'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, dispone che «i provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al d.P.C.M. 24 settembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli stessi disposto».

Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformità degli stessi restano conseguentemente privi di effetti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti».

L'articolo contiene disposizioni dirette a porre nel nulla le deliberazioni della competente sezione di controllo di questa Corte di annullamento di molti atti di inquadramento disposti dai rettori delle università italiane ai sensi del predetto art. 85 della legge n. 312/1980 — deliberazioni che, peraltro, notoriamente, avevano messo in luce una tendenza generalizzata degli atenei ad attribuire qualifiche funzionali più elevate rispetto a quelle che sarebbero spettate ai dipendenti sulla base delle mansioni effettivamente espletate — e a prevenire le future deliberazioni della sezione che, con ogni probabilità, avrebbero comportato l'annullamento di molti altri provvedimenti di inquadramento che erano già stati o che sarebbero stati sottoposti al suo esame da parte di tutte le delegazioni regionali. Se questa e non altra è la *ratio legislativa*, ne deriva che nessuna responsabilità amministrativa può farsi discendere da fattispecie, come quelle in esame, che in qualche modo corrispondono alla volontà espressa dal legislatore, senza che assuma rilevanza la circostanza che la norma sia sopravvenuta.

In specie, la sezione ritiene che le azioni del procuratore regionale avrebbero potuto giudicarsi fondate con riguardo alla disciplina previgente, considerato che:

*a)* tutti i dipendenti interessati hanno avuto attribuita una qualifica non corrispondente alle mansioni risultanti dalle relative schede di rilevamento ed hanno, perciò, goduto, con danno per l'erario, di una maggiore retribuzione;

*b)* sussiste il nesso di causalità e la colpa grave del convenuto che ha adottato gli atti amministrativi dannosi con evidente leggerezza, senza che sussistessero i relativi presupposti. Posto, però, che gli atti di inquadramento successivi a quelli originari sono stati adottati dal convenuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 63/1989, gli atti amministrativi che l'attore assume essere stati causa del danno erariale sono stati resi legittimi, così che gli effetti patrimoniali che da essi sono derivati all'erario dovrebbero considerarsi comunque conformi al diritto e perciò stesso giusti, le azioni medesime dovrebbero essere rigettate. L'ampiezza della formula letterale adoperata dal legislatore condurrebbe a dover ritenere legittimo anche l'inquadramento della dipendente La Foresta, nonostante la preesistenza del giudicato amministrativo.

Ritiene, però, il collegio che sia dubbia la legittimità costituzionale delle disposizioni recate dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, per contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale ha affermato:

*a)* che il buon andamento è interesse costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 97, primo comma, e non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego in quanto possa influire sull'andamento dell'amministrazione, essendo innegabile che la disciplina dell'impiego è pur sempre strumentale, mediamente o immediatamente, rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola la p.a. (Corte costituzionale 7 aprile 1981, n. 52 e 5 maggio 1980, n. 68);

b) che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per la costituzione del rapporto di impiego e per la progressione in carriera, precisando, per quanto qui interessa, che il limite di tale discrezionalità, per quanto attiene alla progressione di carriera dei dipendenti statali, consiste nel valutare congruamente e razionalmente le attività pregresse svolte dal dipendente, sì da trarne utili elementi per ritenere che egli possa ben svolgere le funzioni superiori (Corte costituzionale 7 aprile 1983, n. 81);

c) che, nella sede del giudizio di costituzionalità delle leggi, la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere invocata, se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma (Corte costituzionale 30 gennaio 1980, n. 10).

Nella specie, non sembra dubbio che ci si trovi di fronte ad un palese eccesso di potere legislativo, in quanto la conservazione degli effetti di atti amministrativi comportanti l'attribuzione ai dipendenti di livelli e qualifiche funzionali senza alcuna relazione con le mansioni precedentemente espletate, e, per di più, in contrasto con le norme (art. 85 della legge n. 312/1980) precedentemente poste, che erano, esse sì, specificamente destinate a ristrutturare le carriere dei dipendenti delle università agli studi secondo criteri (di buon andamento) di corrispondenza tra le mansioni di fatto e quelle possedute di diritto, non risponde ad alcun criterio di ragionevolezza e di razionalità che sia ricollegabile all'interesse costituzionalmente protetto dall'art. 97, primo comma, della Costituzione ma al più puro ed evidente arbitrio.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante perché dal suo accoglimento dipende la definizione del giudizio nel senso propugnato dal procuratore regionale.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Riuniti i giudizi ai sensi dell'art. 274 del c.p.c.;*

*Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 63, in relazione all'art. 97, primo comma, della Costituzione;*

*Sospende i giudizi ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 26 novembre 1993.

*Il presidente: CORAZZINI*

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, addì 2 febbraio 1994

*Il direttore della segreteria: BADAME*

94C0472

N. 236

*Ordinanza emessa il 9 marzo 1994 dal pretore di Torino  
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giovara Rosina ed altre e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sui diritti quesiti e disparità di trattamento dei pensionati - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 164/1992.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimenti riuniti iscritti ai nn. 10329, 10497, 9898, 9899, 9900 r.g.l. 1993, promossi da Giovara Rosina, Carena Maria, Gonella Paolina, Benini Argia, Giacomelli Carola, rappresentate e

difese dall'avv. Giuseppe Bosso e dal dott. proc. Luca Bosso, parti ricorrenti, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Adele Ollà, parte convenuta;

Letti gli atti e ascoltati i patroni delle parti;

#### OSSERVA

1. — I ricorrenti, titolari di pensione diretta integrata al trattamento minimo nonché di pensione di reversibilità, già integrata al minimo e dal 1º ottobre 1983 riportata a calcolo, invocano l'applicazione a loro beneficio del settimo comma dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Chiedono conseguentemente la conservazione e cristallizzazione della seconda pensione, nell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione, fatta salva la perequazione automatica successiva.

Prospettano in subordine un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994) — norma invocata dall'Istituto convenuto in memoria e ritenuta di ostacolo all'accoglimento delle domande — in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così delineate le posizioni delle parti, si tratta a questo punto di stabilire se le richieste avanzate dai ricorrenti siano fondate e, in difetto, se il menzionato dubbio di legittimità presenti giuridica consistenza e possa quindi essere condiviso.

Su tale ambito tematico il pretore osserva ciò che segue.

2. — Va preliminarmente dato atto che domande analoghe a quelle proposte nelle cause qui riunite sono state ripetutamente accolte dai giudici di questo ufficio, nel corso dell'ultimo quinquennio; e cioè a partire dal novembre 1989, data di deposito della sentenza n. 5328/89, che per la prima volta ebbe ad esaminare la questione in oggetto.

L'iter argomentativo seguito da tali pronunce (si trascrive, qui di seguito, la parte motiva di alcune di esse) è stato il seguente:

«L'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, contempla due distinte ipotesi di perdita del diritto all'integrazione della pensione al trattamento minimo, per effetto della nuova regolamentazione della materia.

La prima scaturisce dalla previsione *ex novo* di alcuni limiti di reddito (art. 6, primo comma). La seconda fa seguito al principio di generale integrabilità di un solo trattamento (art. 6, terzo comma), che innova rispetto all'art. 2, secondo comma, lett. *a*, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo risultante dopo le declaratorie di parziale illegittimità della Corte costituzionale, nn. 34/1981 e 102/1982.

Orbene, è indubbio che il settimo comma del cit. art. 6, laddove prevede la "conservazione" dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione, vada riferito ad entrambe le menzionate ipotesi.

Nella norma non esiste infatti alcuna esplicita limitazione, che consenta di circoscriverne l'operatività, dopo il 1º ottobre 1983, al solo caso del superamento del limite di reddito.

Né tale limitazione può essere desunta, come pretende l'Istituto convenuto, dal riferimento ad altri commi (il quinto ed il sesto), contenuto nel settimo comma.

Il quinto comma, relativo all'assoggettamento delle pensioni non integrate al minimo alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni viceversa integrate, è infatti applicabile anche al caso di esame.

Quanto al sesto comma, va osservato che il rinvio operato dal settimo comma concerne esclusivamente le modalità di determinazione dell'importo pensionistico ivi previsto; e cioè va riferito al secondo e non al primo periodo del complessivo enunciato normativo. Tali modalità di calcolo (consistenti nella riduzione della pensione all'importo iniziale, in base ai periodi di contribuzione, e nell'utilizzo delle percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi) sono del resto applicabili dopo il 1º ottobre 1983 anche in ipotesi di cumulo di pensioni, quanto al trattamento non integrato.

La soluzione di ordine interpretativo ora menzionata risulta inoltre conforme al parametro di cui all'art. 3 della Costituzione, laddove quella opposta, auspicata dall'istituto convenuto, sarebbe viceversa contrassegnata — in modo palese — da irrazionalità e disparità di trattamento.

Tale ultima interpretazione non potrebbe pertanto essere accolta dal giudice, per gli esiti e gli effetti che da essa conseguono.

Sul punto va richiamata Cass., sezione unica, 10 marzo 1971, n. 674 (in Giust. civ., 1971, I, 1096), in cui si legge quanto segue: "Ove una norma di legge sia suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio (...) deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione e alle leggi costituzionali".

Negli stessi termini si è pure espressa Cass. 12 giugno 1975, n. 2342 (*ivi*, 1975, I, 1969); 27 gennaio 1978 n. 393 (*ivi*, 1978, I, 1125); 22 giugno 1983 n. 4272 (*ivi*, 1983, I, 2245)».

Va altresì segnalato che le numerosissime pronunce di questo ufficio sono state a loro volta confermate, in sede di gravame, dal tribunale di Torino.

Lo stesso orientamento è stato pure seguito dalla giurisprudenza di merito delle altre sedi giudiziarie.

Va richiamata, per tutte, la sentenza del tribunale di Bologna, 2 luglio 1988, in Giur. it., 1988, I, II, 725, che così si è espresso:

«Non è possibile riservare la garanzia del settimo comma all'ipotesi in cui il diritto all'integrazione venga a cessare dopo l'entrata in vigore della legge n. 638/1983 senza eludere il collegamento della norma con i primi due commi che determinano la cessazione del diritto e senza ricadere in una ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio di coloro che, essendo già titolari del diritto alla data del 30 settembre 1983, verrebbero a perderlo automaticamente a quello di entrata in vigore della legge. La norma regola dunque tutte le ipotesi di cessazione del diritto all'integrazione al minimo».

La vicenda è poi pervenuta, sul finire degli anni 80, davanti alla Corte di cassazione, la quale ha confermato l'orientamento interpretativo delineato dalla giurisprudenza di merito.

Vedasi in proposito Cass., 19 dicembre 1989, n. 5720, ove si legge quanto segue:

«(...) la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 6 (...) dimostra l'intento del legislatore diretto a sostituire il trattamento di integrazione al minimo con il graduale aumento della pensione-base connesso con l'andamento della perequazione automatica»; «(...) la disposizione in esame, vista nella sua funzione diretta a "conservare" l'integrazione al minimo, è destinata a soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita del pensionato, se costui sia privo di altri redditi ovvero provvisto di redditi inferiori al limite (primo e secondo comma art. 6) che il legislatore presume sufficiente per le suddette esigenze, esigenze che, viceversa, la eventuale immediata ed integrale privazione del trattamento minimo potrebbe gravemente pregiudicare»; tale disposizione ha quindi «dettato un generale regime di integrazione al minimo per l'ipotesi di cumulo di più pensioni, sicché risulta legittima la soppressione del diritto all'integrazione al minimo per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma ... , salvo, in ogni caso, la corresponsione dell'integrazione, nella misura pagata al 30 settembre 1983, fino al suo riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione in conformità di quanto dispone il settimo comma».

Nelle successive pronunce la Corte ha poi ripetutamente affermato il seguente principio giuridico:

«La norma dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con legge n. 638/1983), relativa alla conservazione dell'importo della pensione erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione, ha carattere generale, riferendosi a tutti i casi di cessazione del diritto all'integrazione al minimo, e pertanto è applicabile sia nel caso in cui il diritto all'integrazione venga meno per effetto del superamento del limite di reddito ai sensi del primo comma di detto articolo sia nel caso in cui l'integrazione al minimo — spettante secondo la precedente normativa su entrambe le pensioni concorrenti — cessi in virtù del terzo comma dello stesso art. 6, dovendo essere attribuita su una sola di tali pensioni».

In tal senso cfr. sentenze 17 luglio 1990, n. 7315, 6 maggio 1991, n. 4963, 9 novembre 1991, n. 12388, 7 febbraio 1992, n. 1355, 17 febbraio 1992, n. 1933, 21 marzo 1992, n. 3549, 25 marzo 1993, n. 3572, 27 marzo 1993, n. 3665, 30 marzo 1993, n. 3812, 26 aprile 1993, n. 4865 e 26 aprile 1993, n. 4872.

Della questione è pure stata investita la Corte costituzionale, a seguito dell'ordinanza 18 marzo 1991 del tribunale di Firenze.

Il giudice *a quo* — preso atto del principio contenuto in Cass. n. 5720/1990 sopra cit., ma dubitando della possibilità di applicare il settimo comma, art. 6, del d.-l. n. 463/1983 anche all'ipotesi di cumulo di più pensioni — aveva avanzato nei confronti di tale norma un dubbio di legittimità costituzionale, «laddove non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo».

L'incidente è poi stato definito dal giudice delle leggi con sentenza 19 novembre 1991, n. 418, la quale, nel dichiarare «non fondata nei sensi di cui in motivazione» la questione, ha affermato che successivamente al 1º ottobre 1983 «il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento, in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica».

Può pertanto darsi risposta affermativa al quesito della utilizzabilità dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1993 ai fini del decidere il giudizio *a quo*.

Tale posizione, costituente autorevole avallo dell'orientamento giurisprudenziale di cui sopra, è successivamente stata confermata dalla Corte con ordinanza n. 21 del 24 gennaio 1992, nella quale si legge quanto segue: «(...) questa Corte, nella sentenza n. 418/1991, ha già escluso, dichiarando non fondata identica questione, che il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo su una sola pensione — operante, *ex lege* 11 novembre 1983, n. 638, dal 1º ottobre 1983 — abbia comportato la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, il quale viceversa si cristallizza nell'importo a quella data erogato».

Sull'argomento il giudice delle leggi è poi tornato nella sentenza n. 164 dell'8 aprile 1992, in cui viene ribadito che «successivamente (alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 463/1983; n.d.r.) opera il principio della integrabilità di una sola pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato».

3. — Ciò premesso, quanto alla situazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno a questo punto affrontate le questioni poste in giudizio dalle parti.

La disposizione di legge ora citata così recita: «L'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

Ci troviamo pertanto in presenza di una norma di interpretazione autentica, la quale — mentre esclude ed espunge dall'ambito delle possibilità di lettura, offerte dal testo dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983, l'esegesi affermata concordemente e reiteratamente dalla giurisprudenza anteriore, di merito, di legittimità e costituzionale — rende ora inaccogibili le domande proposte in causa dai ricorrenti.

Pare ai medesimi che tale situazione si presenti in termini non dissimili da quella presa in considerazione dalla Corte costituzionale con le seguenti sentenze, tutte relative a norme di interpretazione autentica:

1) 4 aprile 1990, n. 155, nella quale la censura di avere «oltrepassato i limiti di ragionevolezza», discendenti dall'art. 3 della Costituzione, si fonda sulla «natura innovativa» della disciplina contenuta nella legge interpretativa e sull'essere essa intervenuta dopo un «periodo di ben sei anni» dall'entrata in vigore della norma interpretata;

2) 25 maggio 1989, n. 283, nella quale la presenza di un «elemento rivelatore di concreta irrazionalità», rilevante *ex art. 3* della Costituzione, viene fatto discendere dall'essere stata approvata «oltre un cinquantennio da una incontrovertibile applicazione» della norma interpretata;

3) 10 febbraio 1993, n. 39, nella quale la «disparità di trattamento tra pensionati», costituente violazione dell'art. 3 della Costituzione, viene desunta dall'avere alcuni di essi già beneficiato della pregressa interpretazione della Cassazione e dall'essere altri — sottoposti ora alla nuova disciplina e il cui «affidamento» viene in tal modo «frustrato» — privati di ciò.

Nei termini in cui è stata prospettata la questione appare non manifestamente infondata.

Nel caso qui in esame, infatti, la legge interpretativa viene ad inserirsi in un contesto caratterizzato:

*a)* dall'esistenza di un rilevante intervallo temporale, decorso ormai dall'entrata in vigore della norma interpretata;

*b)* dalla totale uniformità dell'interpretazione pregressa, accolta dalla giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale;

*c)* dal consolidarsi nel tempo di pronunce che hanno riconosciuto a numerosi assicurati il beneficio ora negato dalla norma apparentemente interpretativa, ma dotata in realtà di un contenuto innovativo.

Stando all'insegnamento fornito dal giudice delle leggi e di cui si è dato conto sopra, le situazioni *sub a)* e *b)* paiono segnalare altrettanti indici di irrazionalità della norma interpretativa; quella *sub c)*, pare evidenziare disparità di trattamento tra gli assicurati.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui — interpretando*

*retroattivamente l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modifica nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ed espungendo dalle possibili letture di tale testo normativo la pregressa, consolidata interpretazione:*

- 1) *pare travalicare i limiti della ragionevolezza;*
- 2) *pare creare disparità di trattamento tra gli assicurati;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale.*

Torino, addì 9 marzo 1994

*Il pretore: CIOCCHETTI*

94C0473

N. 237

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco  
nel procedimento civile vertente tra Pieri Giulia e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Premesso:

che l'impugnazione proposta in via principale verte unicamente sulla parziale riforma della sentenza emessa *inter parte* dal pretore di Lecco in funzione di giudice del lavoro sul punto diniego della c.d. cristallizzazione alla data del 30 settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo;

che tale diniego era motivato dal fatto che il pretore aveva ritenuto la fattispecie di cui all'art. 6, settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 683, operante nel solo caso di cessazione del diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito fissati nei precedenti commi dello stesso articolo, in epoca successiva alla data di decorrenza della pensione;

che tale interpretazione si poneva in contrasto con quella fornita dalla Corte di cassazione (sentenza n. 7315/1980), secondo la quale il settimo comma del citato art. 6 garantisce la conservazione dell'importo della pensione erogato alla data della cessazione del diritto alla integrazione, senza distinguere tra cause di cessazione del diritto alla integrazione, se cioè per superamento del limite di diritto compatibile o in virtù del disposto del terzo comma, secondo il quale, in caso di pluralità di pensioni, l'integrazione spetta una sola volta;..,

che, pertanto, la richiesta era di condanna dell'I.N.P.S. al mantenimento della pensione integrata al minimo nello stesso importo percepito a tale titolo alla data del 30 settembre 1983 fino al superamento dei limiti fissati al quinto e sesto comma dell'art. 6 citato, con interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi dovuti dalla data di maturazione del credito al saldo;

che nella memoria di costituzione l'I.N.P.S., oltre a chiedere il rigetto della impugnazione di parte avversa, ha proposto appello incidentale;

che la richiesta di rigetto era motivata dalla circostanza che il legislatore, intervenendo nel vivace dibattito giurisprudenziale sorto sull'argomento, aveva introdotto con reiterati decreti-legge, non convertiti, una norma, qualificata espressamente come di interpretazione autentica, dell'art. 6 d.-l. n. 463/1983 convertito in legge n. 683/1983,

con la quale ribadiva il principio della unicità della integrazione al minimo e della conservazione, dopo il 1º ottobre 1983 del trattamento minimo su di una sola pensione, individuata a norma del terzo comma dell'art. 6;

che, quanto all'appello incidentale, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e cioè che «la corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute da parte degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande» e che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore sul suo credito», l'I.N.P.S. ha chiesto che le somme dovute per la rivalutazione fossero limitate solo per la parte eccedente l'importo degli interessi.

Rilevato:

che con l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in vigore dal 1º gennaio 1994 si è testualmente stabilito che «l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683, si interpreta nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto (1º ottobre 1983), l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato in una sola delle pensioni, come individuata con i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione»;

che tale articolo, sia nella espressione letterale che nel tenore, è norma di interpretazione autentica e come tale retroagisce alla data di entrata in vigore della disposizione interpretata (art. 6 del d.-l. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983 e cioè del 1º ottobre 1983);

che il legislatore del 1983 ha sancito, a far data dal 1º ottobre 1983, nel caso di concorso di due o più pensioni, il divieto di cumulo della integrazione al trattamento minimo;

che con la interpretazione autentica, nel caso di più pensioni integrate al trattamento minimo, si conserva tale trattamento solo su di una pensione (individuata sulla base dei criteri indicati dal terzo comma dell'art. 6, del d.-l. n. 463/1983) mentre per le altre pensioni il trattamento — certamente inferiore al minimo — va calcolato sulla base della pensione contributiva del lavoratore;

che la questione relativa al diritto alla integrazione delle pensioni I.N.P.S. è stata una tra le più tormentate fino a quando, con sentenza n. 102/1982, la Corte costituzionale ebbe ad indicare al legislatore di riesaminare su di un piano generale l'intera materia, tenendo presenti i principi contenuti negli artt. 3 e 38 della Costituzione e cioè della funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla pensione minima impedendo trattamenti differenziati quando ricorrono i presupposti di fatto identici (cioè diminuita capacità di guadagno per infermità o per età) che rendono i soggetti meritevoli di eguale protezione;

che con riferimento al regime previdenziale assicurativo si è ormai abbandonato il sistema mutualistico (caratterizzato dalla divisione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti e dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali) e si è introdotto il sistema solidaristico (basato sulla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni e sul principio della solidarietà, secondo il quale le prestazioni sono lo strumento per l'attuazione dei fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno e alle esigenze di vita dell'assicurato);

che con sentenza n. 173/1986 la Corte costituzionale, partendo dal presupposto che il contributo versato in proporzionale del reddito conseguito, pur non andando a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori (in quanto la realizzazione della tutela previdenziale persegue l'interesse di tutta la collettività e perciò i contributi vengono prelevati in parte dai datori di lavoro e in parte dagli stessi lavoratori e talvolta vengono posti a carico della collettività con la c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali), attribuisce pur sempre un diritto del lavoratore a conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali, nel senso che il legislatore deve tenere conto delle contribuzioni effettivamente prestate, non potendo violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico, ha stabilito che il principio di proporzionalità deve essere inteso ragionevolmente, cioè nel senso che il legislatore non può negare del tutto le prestazioni, né ridurle ad un minimo assoluto, ma deve assicurare in ogni caso le esigenze del lavoratore;

che il legislatore del 1983 ha sancito a far data dal 1º ottobre 1983 il divieto di cumulo della integrazione al trattamento minimo nel caso di concorso di due o più pensioni, ma tale divieto non può trovare applicazione con riferimento alle situazioni pregresse, in quanto con sentenza n. 314/1985 la Corte costituzionale ha eliminato dalla normativa previgente al d.-l. n. 463/1983 tutte quelle disposizioni che limitavano in presenza di altre pensioni, il diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, in quanto il divieto comportava una discriminazione di trattamento tra i vari pensionati;

che con sentenza n. 31/1986 la Corte costituzionale ha espressamente indicato come l'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori vada ricondotto nel secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, in quanto costituisce uno strumento atto ad offrire mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori stessi, dovendo essere riguardato sotto un profilo oggettivo (e non più soggettivo, come nel sistema originario) cioè quale garanzia a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive condizioni soggettive del destinatario;

che pertanto, l'istituto della integrazione al minimo della pensione non ha natura prevalentemente assistenziale (natura che gli viene attribuita nella relazione al d.-l. n. 14/1992, reiterato il 20 marzo 1992, col n. 237 e il 20 maggio 1992, col n. 293) la quale è invece riferibile alla pensione sociale corrisposta in ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'art. 38, ma ha natura previdenziale;

che la interpretazione autentica fornita con l'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537 determina una riduzione del trattamento pensionistico goduto fino al 30 settembre 1983 e si pone espressamente in contrasto con la sentenza interpretativa di rigetto n. 418/1991 della Corte costituzionale, secondo la quale «per effetto della sopravvenuta sentenza n. 315/1985 il principio della unica pensione integrata al minimo — affermato dal legislatore del 1983 — deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1º ottobre 1983, ma non per il periodo antecedente. Ne consegue che, successivamente a tale data, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva il diritto alla integrazione su un solo trattamento, mentre per l'altro la misura della integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per assorbimento in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica (c.d. «cristallizzazione»);

che con ordinanza n. 21/1992 la Corte costituzionale ha ribadito che il riconoscimento del diritto alla integrazione al minimo su una sola pensione (operante dal 1º ottobre 1983 in base alla legge 11 novembre 1983, n. 638) non può avere comportato la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, il quale, viceversa, si cristallizza nell'importo a quella data erogato, con la conseguenza del riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subiti dalla pensione-base a titolo di perequazione;

che tale principio è stato ribadito con sentenza n. 257 del 1º-8 giugno 1992 della Corte costituzionale la quale richiama la giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 114 e 164/1992; 182/1990; 504/1989; 184 e 1086 del 1988 e 102/1982);

che pur non avendo le sentenze interpretative di rigetto — a differenza di quelle di accoglimento — efficacia costitutiva *erga omnes*, in quanto l'interpretazione c.d. adeguatrice è vincolante solo nell'ambito del giudizio *a quo*, pur tuttavia, in omaggio al principio di conservazione dell'atto legislativo, la Corte costituzionale con la decisione interpretativa indica l'unica interpretazione, fra le diverse, conforme ai principi costituzionali e alla quale la norma rimane condizionata;

che l'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, interpretando l'art. 6 del d.-l. n. 463/1982 in modo del tutto antitetico con la interpretazione fornita dalla Corte costituzionale come l'unica atta ad assicurare la conformità della norma ai principi costituzionali può mettere in moto il meccanismo della c.d. doppia pronuncia: nel caso di dissenso della interpretazione data dalla Corte costituzionale in una sentenza di rigetto (dissenso che non riguarda necessariamente giudici ma anche il legislatore nella sua attività interpretativa), la successiva proposizione della questione di costituzionalità non può che portare ad una pronuncia della Corte costituzionale, la quale impone detta interpretazione della norma dichiarando incostituzionale il combinato disposto della norma di interpretazione e della norma interpretata;

che, quindi, al pari di ogni altra disposizione normativa, anche le norme di interpretazione autentica, soprattutto in considerazione del loro requisito della retroattività, possono risultare in contrasto con precetti costituzionali;

che con ordinanza n. 161/1993 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili analoghe questioni sollevate da questo tribunale, ma sotto il profilo che il decreto legge che conteneva la norma di interpretazione autentica, non era stato convertito in legge.

Tanto premesso solleva d'ufficio *ex art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87*, questione di legittimità costituzionale.

Essa è certamente ammissibile e rilevante in quanto l'accoglimento della interpretazione autentica fornita col citato art. 11 comporterebbe l'automatico rigetto dell'appello proposto dall'assicurato.

Essa non appare manifestamente infondata, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale:

a) quanto all'aspetto formale si osserva che la norma di interpretazione autentica urta sia contro il principio di ragionevolezza (cfr. sentenza n. 187/1988 Corte costituzionale), sia contro il principio della divisione dei poteri

(art. 104 della Costituzione) imponendo al giudice (istituzionalmente preposto a tale funzione) una interpretazione in contrasto con quella che è stata ritenuta la sola conforme ai principi costituzionali;

b) quanto all'aspetto sostanziale si osserva che il diritto alla previdenza, espressamente previsto nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in base al quale ai lavoratori devono essere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, è certamente leso dal mancato riconoscimento della c.d. cristallizzazione delle pensioni integrate al minimo cumulate negli importi maturati al 30 settembre 1983, dal momento che — tenuto conto del regime allora vigente, quale era stato delineato attraverso pronunce di incostituzionalità — esso rappresentava quel minimo indispensabile per garantire al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

Inoltre risulta violato il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), in quanto il diniego della cristallizzazione degli importi di trattamento minimo delle pensioni non più integrabili costituisce una evidente riduzione (immotivata e irrazionale) del trattamento pensionistico al di sotto di quel livello che alla data del 30 settembre 1983 era stato ritenuto appena sufficiente a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

*P. Q. M.*

*Nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria promossa con domanda in data 30 ottobre 1993 da Pieri Giulia contro l'I.N.P.S., il tribunale di Lecco, quale giudice del lavoro, visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara ammissibili, rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale: del combinato disposto di cui agli artt. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683, con riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per i motivi dinanzi esposti;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Lecco, addì 14 gennaio 1994

*Il presidente: (firma illeggibile)*

94C0474

**N. 238**

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco  
nel procedimento civile vertente tra Rovelli Carolina e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38).

**IL TRIBUNALE**

Premesso:

che l'impugnazione proposta in via principale verte unicamente sulla parziale riforma della sentenza emessa *inter parte* dal pretore di Lecco in funzione di giudice del lavoro sul punto diniego della c.d. cristallizzazione alla data del 30 settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo;

che tale diniego era motivato dal fatto che il pretore aveva ritenuto la fattispecie di cui all'art. 6, settimo comma del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 683, operante nel solo caso di cessazione del diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito fissati nei precedenti commi dello stesso articolo, in epoca successiva alla data di decorrenza della pensione;

che tale interpretazione si poneva in contrasto con quella fornita dalla Corte di cassazione (sentenza n. 7315/1980), secondo la quale il settimo comma del citato art. 6 garantisce la conservazione dell'importo della pensione erogato alla data della cessazione del diritto alla integrazione, senza distinguere tra cause di cessazione del diritto alla integrazione, se cioè per superamento del limite di diritto compatibile o in virtù del disposto del terzo comma, secondo il quale, in caso di pluralità di pensioni, l'integrazione spetta una sola volta;

che, pertanto, la richiesta era di condanna dell'I.N.P.S. al mantenimento della pensione integrata al minimo nello stesso importo percepito a tale titolo alla data del 30 settembre 1983 fino al superamento dei limiti fissati al quinto e sesto comma dell'art. 6 citato, con interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi dovuti dalla data di maturazione del credito al saldo;

che nella memoria di costituzione l'I.N.P.S., oltre a chiedere il rigetto della impugnazione di parte avversa, ha proposto appello incidentale;

che la richiesta di rigetto era motivata dalla circostanza che il legislatore, intervenendo nel vivace dibattito giurisprudenziale sorto sull'argomento, aveva introdotto con reiterati decreti-legge, non convertiti, una norma, qualificata espressamente come di interpretazione autentica, dell'art. 6 del d.l. n. 463/1983, convertito in legge n. 683/1983, con la quale ribadiva il principio della unicità della integrazione al minimo e della conservazione, dopo il 1º ottobre 1983 del trattamento minimo su di una sola pensione, individuata a norma del terzo comma dell'art. 6;

che, quanto all'appello incidentale, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e cioè che «la corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute da parte degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande» e che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore sul suo credito», l'I.N.P.S. ha chiesto che le somme dovute per la rivalutazione fossero limitate solo per la parte eccedente l'importo degli interessi.

Rilevato:

che con l'art. 11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in vigore dal 1º gennaio 1994 si è testualmente stabilito che l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683, si interpreta nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto (1º ottobre 1983), l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato in una sola delle pensioni, come individuata con i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione»;

che tale articolo, sia nella espressione letterale che nel tenore, è norma di interpretazione autentica e come tale retroagisce alla data di entrata in vigore della disposizione interpretata (art. 6 del d.l. n. 463/1983 convertito in legge n. 683/1983 e cioè del 1º ottobre 1983);

che il legislatore del 1983 ha sancito, a far data dal 1º ottobre 1983, nel caso di concorso di due o più pensioni, il divieto di cumulo della integrazione al trattamento minimo;

che con la interpretazione autentica, nel caso di più pensioni integrate al trattamento minimo, si conserva tale trattamento solo su di una pensione (individuata sulla base dei criteri indicati dal terzo comma dell'art. 6, del d.l. n. 463/1983) mentre per le altre pensioni il trattamento — certamente inferiore al minimo — va calcolato sulla base della pensione contributiva del lavoratore;

che la questione relativa al diritto alla integrazione delle pensioni I.N.P.S. è stata una tra le più tormentate fino a quando, con sentenza n. 102/1982, la Corte costituzionale ebbe ad indicare al legislatore di riesaminare su di un piano generale l'intera materia, tenendo presenti i principi contenuti negli artt. 3 e 38 della Costituzione e cioè della funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla pensione minima impedendo trattamenti differenziati quando ricorrono i presupposti di fatto identici (cioè diminuita capacità di guadagno per infermità o per età) che rendono i soggetti meritevoli di eguale protezione;

che con riferimento al regime previdenziale assicurativo si è ormai abbandonato il sistema mutualistico (caratterizzato dalla divisione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti e dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali) e si è introdotto il sistema solidaristico (basato sulla irrilevanza della proporzione tra contributi e prestazioni e sul principio della solidarietà, secondo il quale le prestazioni sono lo strumento per l'attuazione dei fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno e alle esigenze di vita dell'assicurato);

che con sentenza n. 173/1986 la Corte costituzionale, partendo dal presupposto che il contributo versato in proporzione del reddito conseguito, pur non andando a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori (in quanto la realizzazione della tutela previdenziale persegue l'interesse di tutta la collettività e perciò i contributi vengono prelevati in parte dai datori di lavoro e in parte dagli stessi lavoratori e talvolta vengono posti a carico della collettività con la c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali), attribuisce pur sempre un diritto del lavoratore a conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali, nel senso che il legislatore deve tenere conto delle contribuzioni effettivamente prestate, non potendo violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico, ha stabilito che il principio di proporzionalità deve essere inteso ragionevolmente, cioè nel senso che il legislatore non può negare del tutto le prestazioni, né ridurle ad un minimo assoluto, ma deve assicurare in ogni caso le esigenze del lavoratore;

che il legislatore del 1983 ha sancito a far data dal 1º ottobre 1983 il divieto di cumulo della integrazione al trattamento minimo nel caso di concorso di due o più pensioni, ma tale divieto non può trovare applicazione con riferimento alle situazioni pregresse, in quanto con sentenza n. 314/1985 la Corte costituzionale ha eliminato dalla normativa previgente al d.-l. n. 463/1983 tutte quelle disposizioni che limitavano in presenza di altre pensioni, il diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, in quanto il divieto comportava una discriminazione di trattamento tra i vari pensionati;

che con sentenza n. 31/1986 la Corte costituzionale ha espressamente indicato come l'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori vada ricondotto nel secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, in quanto costituisce uno strumento atto ad offrire mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori stessi, dovendo essere riguardato sotto un profilo oggettivo (e non più soggettivo, come nel sistema originario) cioè quale garanzia a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive condizioni soggettive del destinatario;

che pertanto, l'istituto della integrazione al minimo della pensione non ha natura prevalentemente assistenziale (natura che gli viene attribuita nella relazione al d.-l. n. 14/1992, reiterato il 20 marzo 1992, col n. 237 e il 20 maggio 1992, col n. 293) la quale è invece riferibile alla pensione sociale corrisposta in ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'art. 38, ma ha natura previdenziale;

che la interpretazione autentica fornita con l'art. 11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina una riduzione del trattamento pensionistico goduto fino al 30 settembre 1983 e si pone espressamente in contrasto con la sentenza interpretativa di rigetto n. 418/1991 della Corte costituzionale, secondo la quale «per effetto della sopravvenuta sentenza n. 315/1985 il principio della unica pensione integrata al minimo — affermato dal legislatore del 1983 — deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1º ottobre 1983, ma non per il periodo antecedente. Ne consegue che, successivamente a tale data, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva il diritto alla integrazione su un solo trattamento, mentre per l'altro la misura della integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per assorbimento in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica (c.d. «cristallizzazione»);

che con ordinanza n. 21/1992 la Corte costituzionale ha ribadito che il riconoscimento del diritto alla integrazione al minimo su una sola pensione (operante dal 1º ottobre 1983 in base alla legge 11 novembre 1983, n. 638) non può avere comportato la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, il quale, viceversa, si cristallizza nell'importo a quella data erogato, con la conseguenza del riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subiti dalla pensione-base a titolo di perequazione;

che tale principio è stato ribadito con sentenza n. 257 del 1º-8 giugno 1992 della Corte costituzionale la quale richiama la giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 114 e 164 del 1992; 182/1990; 504/1989; 184 e 1086 del 1988; 102/1982);

che pur non avendo le sentenze interpretative di rigetto — a differenza di quelle di accoglimento — efficacia costitutiva *erga omnes*, in quanto l'interpretazione c.d. adeguatrice è vincolante solo nell'ambito del giudizio *a quo*, pur tuttavia, in omaggio al principio di conservazione dell'atto legislativo, la Corte costituzionale con la decisione interpretativa indica l'unica interpretazione, fra le diverse, conforme ai principi costituzionali e alla quale la norma rimane condizionata;

che l'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, interpretando l'art. 6 del d.-l. n. 463/1982 in modo del tutto autentico con la interpretazione fornita dalla Corte costituzionale come l'unica atta ad assicurare la conformità della norma ai principi costituzionali può mettere in moto il meccanismo della c.d. doppia pronuncia: nel caso di dissenso della interpretazione data dalla Corte costituzionale in una sentenza di rigetto (dissenso che non riguarda necessariamente giudici ma anche il legislatore nella sua attività interpretativa), la successiva proposizione della questione di costituzionalità non può che portare ad una pronuncia della Corte costituzionale, la quale impone detta interpretazione della norma dichiarando incostituzionale il combinato disposto della norma di interpretazione e della norma interpretata;

che, quindi, al pari di ogni altra disposizione normativa, anche le norme di interpretazione autentica, soprattutto in considerazione del loro requisito della retroattività, possono risultare in contrasto con precetti costituzionali;

che con ordinanza n. 161/1993 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili analoghe questioni sollevate da questo tribunale, ma sotto il profilo che il decreto-legge che conteneva la norma di interpretazione autentica, non era stato convertito in legge.

Tanto premesso solleva d'ufficio ex art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale.

Essa è certamente ammissibile e rilevante in quanto l'accoglimento della interpretazione autentica fornita col citato art. 11 comporterebbe l'automatico rigetto dell'appello proposto dall'assicurato.

Essa non appare manifestamente infondata, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale:

a) quanto all'aspetto formale si osserva che la norma di interpretazione autentica urta sia contro il principio di ragionevolezza (cfr. sentenza n. 187/1988 Corte costituzionale), sia contro il principio della divisione dei poteri (art. 104 della Costituzione) imponendo al giudice (istituzionalmente preposto a tale funzione) una interpretazione in contrasto con quella che è stata ritenuta la sola conforme ai principi costituzionali;

b) quanto all'aspetto sostanziale si osserva che il diritto alla previdenza, espressamente previsto nell'art. 38, secondo comma della Costituzione, in base al quale ai lavoratori devono essere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, è certamente leso dal mancato riconoscimento della c.d. cristallizzazione delle pensioni integrate al minimo cumulate negli importi maturati al 30 settembre 1983, dal momento che — tenuto conto del regime allora vigente, quale era stato delineato attraverso pronunce di incostituzionalità — esso rappresentava quel minimo indispensabile per garantire al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

Inoltre risulta violato il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), in quanto il diniego della cristallizzazione degli importi di trattamento minimo delle pensioni non più integrabili costituisce una evidente riduzione (immotivata e irrazionale) del trattamento pensionistico al di sotto di quel livello che alla data del 30 settembre 1983 era stato ritenuto appena sufficiente a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

#### P. Q. M.

*Nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria promossa con domanda in data 30 ottobre 1993 da Rovelli Carolina contro l'I.N.P.S., il tribunale di Lecco, quale giudice del lavoro;*

*Visto l'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara ammissibili, rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale:*

a) *del combinato disposto di cui agli artt. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 6, quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683, con riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione per i motivi dinanzi esposti;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Lecco, addì 14 gennaio 1994

*Il presidente: (firma illeggibile)*

N. 239

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco  
nel procedimento civile vertente tra Rusconi Erminia e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Premesso:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 238/1994).*

94C0482

N. 240

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco  
nel procedimento civile vertente tra Ripamonti Pierina e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Premesso:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 238/1994).*

94C0483

N. 241

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco  
nel procedimento civile vertente tra Tentori Osvaldo e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1<sup>o</sup> ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Premesso:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 238/1994).*

94C0484

N. 242

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco  
nel procedimento civile vertente tra Toffalori Annetta e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1<sup>o</sup> ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Premesso:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 238/1994).*

94C0485

N. 243

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco  
nel procedimento civile vertente tra Vassena Carolina e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1º ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173 del 1986.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1983, n. 683).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Premesso:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 238/1994).*

94C0486

N. 244

*Ordinanza emessa il 1º febbraio 1994 dal tribunale amministrativo regionale per il Molise  
sul ricorso proposto da Palladino Igino ed altri contro la regione Molise*

**Regione Molise - Impiego regionale - Personale inquadrato nei ruoli della regione in base alla legge regionale n. 10/1981 e successivamente pervenuto all'ottavo livello retributivo - Valutazione dell'anzianità ai fini del reinquadramento con l'attribuzione di punteggio massimo per otto anni di servizio, pari a quarantotto punti, dopo la riduzione percentuale dell'anzianità complessiva valutabile per gli anni di servizio prestati in qualifiche inferiori - Previsione, con successiva legge autodefinita di interpretazione che le riduzioni percentuali vadano ad incidere su un'anzianità complessiva valutabile comunque non superiore ad otto anni - Conseguente preclusione del conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianità (quarantotto punti) per i dipendenti aventi anni di servizio soggetti a riduzioni in quanto prestati in qualifiche inferiori - Irrazionalità ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di tutela giurisdizionale e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Elusione di giudicato e incidenza sull'autonomia e indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 56/1989, 233/1988 e 155/1990.**

(Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 52/1994 reg. gen., proposto da Palladino Igino, Baldini Bruno, Bernardi Augusto, Caporicci Luigi, Carano Maria Rosaria, Cavallaro Paolo Francesco, Ciaccia Diomede, Cifolillo Giuseppe, Colagiovanni Donato, Colangelo Felice, Costa Pietro Pio, D'Andrea Claudio, De Camillis Francesco, Del Gaudio Mario, De Gisi Pellegrino, De Nicolais Aldo, De Santis Pasquale, De Socio Giuseppe, Di Domenico Pasquale, Eliseo Giorgio, Farinaccio-Paolone Anna, Flocco Nicola, Fusaro Vincenzo, Gabriele Maria, Gasdia Michelangelo, Gialloreto Antonio, Girardi Iliana, Giuliani Achille, Iannaccone Pasquale, Livadiotti Aida, Lotti Aldo, Maiuro Giovanni, Mannarelli-Neri Lucia, Martino Francesco, Merola Anna, Miele Pietro, Moffa Giorgio, Monteleone Maria, Oriente Giovanni, Baccaro Antonio, Paolino Antonio, Paradiso Vincenzo, Patete Gino, Petrella Arnaldo, Petrella-Cesaratti Olga, Petruccioli Giuseppe, Ramacciato Ludovico, Salvatorelli Giorgio,

Salvatorelli Romano, Sardella Vittorio, Sciulli Giovina, Travaglini Vincenzino, Valente Francesco, Zanapa Di Nardo Ada, Zara Giacinto, Zullo Annibale, rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita e Italo Spagnuolo Vigorita, con i quali sono elettivamente domiciliati in Campobasso, alla via Cardarelli, 34 (studio Carpinone); contro la regione Molise, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale; non costituita in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione di giunta regionale n. 3260 del 23 agosto 1993, pubblicata sul B.U.R.M. Molise del 16 ottobre 1993, avente ad oggetto l'applicazione, nei confronti dei ricorrenti, dei criteri interpretativi del reinquadramento *ex lege* regionale 5/89 fissati con legge regionale 7 luglio 1993, n. 16;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Alla camera di consiglio del 1° febbraio 1994, relatore il dott. Massimo Basivecchia, e udito l'avv. Italo Spagnuolo Vigorita;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

#### F A T T O

I ricorrenti, premesso di essere dipendenti della regione Molise transitati nei ruoli del personale regionale tra la costituzione dell'ente e il 31 gennaio 1981, espongono di essere stati definitivamente inquadrati in base alla legge regionale n. 10 del 1981, e di aver conseguito, in virtù di leggi successive, l'ottavo livello retributivo.

In base alla loro posizione, i ricorrenti assumono di aver pieno titolo all'applicazione della legge regionale n. 5 del 1989, che ha previsto secondo una *ratio* riconosciuta suscettibile di positiva valutazione sotto il profilo della legittimità costituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 56 del 1989, il reinquadramento dei dipendenti transitati nella regione entro il 31 gennaio 1981 al fine di favorire la perequazione delle posizioni di tutti i dipendenti, eliminando il vantaggio determinatosi in favore dei dipendenti passati alla regione in epoche successive alla data ricordata.

Senonché, la regione Molise, dopo aver fornito dapprima una interpretazione ampia della valutazione del requisito dell'anzianità, ritenendo che il punteggio massimo riconosciuto per otto anni di servizio, pari a quarantotto, andasse applicato dopo aver ridotto percentualmente l'anzianità complessiva valutabile in base al quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge (delibere di giunta 5821 del 10 dicembre 1990 e 292 del 17 febbraio 1992), fissando un criterio applicato altresì al personale degli enti *sub* regionali, modificava il proprio orientamento, ritenendo che le riduzioni percentuali andassero ad incidere su un'anzianità complessiva valutabile comunque non superiore ad anni otto, in modo da precludere a tutti i ricorrenti il conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianità (48) avendo tutti qualche anno di servizio soggetto a riduzione in quanto prestato in qualifiche inferiori.

Nonostante l'interpretazione più ampia avesse ricevuto, nel frattempo, l'avallo dell'adito t.a.r. Molise (sentenze 90 e 91 del 7 maggio 1993), la regione perseverava nel nuovo indirizzo, pervenendo addirittura ad emanare la legge regionale 7 luglio 1993, n. 16, con la quale i criteri della legge n. 5/1989 erano interpretati e precisati, e in applicazione della quale la giunta adottava l'atto oggi impugnato, con cui veniva disposto il riesame di tutte le situazioni pendenti, anche se in corso di giudizio, beneficiarie del più favorevole criterio ripudiato e venivano impegnati gli enti *sub* regionali ad attivarsi nello stesso senso.

I ricorrenti impugnano tale delibera, e ne chiedono la sospensione per il danno grave ed irreparabile che può ad essi derivare dall'adozione, eventualmente in riesame di quanto già disposto, dei nuovi criteri di cui alla legge regionale n. 16 del 1993.

In diritto si deduce:

1) che la nuova legge non può avere applicazione retroattiva, essendo l'art. 11 delle preleggi espressione di un principio generale dell'ordinamento;

2) che l'applicazione retroattiva finirebbe con il creare disparità di trattamento, a seconda dell'esito della vicenda di ciascun procedimento, favorendo in ogni caso i dipendenti degli enti *sub* regionali, tutti inquadrati con i più favorevoli criteri oggi modificati;

3) che in ogni caso il potere legislativo è stato utilizzato, in modo distorto, in quanto la regione ha sancito un orientamento diverso da quello a suo tempo seguito al solo fine di eludere la giurisprudenza favorevole ai dipendenti nel frattempo formatosi, e per tutelare le aspettative di fatto degli aspiranti ai posti dirigenziali inopinatamente messi a concorso nonostante l'avvenuta emanazione della legge n. 5/1989 di reinquadramento; in via subordinata, si assume che i vizi già rilevati possono ridondare in vizi di costituzionalità della legge regionale n. 16 del 1993, in riferimento agli artt. 3, 24, 113, 97, 117 della Costituzione, e tenuto conto della *ratio* della legge regionale n. 5 del 1989 individuata dalla Corte costituzionale.

L'amministrazione regionale non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 1º febbraio 1994, sentito il difensore dei ricorrenti, la domanda di sospensione dell'atto impugnato è stata accolta provvisoriamente, e con riserva, fino all'esito del giudizio di costituzionalità della legge regionale n. 16 del 1993 (ordinanza n. 73/1994).

## DIRITTO

1. — Il collegio ritiene che, ai fini della definitiva decisione in ordine alla domanda di sospensione dell'atto impugnato, la questione di costituzionalità della legge regionale n. 16 del 1993 sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini seguenti.

2. — Sotto il profilo della rilevanza, si osserva che all'odierna camera di consiglio il provvedimento impugnato è stato sospeso solo in via provvisoria e con riserva, fino all'esito del giudizio di costituzionalità: la decisione della Corte costituzionale, dunque, appare pregiudiziale alla definizione della fase cautelare del giudizio, secondo i principi affermati nelle sentenze della Corte n. 444 del 1990, 367 del 1991, e confermati ancora di recente nella sentenza 451 del 20 dicembre 1993.

In secondo luogo, non pare dubbio che, ai fini della valutazione del *fumus bonis iuris* del ricorso, la questione di costituzionalità assuma valore decisivo. L'atto impugnato, invero, è atto meramente applicativo della legge regionale n. 16/1993, della quale concretizza la portata e gli effetti. Dalla stessa lettura del ricorso si evince come i vizi dedotti in via principale contro il provvedimento della giunta regionale siano in realtà identici a quelli proposti, anche se in via subordinata, contro la legge regionale, sicché il collegio ritiene che non si tratta, in realtà, di vizi propri del provvedimento.

Non appare neppure sostenibile, d'altra parte, che la retroattiva applicazione dei nuovi criteri sia imputabile solo alla delibera impugnata e non alla legge del 1993; quest'ultima, infatti, sostituisce, modificandoli o precisandoli, ora per allora alcuni criteri di valutazione rilevanti ai fini di un procedimento di reinquadramento che non viene riaperto, ma che continua ad essere quello a suo tempo attivato dagli interessati con l'istanza presentata nelle forme e nel termine (decadenziale) oggi scaduto di cui all'art. 9 della legge regionale n. 5 del 1989. Sarebbe pertanto privo di senso ipotizzare un ambito applicativo limitato a improbabili, future domande di reinquadramento, mentre al contrario è evidente che la legge impone la sostituzione del proprio preceitto a quelli enucleabili in via interpretativa dalla precedente legge n. 5/1989.

3. — Quanto alla non manifesta infondatezza, è opportuno premettere che il collegio non ignora che, in via di principio, la costituzionalità di una legge retroattiva, abbia essa, o meno, carattere interpretativo, è ammessa dalla Corte costituzionale, in materie diverse da quella penale (si vedano, tra tutte, le sentenze 26 gennaio 1994, n. 6, 283 del 1993, 123 del 1988) salvo il controllo di ragionevolezza e sull'eventuale eccesso di potere legislativo.

Tuttavia, la particolarità della vicenda, nelle sue fasi procedurali e processuali, nonché la considerazione che la *ratio* propria della legge regionale n. 5/1989, oggi forse compromessa dalla legge del 1993, fu a suo tempo individuata proprio con una pronuncia della Corte costituzionale (n. 56 del 1989) inducono il collegio a ravisare ragioni, nei limiti propri della delibrazione di non manifesta infondatezza, per rimettere alla Corte stessa le questioni di legittimità dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 1993, con riferimento non solo agli artt. 3, 24, 113 e 97 della Costituzione, invocati dai ricorrenti, ma altresì, d'ufficio con riguardo agli artt. 101, 104 e 108.

4. — Va premesso un cenno sintetico in ordine al rapporto tra legge n. 16 del 1993 e legge n. 5 del 1989.

Quest'ultima, nel prevedere la facoltà di reinquadramento per il personale individuato all'art. 1, stabiliva all'art. 2 che l'anzianità di servizio sarebbe stata valutabile per un massimo di 48 punti; il successivo art. 3 fissava poi il punteggio di 1,50 per trimestre di servizio (primo comma), stabiliva che il periodo massimo valutabile sarebbe stato di anni otto (secondo comma) e infine che, per l'inquadramento al settimo e ottavo livello il servizio in carriera di concetto sarebbe stato valutato al settantacinque per cento (quinto comma).

Tale disciplina consente due ipotesi: l'una, più sfavorevole ai dipendenti, lascia operare la riduzione di cui al quinto comma dopo aver già delimitato l'anzianità valutabile in anni otto, e preclude quindi alla generalità del personale con servizio in carriera di concetto di conseguire il massimo punteggio previsto per l'anzianità; il massimo di punti 48 resta in tal caso meramente teorico, non essendovi dipendenti in grado di vantare otto anni di anzianità in carriera direttiva.

A tale lettura, sostenuta dalla commissione di controllo, si contrappone l'interpretazione più ampia, inizialmente adottata dalla regione Molise e dagli enti *sub* regionali, e avallata da questo t.a.r., in base alla quale la riduzione di cui al quinto comma non va operata a valle in sede di attribuzione di punteggio, ma opera a monte, incidendo

sull'ammontare degli anni di servizio da porre a base del calcolo: in tal senso, il dipendente che, pur decurtando di un quarto l'anzianità di servizio posseduta in carriera di concetto, disponga comunque di un'anzianità di anni otto (si tratta della maggioranza dei casi, dalla quale restano esclusi solo i dipendenti più «giovani») può conseguire poi il massimo di punti 48.

Nella sentenza n. 90/93 questo t.a.r. ha ritenuto tale seconda interpretazione preferibile, sia alla luce della *ratio* della legge n. 5/1989, che era quella di favorire proprio il recupero e la valorizzazione delle anzianità di servizio, sia in considerazione del fatto che il concetto di anzianità di servizio di cui al primo comma dell'art. 3, prima di essere ricondotto nei limiti di punteggio di cui al secondo comma, doveva essere precisato attraverso la preventiva riduzione di cui al quarto comma.

Con la legge denunciata, si è stabilito, all'art. 1, che il periodo massimo di cui al secondo comma richiamato «deve essere inteso quale ammontare massimo del servizio di cui al primo comma, sul quale applicare le riduzioni di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo»; si sono poi precisati, con ulteriori periodi, gli effetti concreti di tale impostazione sul calcolo del punteggio.

5. — Ciò posto, pare al collegio che la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 1993 appaia non manifestamente infondata sotto i seguenti profili:

*a)* la legge denunciata, a quanto affermato dai ricorrenti senza essere smentiti, mira a favorire un assetto amministrativo piuttosto che un altro, consentendo l'accesso a posti dirigenziali, ai vincitori di corso-concorso e non ai dipendenti reinquadrati *ex lege* n. 5/1989; in tal senso, la legge n. 16/1993 può essere sospettata di non voler in realtà introdurre, in via generale e astratta, una certa interpretazione della legge, ma piuttosto di mirare a incidere sulle posizioni di destinatari individuabili e sull'esito di giudizi in corsò; tale evenienza (Corte costituzionale, n. 155 del 1990, e Consiglio di Stato, IV, ordinanza 26 ottobre 1993, n. 938) concretizzerebbe violazione degli artt. 24, 113, 101, 104 e 108 della Costituzione, vanificando e alterando gli esiti della tutela giurisdizionale e compromettendo indipendenza e autonomia della magistratura;

*b)* per le stesse motivazioni, potrebbe ravvisarsi un eccesso di potere legislativo, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di intervento modificativo, e non interpretativo, del dato normativo preesistente (sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 1988), nel quale peraltro la retroattività degli effetti viene fatta derivare dal preteso (ma insussistente) carattere interpretativo della legge (sintomatica la formulazione letterale dell'art. 1);

*c)* ove si considerino poi, da un lato la *ratio* della legge regionale n. 5 del 1989, riconosciuta con sentenza della Corte costituzionale n. 56/1989, e dall'altro che la stessa regione Molise, aveva, sia pure in sede amministrativa, inizialmente adottato l'interpretazione ora ripudiata, modificando poi il proprio orientamento in adeguamento alle decisioni della commissione di controllo, la legge denunciata, che immotivatamente rimette in discussione anche l'assetto determinatosi negli enti *sub regionali* può apparire lesiva dell'art. 97 della Costituzione, in quanto confligente con lo scopo di assicurare il buon andamento degli uffici regionali nella misura in cui disattende aspettative di numerosi dipendenti formatesi proprio sulla base di comportamenti della regione stessa.

Per la soluzione di tali questioni la causa va sospesa, al fine della definizione del giudizio cautelare, e rimessa alla Corte costituzionale.

#### P. Q. M.

*Sospende il giudizio di cui all'epigrafe;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale al fine della risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regionale del Molise 7 luglio 1993, n. 16, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113 della Costituzione;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente della giunta regionale del Molise, al presidente del consiglio regionale del Molise.*

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 1º febbraio 1994.

*Il presidente f.s.: DELL'UTRI*

*L'estensore: BASILAVECCHIA*

N. 245

*Ordinanza emessa il 1° febbraio 1994 dal tribunale amministrativo regionale per il Molise  
sul ricorso proposto da Colagiovanni Donato contro la regione Molise*

**Regione Molise - Impiego regionale - Personale inquadrato nei ruoli della regione in base alla legge regionale n. 10/1981 e successivamente pervenuto all'ottavo livello retributivo - Valutazione dell'anzianità ai fini del reinquadramento con l'attribuzione di punteggio massimo per otto anni di servizio, pari a quarantotto punti, dopo la riduzione percentuale dell'anzianità complessiva valutabile per gli anni di servizio prestati in qualifiche inferiori - Previsione, con successiva legge autodefinita di interpretazione che le riduzioni percentuali vadano ad incidere su un'anzianità complessiva valutabile comunque non superiore ad otto anni - Conseguente preclusione del conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianità (quarantotto punti) per i dipendenti aventi anni di servizio soggetti a riduzioni in quanto prestati in qualifiche inferiori - Irrazionalità ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di tutela giurisdizionale e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Elusione del giudicato e incidenza sull'autonomia e indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 56/1989, 233/1988 e 155/1990.**

(Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 57/1994 reg. gen., proposto da Colagiovanni Donato rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Enzo Cardi e Giovanni De Notariis, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via De Attellis n. 5; contro la regione Molise, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Albino presso cui è elettivamente domiciliata in Campobasso, alla via Principe di Piemonte; per l'annullamento, previa sospensione della delibera di giunta regionale n. 3758 del 29 settembre 1993, notificata al ricorrente il 21 ottobre successivo, nonché della deliberazione di giunta regionale n. 3260 del 23 agosto 1993;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Molise;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Alla camera di consiglio del 1° febbraio 1994, relatore il dott. Massimo Basilavecchia uditi gli avvocati Giovanni De Notariis e Fabio Albino;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

#### FATTO

Il ricorrente, premesso di essere dipendente della regione Molise, espone che, in base alla sua posizione, avrebbe avuto pieno titolo all'applicazione della legge regionale n. 5 del 1989, che ha previsto, secondo una *ratio* riconosciuta suscettibile di positiva valutazione sotto il profilo della legittimità costituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 56 del 1989, il reinquadramento dei dipendenti transitati nella regione entro il 31 gennaio 1981 al fine di favorire la perequazione delle posizioni di tutti i dipendenti, eliminando il vantaggio determinatosi in favore dei dipendenti passati alla regione in epoche successive alla data ricordata.

Senonché, la regione Molise, dopo aver fornito dapprima un'interpretazione ampia della valutazione del requisito dell'anzianità, ritenendo che il punteggio massimo riconosciuto per otto anni di servizio, pari a quarantotto, andasse applicato dopo aver ridotto percentualmente l'anzianità complessiva valutabile in base al quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge (delibera di giunta 5821 del 10 dicembre 1990 e 292 del 17 febbraio 1992), fissando un criterio applicato altresì al personale degli enti *sub regionali*, modificava il proprio orientamento, ritenendo che le riduzioni percentuali andassero ad incidere su un'anzianità complessiva valutabile comunque non superiore ad anni otto, in modo da precludere a tutti i ricorrenti il conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianità (48) avendo tutti qualche anno di servizio soggetto a riduzione in quanto prestato in qualifiche inferiori. Pertanto il Colagiovanni si vedeva attribuito il settimo livello, e non l'ottavo, come richiesto, sicché egli ricorreva dinanzi a questo t.a.r.

L'interpretazione più ampia riceveva, in sede giurisdizionale, l'avallo dell'adito t.a.r. Molise (sentenze 90 e 91 del 7 maggio 1993); tuttavia la regione perseverava nel nuovo indirizzo, pervenendo ad appellare la sentenza del t.a.r. e, addirittura, ad emanare la legge regionale 7 luglio 1993, n. 16, con la quale i criteri della legge n. 5/1989 erano interpretati e precisati, e in applicazione della quale la giunta adottava l'atto oggi impugnato; con cui veniva disposto il riesame di tutte le situazioni pendenti, anche se in corso di giudizio, beneficiarie del più favorevole criterio ripudiato e venivano impegnati gli enti *sub* regionali ad attivarsi nello stesso senso.

Il ricorrente impugna tale delibera, e ne chiede la sospensione per il danno grave ed irreparabile derivare dall'adozione, dei nuovi criteri di cui alla legge regionale n. 16 del 1993.

In diritto si deduce:

1) eccesso di potere per violazione del giudicato, in quanto la regione, avendo affidato la soluzione della controversia all'appello proposto avverso la sentenza del t.a.r. Molise riguardante il ricorrente, non avrebbe potuto influire in sede legislativa sull'oggetto del giudizio, se non a pena di costringere comunque il Colagiovanni vincitore in prime cure, alla soccombenza;

2) violazione dell'effetto preclusivo derivante dall'essere la questione *sub iudice*: non era consentito un intervento legislativo su una questione già devoluta al giudice amministrativo;

3) eccesso di potere per svilimento: la materia toccata dalla legge era già stata valutata dal giudice amministrativo, in consonanza con la *ratio* della sentenza della Corte costituzionale n. 56/1989, resa sulla legge regionale n. 5 del 1989;

4) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia: non vi è continuità logica tra il nuovo indirizzo della giunta regionale e quello, più ampio, originariamente assunto dalla stessa in considerazione della funzione della normativa di reinquadramento, mentre la nuova interpretazione regionale rende inapplicabile il beneficio dell'ottavo livello per il personale sprovvisto di laurea, in quanto nessuno è in possesso di un'anzianità corrispondente a 48 punti;

5) incostituzionalità della legge n. 56 del 1993, in riferimento ai principi enunciati dalla Corte nella sentenza n. 56 del 1989, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Costituitosi in giudizio, la regione Molise ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso.

Alla camera di consiglio del 1º febbraio 1994, sentite le parti, la domanda di sospensione degli atti impugnati è stata accolta provvisoriamente e con riserva fino all'esito del giudizio di costituzionalità della legge regionale n. 16 del 1993 (ordinanza n. 78/1994).

#### D I R I T T O

1. — Il collegio ritiene che, ai fini della definitiva decisione in ordine alla domanda di sospensione degli atti impugnati, la questione di costituzionalità della legge regionale n. 16 del 1993 sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini seguenti.

2. — Sotto il profilo della rilevanza, si osserva che all'odierna camera di consiglio i provvedimenti impugnati sono stati sospesi solo in via provvisoria e con riserva, fino all'esito del giudizio di costituzionalità; la decisione della Corte costituzionale, dunque, appare pregiudiziale alla definizione della fase cautelare del giudizio, secondo i principi affermati nelle sentenze della Corte n. 444 del 1990, 367 del 1991, e confermati ancora di recente nella sentenza 451 del 20 dicembre 1993.

In secondo luogo, non pare dubbio che, ai fini della valutazione del *fumus bonis iuris* del ricorso, la questione di costituzionalità assuma valore decisivo — gli atti impugnati, invero, sono meramente applicativi della legge regionale n. 16/1993 della quale concretizzano la portata e gli effetti. Dalla stessa lettura del ricorso si evince come i vizi dedotti in via principale contro il provvedimento della giunta regionale siano in sostanza nati a sostegno di quelli proposti, anche se in via subordinata, contro la legge regionale, sicché il collegio ritiene che non si tratta, in realtà, di vizi propri del provvedimento.

La stessa contraddittorietà di comportamento della giunta regionale molisana non può essere apprezzata se non in riferimento allo *ius superveniens*; la legge del 1993, infatti, sostituisce, modificandoli o precisandoli, ora per allora alcuni criteri di valutazione rilevanti ai fini di un procedimento di reinquadramento che non viene riaperto, ma che continua ad essere quello a suo tempo attivato dagli interessati con l'istanza presentata nelle forme e nel termine (decadenziale) oggi scaduto di cui all'art. 9 della legge regionale n. 5 del 1989.

Se ipotizzare un ambito applicativo limitato a improbabili, future domande di reinquadramento, sarebbe illogico, al contrario è evidente che la legge impone la sostituzione del proprio precesto a quelli enucleabili in via interpretativa dalla precedente legge n. 5/1989.

3. — Quanto alla non manifesta infondatezza, è opportuno premettere che il collegio non ignora che, in via di principio, la costituzionalità di una legge retroattiva, abbia essa, o meno, carattere interpretativo, è ammessa dalla Corte costituzionale, in materie diverse da quella penale (si vedano, tra tutte, le sentenze 26 gennaio 1994, n. 6, 283 del 1993, 123 del 1988) salvo il controllo di ragionevolezza e sull'eventuale eccesso di potere legislativo.

Tuttavia, la particolarità della vicenda, nelle sue fasi procedurali e processuali, nonché la considerazione che la *ratio* propria della legge regionale n. 5/1989, oggi forse compromessa dalla legge del 1993, fu a suo tempo individuata proprio con una pronuncia della Corte costituzionale (n. 56 del 1989) inducono il collegio a ravvisare ragioni, nei limiti propri della deliberazione di non manifesta infondatezza, per rimettere alla Corte stessa le questioni di legittimità dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 1993, con riferimento non solo agli artt. 3, e 97 della Costituzione, invocati dal ricorrente, ma altresì d'ufficio con riguardo agli artt. 24, 101, 104 108 e 113.

4. — Va premesso un cenno sintetico in ordine al rapporto tra legge n. 16 del 1993 e legge n. 5 del 1989.

Quest'ultima, nel prevedere la facoltà di reinquadramento per il personale individuato all'art. 1, stabiliva all'art. 2 che l'anzianità di servizio sarebbe stata valutabile per un massimo di 48 punti; il successivo art. 3, fissava poi il punteggio di 1,50 per trimestre di servizio (primo comma), stabiliva che il periodo massimo valutabile sarebbe stato di anni otto (secondo comma) e infine che, per l'inquadramento al settimo e ottavo livello il servizio in carriera di concetto sarebbe stato valutato al settantacinque per cento (quinto comma).

Tale disciplina consente due ipotesi: l'una, più sfavorevole ai dipendenti, lascia operare la riduzione di cui al quinto comma dopo aver già delimitato l'anzianità valutabile in anni otto, e preclude quindi alla generalità del personale con servizio in carriera di concetto di conseguire il massimo punteggio previsto per l'anzianità; il massimo di punti 48 resta in tal caso meramente teorico, non essendovi dipendenti in grado di vantare otto anni di anzianità in carriera direttiva.

A tale lettura, si contrappone l'interpretazione più ampia, inizialmente adottata dalla regione Molise e dagli enti *sub regionali*, e avallata da questo t.a.r., in base alla quale la riduzione di cui al quinto comma non va operata a valle in sede di attribuzione di punteggio, ma opera a monte, incidendo sull'ammontare degli anni di servizio da porre a base del calcolo: in tal senso, il dipendente che, pur decurtando di un quarto l'anzianità di servizio posseduta in carriera di concetto, disponga comunque di un'anzianità di anni otto (si tratta della maggioranza dei casi, dalla quale restano esclusi solo i dipendenti più «giovani») può conseguire poi il massimo di punti 48.

Nella sentenza n. 91/93 questo t.a.r. ha ritenuto tale seconda interpretazione preferibile, sia alla luce della *ratio* della legge n. 5/1989, che era quella di favorire proprio il recupero e la valorizzazione delle anzianità di servizio, sia in considerazione del fatto che il concetto di anzianità di servizio di cui al primo comma dell'art. 3, prima di essere ricondotto nei limiti di punteggio di cui al secondo comma, doveva essere precisato attraverso la preventiva riduzione di cui al quinto comma.

Con la legge denunziata, si è stabilito, all'art. 1, che il periodo massimo di cui al secondo comma richiamato «deve essere inteso quale ammontare massimo del servizio di cui al primo comma, sul quale applicare le riduzioni di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo»; si sono poi precisati, con ulteriori periodi, gli effetti concreti di tale impostazione sul calcolo del punteggio.

5. — Ciò posto, pare al collegio che la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 1993 appaia non manifestamente infondata sotto i seguenti profili:

a) la legge denunziata, a quanto affermato dal ricorrente senza essere smentito, mira a favorire un assetto amministrativo piuttosto che un altro, consentendo l'accesso a posti dirigenziali ai vincitori di corso-concorso e non ai dipendenti reinquadrati *ex lege* n. 5/1989; in tal senso, la legge n. 16/1993 può essere sospettata di non voler in realtà introdurre, in via generale e astratta, una certa interpretazione della legge, ma piuttosto di mirare a incidere sulle posizioni di destinatari individuabili e, sull'esito di giudizi in corso; tale evenienza (Corte costituzionale, n. 155 del 1990, e Consiglio di Stato, IV, ordinanza 26 ottobre 1993, n. 938) concretizzerebbe violazione degli artt. 24, 113, 101, 104 e 108 della Costituzione, vanificando e alterando gli esiti della tutela giurisdizionale e compromettendo indipendenza e autonomia della magistratura;

b) per le stesse motivazioni, potrebbe ravvisarsi un eccesso di potere legislativo, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di intervento modificativo, e non interpretativo, del dato normativo preesistente (sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 1988), nel quale peraltro la retroattività degli effetti viene fatta derivare dal preteso (ma insussistente) carattere interpretativo della legge (sintomatica la formulazione letterale dell'art. 1);

c) ove si considerino poi, da un lato la *ratio* della legge regionale n. 5 del 1989, riconosciuta con sentenza della Corte costituzionale n. 56/1989, e dall'altro che la stessa regione Molise aveva, sia pure in sede amministrativa, inizialmente adottato l'interpretazione ora ripudiata, modificando poi il proprio orientamento in adeguamento alle decisioni della commissione di controllo, la legge denunciata, può apparire lesiva dell'art. 97 della Costituzione, in quanto confligente con lo scopo di assicurare il buon andamento degli uffici regionali nella misura in cui disattende aspettative di numerosi dipendenti formatesi proprio sulla base di comportamenti della regione stessa.

Per la soluzione di tali questioni la causa va sospesa, al fine della definizione del giudizio cautelare, e rimessa alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Sospende il giudizio di cui all'epigrafe;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale al fine della risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regionale del Molise 7 luglio 1993, n. 16, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113 della Costituzione;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente della giunta regionale del Molise, al presidente del consiglio regionale del Molise.*

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 1º febbraio 1994.

*Il presidente f.f.: DELL'UTRI*

*L'estensore: BASILAVECCHIA*

94C0488

N. 246 .

*Ordinanza emessa il 1º febbraio 1994 dal tribunale amministrativo regionale per il Molise  
sul ricorso proposto da Eliseo Giorgio contro la regione Molise*

**Regione Molise - Impiego regionale - Personale inquadrato nei ruoli della regione in base alla legge regionale n. 10/1981 e successivamente pervenuto all'ottavo livello retributivo - Valutazione dell'anzianità ai fini del reinquadramento con l'attribuzione di punteggio massimo per otto anni di servizio, pari a quarantotto punti, dopo la riduzione percentuale dell'anzianità complessiva valutabile per gli anni di servizio prestati in qualifiche inferiori - Previsione, con successiva legge autodefinita di interpretazione che le riduzioni percentuali vadano ad incidere su un'anzianità complessiva valutabile comunque non superiore ad otto anni - Conseguente preclusione del conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianità (quarantotto punti) per i dipendenti aventi anni di servizio soggetti a riduzioni in quanto prestati in qualifiche inferiori - Irrazionalità ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di tutela giurisdizionale e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Elusione del giudicato e incidenza sull'autonomia e indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 56/1989, 233/1988 e 155/1990.**

(Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113).

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 57/1994 reg. gen., proposto da Eliseo Giorgio rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Enzo Cardi e Giovanni De Notariis, presso quest'ultimo elettaivamente domiciliato in Campobasso, alla via De Attellis n. 5; contro la regione Molise, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Messere, presso cui è elettaivamente domiciliata in Campobasso, alla via Mazzini, 38; per l'annullamento, previa sospensione della delibera di giunta regionale n. 3759 del 29 settembre 1993, notificata al ricorrente il 21 ottobre successivo, nonché della deliberazione di giunta regionale n. 3260 del 23 agosto 1993;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Molise;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Alla camera di consiglio del 1º febbraio 1994, relatore il dott. Massimo Basilavecchia uditi gli avvocati Giovanni De Notariis e Margherita Messere per delega dell'avv. Arturo Messere;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

#### FATTO

Il ricorrente, premesso di essere dipendente della regione Molise, espone che, in base alla sua posizione, avrebbe avuto pieno titolo all'applicazione della legge regionale n. 5 del 1989, che ha previsto, secondo una *ratio* riconosciuta suscettibile di positiva valutazione sotto il profilo della legittimità costituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 56 del 1989, il reinquadramento dei dipendenti transitati nella regione entro il 31 gennaio 1981 al fine di favorire la perequazione delle posizioni di tutti i dipendenti, eliminando il vantaggio determinatosi in favore dei dipendenti passati alla regione in epoche successive alla data ricordata.

Senonché, la regione Molise, dopo aver fornito dapprima un'interpretazione ampia della valutazione del requisito dell'anzianità, ritenendo che il punteggio massimo riconosciuto per otto anni di servizio, pari a quarantotto, andasse applicato dopo aver ridotto percentualmente l'anzianità complessiva valutabile in base al quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge (delibere di giunta 5821 del 10 dicembre 1990 e 292 del 17 febbraio 1992), fissando un criterio applicato altresì al personale degli enti *sub* regionali, modificava il proprio orientamento, ritenendo che le riduzioni percentuali andassero ad incidere su un'anzianità complessiva valutabile comunque non superiore ad anni otto, in modo da precludere a tutti i ricorrenti il conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianità (48) avendo tutti qualche anno di servizio soggetto a riduzione in quanto prestato in qualifiche inferiori. Pertanto l'Eliseo si vedeva attribuito il settimo livello, e non l'ottavo, come richiesto, sicché egli ricorreva dinanzi a questo t.a.r.

L'interpretazione più ampia riceveva, in sede giurisdizionale, l'avallo dell'adito t.a.r. Molise (sentenze 90 e 91 del 7 maggio 1993); tuttavia la regione perseverava nel nuovo indirizzo, pervenendo ad appellare la sentenza del t.a.r. e, addirittura, ad emanare la legge regionale 7 luglio 1993, n. 16, con la quale i criteri della legge n. 5/1989 erano interpretati e precisati, e in applicazione della quale la giunta adottava l'atto oggi impugnato, con cui veniva disposto il riesame di tutte le situazioni pendenti, anche se in corso di giudizio, beneficiarie del più favorevole criterio ripudiato e venivano impegnati gli enti *sub* regionali ad attivarsi nello stesso senso.

Il ricorrente impugna tale delibera, e ne chiede la sospensione per il danno grave e irreparabile derivante dall'adozione dei nuovi criteri di cui alla legge regionale n. 16 del 1993.

In diritto, si deduce:

1) eccesso di potere per violazione del giudicato, in quanto la regione, avendo affidato la soluzione della controversia all'appello proposto avverso la sentenza del t.a.r. Molise riguardante il ricorrente, non avrebbe potuto influire in sede legislativa sull'oggetto del giudizio, se non a pena di costringere comunque l'Eliseo, vincitore in prime cure, alla soccombenza;

2) violazione dell'effetto preclusivo derivante dall'essere la questione *sub iudice*: non era consentito un intervento legislativo su una questione già devoluta al giudice amministrativo;

3) eccesso di potere per svilimento: la materia toccata dalla legge era già stata valutata dal giudice amministrativo, in consonanza con la *ratio* della sentenza della Corte costituzionale n. 56/1989, resa sulla legge regionale n. 5 del 1989;

4) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia: non vi è continuità logica tra il nuovo indirizzo della giunta regionale e quello, più ampio, originariamente assunto dalla stessa in considerazione della funzione della normativa di reinquadramento, mentre la nuova interpretazione regionale rende inapplicabile il beneficio dell'ottavo livello per il personale sprovvisto di laurea, in quanto nessuno è in possesso di un'anzianità corrispondente a 48 punti;

5) incostituzionalità della legge n. 56 del 1993, in riferimento ai principi enunciati dalla Corte nella sentenza n. 56 del 1989, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Costituitosi in giudizio, la regione Molise ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso.

Alla camera di consiglio del 1º febbraio 1994, sentite le parti, la domanda di sospensione degli atti impugnati è stata accolta provvisoriamente e con riserva fino all'esito del giudizio di costituzionalità della legge regionale n. 16 del 1993 (ordinanza n. 79/1994).

## DIRITTO

1. — Il collegio ritiene che, ai fini della definitiva decisione in ordine alla domanda di sospensione degli atti impugnati, la questione di costituzionalità della legge regionale n. 16 del 1993 sia rilevante e non manifestamente infondata, nei termini seguenti.

2. — Sotto il profilo della rilevanza, si osserva che all'odierna camera di consiglio i provvedimenti impugnati sono stati sospesi solo in via provvisoria e con riserva, fino all'esito del giudizio di costituzionalità; la decisione della Corte costituzionale, dunque, appare pregiudiziale alla definizione della fase cautelare del giudizio, secondo i principi affermati nelle sentenze della Corte n. 444 del 1990, 367 del 1991, e confermati ancora di recente nella sentenza 451 del 20 dicembre 1993.

In secondo luogo, non pare dubbio che, ai fini della valutazione del *fumus bonis iuris* del ricorso, la questione di costituzionalità assuma valore decisivo — gli atti impugnati, invero, sono meramente applicativi della legge regionale n. 16/1993 della quale concretizzano la portata e gli effetti. Dalla stessa lettura del ricorso si evince come i vizi dedotti in via principale contro il provvedimento della giunta regionale siano in sostanza a sostegno di quelli proposti, anche se in via subordinata, contro la legge regionale, sicché il collegio ritiene che non si tratta, in realtà, di vizi propri del provvedimento.

La stessa contraddittorietà di comportamento della giunta regionale molisana non può essere apprezzata se non in riferimento allo *ius superveniens*; la legge del 1993, infatti, sostituisce, modificandoli o precisandoli, ora per allora alcuni criteri di valutazione rilevanti ai fini di un procedimento di reinquadramento che non viene riaperto, ma che continua ad essere quello a suo tempo attivato dagli interessati con l'istanza presentata nelle forme e nel termine (decadenziale) oggi scaduto di cui all'art. 9 della legge regionale n. 5 del 1989.

Se ipotizzare un ambito applicativo limitato a improbabili, future domande di reinquadramento, sarebbe illogico, al contrario è evidente che la legge impone la sostituzione del proprio precetto a quelli enucleabili in via interpretativa dalla precedente legge n. 5/1989.

3. — Quanto alla non manifesta infondatezza, è opportuno premettere che il collegio non ignora che, in via di principio, la costituzionalità di una legge retroattiva, abbia essa, o meno, carattere interpretativo, è ammessa dalla Corte costituzionale, in materie diverse da quella penale (si vedano, tra tutte, le sentenze 26 gennaio 1994, n. 6, 283 del 1993, 123 del 1988) salvo il controllo di ragionevolezza e sull'eventuale eccesso di potere legislativo.

Tuttavia, la particolarità della vicenda, nelle sue fasi procedurali e processuali, nonché la considerazione che la *ratio* propria della legge regionale n. 5/1989, oggi forse compromessa dalla legge del 1993, fu a suo tempo individuata proprio con una pronuncia della Corte costituzionale (n. 56 del 1989) inducono il collegio a ravvisare ragioni, nei limiti propri della delibazione di non manifesta infondatezza, per rimettere alla Corte stessa le questioni di legittimità dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 1993, con riferimento non solo agli artt. 3, e 97 della Costituzione, invocati dal ricorrente, ma altresì d'ufficio con riguardo agli artt. 24, 101, 104 108 e 113.

4. — Va premesso un cenno sintetico in ordine al rapporto tra legge n. 16 del 1993 e legge n. 5 del 1989.

Quest'ultima, nel prevedere la facoltà di reinquadramento per il personale individuato all'art. 1, stabiliva all'art. 2 che l'anzianità di servizio sarebbe stata valutabile per un massimo di 48 punti, il successivo art. 3, fissava poi il punteggio di 1,50 per trimestre di servizio (primo comma), stabiliva che il periodo massimo valutabile sarebbe stato di anni otto (secondo comma) e infine che, per l'inquadramento al settimo e ottavo livello il servizio in carriera di concetto sarebbe stato valutato al settantacinque per cento (quinto comma).

Tale disciplina consente due ipotesi: l'una, più sfavorevole ai dipendenti, lascia operare la riduzione di cui al quinto comma dopo aver già delimitato l'anzianità valutabile in anni otto, e preclude quindi alla generalità del personale con servizio in carriera di concetto di conseguire il massimo punteggio previsto per l'anzianità; il massimo di punti 48 resta in tal caso meramente teorico, non essendovi dipendenti in grado di vantare otto anni di anzianità in carriera direttiva.

A tale lettura, si contrappone l'interpretazione più ampia, inizialmente adottata dalla regione Molise e dagli enti *sub regionali*, e avallata da questo t.a.r., in base alla quale la riduzione di cui al quinto comma non va operata a valle in sede di attribuzione di punteggio, ma opera a monte, incidendo sull'ammontare degli anni di servizio da porre a base del calcolo: in tal senso, il dipendente che, pur decurtando di un quarto l'anzianità di servizio posseduta in carriera di concetto, disponga comunque di un'anzianità di anni otto (si tratta della maggioranza dei casi, dalla quale restano esclusi solo i dipendenti più «giovani») può conseguire poi il massimo di punti 48.

Nella sentenza n. 90/93 questo t.a.r. ha ritenuto tale seconda interpretazione preferibile, sia alla luce della *ratio* della legge n. 5/1989, che era quella di favorire proprio il recupero e la valorizzazione delle anzianità di servizio, sia in considerazione del fatto che il concetto di anzianità di servizio di cui al primo comma dell'art. 3, prima di essere ricondotto nei limiti di punteggio di cui al secondo comma, doveva essere precisato attraverso la preventiva riduzione di cui al quinto comma.

Con la legge denunciata, si è stabilito, all'art. 1, che il periodo massimo di cui al secondo comma richiamato «deve essere inteso quale ammontare massimo del servizio di cui al primo comma, sul quale applicare le riduzioni di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo»; si sono poi precisati, con ulteriori periodi, gli effetti concreti di tale impostazione sul calcolo del punteggio.

5. — Ciò posto, pare al collegio che la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 1993 appaia non manifestamente infondata sotto i seguenti profili:

*a)* la legge denunciata, a quanto affermato dal ricorrente senza essere smentito, mira a favorire un assetto amministrativo piuttosto che un altro, consentendo l'accesso a posti dirigenziali ai vincitori di corso-concorso e non ai dipendenti reinquadrati *ex lege* n. 5/1989; in tal senso, la legge n. 16/1993 può essere sospettata di non voler in realtà introdurre, in via generale e astratta, una certa interpretazione della legge, ma piuttosto di mirare a incidere sulle posizioni di destinatari individuabili e, sull'esito di giudizi in corso; tale evenienza (Corte costituzionale, n. 155 del 1990, e Consiglio di Stato, IV, ordinanza 26 ottobre 1993, n. 938) concretizzerebbe violazione degli artt. 24, 113, 101, 104 e 108 della Costituzione, vanificando e alterando gli esiti della tutela giurisdizionale e compromettendo indipendenza e autonomia della magistratura;

*b)* per le stesse motivazioni, potrebbe ravisarsi un eccesso di potere legislativo, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di intervento modificativo, e non interpretativo, del dato normativo preesistente (sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 1988), nel quale peraltro la retroattività degli effetti viene fatta derivare dal preteso (ma insussistente) carattere interpretativo della legge (sintomatica la formulazione letterale dell'art. 1);

*c)* ove si considerino poi, da un lato la *ratio* della legge regionale n. 5 del 1989, riconosciuta con sentenza della Corte costituzionale n. 56/1989, e dall'altro che la stessa regione Molise aveva, sia pure in sede amministrativa, inizialmente adottato l'interpretazione ora ripudiata, modificando poi il proprio orientamento in adeguamento alle decisioni della commissione di controllo, la legge denunciata, può apparire lesiva dell'art. 97 della Costituzione, in quanto confligente con lo scopo di assicurare il buon andamento degli uffici regionali nella misura in cui disattende aspettative di numerosi dipendenti formatesi proprio sulla base di comportamenti della regione stessa.

Per la soluzione di tali questioni la causa va sospesa, al fine della definizione del giudizio cautelare, e rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Sospende il giudizio di cui all'epigrafe;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale al fine della risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regionale del Molise 7 luglio 1993, n. 16, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113 della Costituzione;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente della giunta regionale del Molise, al presidente del consiglio regionale del Molise.*

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 1º febbraio 1994.

*Il presidente f.s.: DELL'UTRI*

*L'estensore: BASILAVECCHIA*

94C0489

N. 247

*Ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni,  
nel procedimento civile vertente tra Pisapia Vincenzo e Siani Amedeo*

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sfratto per morosità del conduttore - Procedura esecutiva di rilascio - Concessione della forza pubblica solo a seguito di complessa procedura amministrativa - Protrazione dell'ineseguibilità del titolo di rilascio con sostanziale privazione della tutela giurisdizionale - Compressione del diritto di proprietà.**

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5, convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61).  
(Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma).

IL PRETORE

Scioglimento la riserva;

Letti gli atti e le deduzioni formulate dalle parti;

Osservato che il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni in base al quale, riconosciuta la morosità del conduttore in ordine alle obbligazioni su di lui incombenti ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 61/1989 [prevista dal comma secondo, lett. c) del medesimo art. 2 citato], possa escludersi il ricorso, per la esecuzione del provvedimento esecutivo di sfratto già ottenuto nei confronti dell'intimato, alla commissione provinciale presieduta dal prefetto di cui all'art. 5 della stessa legge e, quindi, procedersi alla esecuzione del medesimo rilascio sulla base degli artt. 605 e segg. del c.p.c.;

Rilevato che la normativa in esame impone al locatore, in possesso di un titolo esecutivo valido ed efficace per ottenere il rilascio dell'immobile locato, di sottostare, al fine di porre materialmente in esecuzione il provvedimento, alle determinazioni di un soggetto estraneo al meccanismo processuale della esecuzione dei titoli giurisdizionali e dell'effettiva tutela del diritto riconosciuto al locatore in una pronunzia giurisdizionale ottenuta *secundum ius*;

Considerato inoltre che la disciplina formulata dalla citata legge subordina l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale dalla sussistenza dell'esecutività del titolo alla mancata concessione dell'assistenza della forza pubblica da parte della commissione provinciale così determinando una compressione del diritto del locatore proprietario che è riservato solo al legislatore;

Ritenuta pertanto non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del d.l. n. 551/1988, convertito nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione;

*P. Q. M.*

*Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospende il giudizio in corso fra Pisapia Vincenzo e Siani Amedeo;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Cava dei Tirreni, addì 3 gennaio 1994

*Il vice pretore: CRESCENZI*

94C0490

N. 248

*Ordinanza emessa il 15 dicembre 1993 dal tribunale di sorveglianza di Firenze  
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Barra Raffaele*

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Previsione della revoca obbligatoria nel caso di commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione della pena - Impossibilità per il giudice di valutare la partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione nel periodo successivo al commesso delitto - Ingiustificata disparità di trattamento in quanto la commissione del delitto non colposo, mentre impone la revoca del beneficio, non è di per sé ostativa alla sua concessione - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

#### IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 15 dicembre 1993;

Visti ed esaminati gli atti della procedura di sorveglianza in materia di revoca liberazione anticipata nei confronti di Barra Raffaele nato il 20 giugno 1948 a S. Ferdinando di Puglia detenuto nella casa circondariale Busto Arsizio;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

## OSSERVA

*Motivi della decisione*

1. — Barra Raffaele, in esecuzione di pena dal 20 aprile 1985, ha ottenuto, con ordinanza 8 giugno 1989 del tribunale sovieglianese Milano, riduzione pena per liberazione anticipata di giorni 360.

Successivamente a tale concessione, il Barra, con sentenza 17 luglio 1992 della pretura di Siena, era condannato per oltraggio, commesso l'8 agosto 1990 nella casa di reclusione di S. Gimignano (rivolgendo espressioni offensive ad un agente di custodia).

Ai sensi dell'art. 54, comma terzo, «la condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca». Di questa norma dovrebbe ora farsi applicazione nel caso.

Tale disposizione della legge penitenziaria prevede l'intervento automatico della revoca della precedente concessione in presenza della condanna per un delitto non colposo. La norma stessa non consente alcuna valutazione del rilievo della condotta illecita rispetto allo svilupparsi del percorso penitenziario del soggetto, agli interventi trattamentali operati nei suoi confronti, alla risposta agli stessi dell'interessato.

Si tratta di valutare se ciò sia conforme alla normativa costituzionale, così come interpretata dalla Corte costituzionale. Questa si è pronunciata in materia sia di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale (sentenza n. 343/1987), sia di revoca della liberazione condizionale (sentenza n. 282/1989). I problemi che si ponevano in quelle situazioni erano sicuramente diversi da quelli concernenti la questione attuale, ma hanno offerto alla Corte costituzionale, partendo dalla fondamentale sentenza n. 204/1974, l'occasione per una complessiva valutazione della esecuzione penale, delle sue finalità, degli strumenti apprestati dalla legge per raggiungerle, della esigenza della conformità di tali strumenti e del loro funzionamento a determinati principi, complessiva valutazione, si ripete, che è utile riesaminare per verificare se la disposizione da applicare nel caso e cioè il comma terzo dell'art. 54 dell'Ordinamento penitenziario debba ritenersi conforme o meno ai precetti costituzionali.

2. — Non c'è dubbio, come si è già detto, che la liberazione anticipata ha struttura decisamente diversa dai due benefici indicati e che i problemi che si ponevano e sono stati esaminati dalla Corte costituzionale con riferimento alla revoca dei benefici medesimi sono ben diversi da quelli che si pongono per la revoca della liberazione anticipata.

Nonostante, però, questa indubbia differenza di struttura e di problemi, bisogna pur sempre prendere atto che la liberazione anticipata resta uno strumento fra quelli previsti dalla legge penitenziaria per promuovere, sostenere e verificare lo sviluppo del percorso di risocializzazione che deve realizzarsi attraverso la esecuzione della pena. E dunque anche la disciplina della liberazione anticipata deve ispirarsi a quegli stessi principi che si sono richiamati e chiariti attraverso la giurisprudenza costituzionale citata al numero precedente.

Si può ricordare una fra le molte sentenze della Corte di cassazione, che possono risultare utili in proposito: «Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, è necessario — tenuto conto anche della *ratio* e delle finalità tipiche dell'istituto — che l'agente, oltre a tenere una condotta improntata alla disciplina ed alla osservanza delle regole normative dettate dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento, dimostri una fattiva e convinta collaborazione all'opera di rieducazione, che deve essere desunta da fatti positivi e specifici, con particolare riferimento ai parametri enunciati dall'art. 94 del regolamento, che, valutati e considerati nella loro essenza, rivelino l'evolversi della personalità del condannato verso il suo inserimento sociale» (v. Cass., sez. I, 4 dicembre 1989, Veroso, in Cass. pen. 1991, I, 483).

Dunque, anche questo beneficio penitenziario (lo si consideri o meno come una misura alternativa alla detenzione: v. per l'affermativa: Cass., sez. I, 12 marzo 1992, Urbanovic, in Riv. pen. 1992, 941) si ispira agli stessi principi e tende alle stesse finalità che sono propri degli altri strumenti sostitutivi della detenzione.

Questa convinzione è presente anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale: nella sentenza 31 maggio 1990, n. 276 (in giur. cost., 1990, 1664) si afferma, infatti, che «gli artt. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che sostituisce il primo) hanno costruito l'istituto della liberazione anticipata come un beneficio diretto a sollecitare l'adesione e la partecipazione del condannato all'azione di rieducazione».

Premesso questo, sembra naturale concludere che ciò che determina la revoca della concessione di un beneficio deve essere rappresentato da un fatto o da una situazione che segni l'arresto, se non addirittura l'inversione, del processo riabilitativo del soggetto. Il che non può equivalere ad una qualunque circostanza episodica, possibile e frequente in qualsiasi rapporto che tenda a realizzare socializzazione, specie se quel rapporto si svolge in una situazione di istituzionalizzazione e, in particolare di istituzionalizzazione carceraria, fisiologicamente segnata da situazioni di disagio e di tensione.

Se infatti la normatività penitenziaria prevede un sistema di controllo sul punto che la pena espiata, fino alla conclusione di certe tappe, «abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo» (sentenza Corte costituzionale n. 204/1974); se a tale scopo è organizzato il sistema delle misure alternative, intese come «misure che... siano idonee a funzionare ad un tempo come strumenti di controllo sociale e di promozione della risocializzazione» (n. 2 della motivazione in diritto della sentenza n. 343/1987 Corte costituzionale); se, nella valutazione dell'andamento di tali misure, si dovrà tenere conto delle «ben note carenze strutturali e finanziarie» (v. la stessa sentenza n. 343/1987) del sistema esistente; se è vero che di tali misure fa parte anche la liberazione anticipata, mezzo di promozione dell'opera di rieducazione (sentenza n. 276/1990 Corte costituzionale sopra citata) e mezzo utile, inoltre, per i tempi e le valutazioni relative alla concessione delle misure alternative all'esterno del carcere; se tuttociò si deve desumere dalla giurisprudenza costituzionale, si può ed, anzi, si deve affermare che la normativa penitenziaria promuove il percorso riabilitativo del soggetto, ne fornisce gli strumenti e, quando li ha concessi, non può non essere attenta a toglierli solo quando si constati l'abbandono di quel percorso, la sostituzione allo stesso di una scelta oppositoria e contraria: le incertezze, gli inconvenienti, specie in presenza delle «ben note carenze strutturali» del sistema penitenziario, non possono essere considerate tali da annullare il lavoro che è stato fatto o da rinviarne e ritardarne gli ulteriori sviluppi.

Si deve allora esaminare se la disposizione in discussione, relativa alla revoca della liberazione anticipata (art. 54, terzo comma), segua le indicazioni che dovrebbero avere le singole normative in materia di revoca dei benefici penitenziari. E la risposta non può che essere negativa in quanto l'automatismo che vi si prevede per pronunciare la revoca può determinare e determina di frequente la cancellazione del beneficio già concesso per fatti che non hanno assolutamente il rilievo e l'effetto di compromettere il percorso riabilitativo di un soggetto.

Una conferma ai principi e alle conclusioni cui si è pervenuti la si trae anche dall'esame delle norme relative alla revoca degli altri benefici penitenziari.

3. — In materia di affidamento in prova al servizio sociale, «l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova» (art. 47, comma 11). Ecco: una condotta quindi che viola le regole stabiliti e che fa ritenere che la prova non possa svilupparsi per raggiungere le finalità di cui all'art. 47, secondo comma: contribuire «alla rieducazione del reo» e assicurare «la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati», finalità che sono poi quelle proprie della esecuzione penale.

Identica la disposizione dettata in materia di detenzione domiciliare (art. 47-ter, quinto comma).

Quanto alla semilibertà, si stabilisce che il provvedimento relativo «può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento» (art. 51, primo comma). L'ammissione alla semilibertà consegue, infatti «ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società» (art. 50, quarto comma); la inidoneità al trattamento in semilibertà corrisponde alla constatazione che quel trattamento non riesce più a produrre la progressiva risocializzazione, a cui era finalizzato.

Per la detenzione domiciliare (art. 47-ter, ottavo comma) e per la semilibertà (art. 51, quarto comma) è prevista anche una particolare disciplina nei casi di evasione o delle condotte parificate alla stessa: «la denuncia per il delitto... importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca». Diversamente dalle disposizioni precedenti, si prevede, qui, un automatismo, che manca in quelle: ma si tratta di un automatismo del tutto coerente al discorso generale già fatto, in quanto l'evasione equivale ad un abbandono e ad una rottura del rapporto di esecuzione penale, rottura che non può non avere conseguenze drastiche sulla prosecuzione della fruizione di un beneficio.

Le disposizioni esaminate, salvo le ultime (che confermano, però, la regola), hanno dunque la caratteristica di rimettere al giudice la verifica che il processo di riabilitazione del soggetto si è interrotto e che, per questa ragione, la fruizione del beneficio non può essere mantenuta.

Si può aggiungere che i principi ora indicati informano anche un'altra categoria sanzionatoria, quella delle sanzioni sostitutive, per le quali, pure, il riferimento resta ai principi della esecuzione della pena e alle modalità di gestione e applicazione degli stessi, quali si sono sopra delineati. Ed è, infatti, pacifco che la conversione, ex art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della sanzione sostitutiva nella pena sostitutiva va disposta non in modo automatico, in presenza di un formale accertamento della violazione «anche solo di una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata» (art. 66 citato), ma solo nel caso in cui una o più delle violazioni presentino un rilievo e una gravità tali da non consentire che prosegua la fruizione della sanzione sostitutiva.

In questo quadro generale è chiaro però che esiste il problema della liberazione condizionale. L'art. 177, primo comma, dispone che «la liberazione condizionale è revocata se la persona liberata ommette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata...». La giurisprudenza

della Corte di cassazione chiarisce così questa disposizione (Cass., Sez. I, 10 giugno 1985, Stecchini, in Giust. pen., 1986, II, 95; v. anche in termini identici: Cass., Sez. I, 1º luglio 1987, Sanzo, in Giust. pen. 1988, II, 225): «Ne consegue che, mentre per quanto riguarda la prima condizione risolutiva del beneficio è sufficiente una sentenza passata in giudicato che abbia accertato definitivamente il reato addebitato al liberato condizionalmente, per la seconda non basta, invece, una mera informativa degli organi di sorveglianza, che abbiano riferito sulle trasgressioni delle prescrizioni contenute nella carta precettiva, ma, al contrario, si richiede da parte del giudice una penetrante indagine, anzitutto sulla volontarietà del fatto che escluda ovviamente quello incolpevole e, poi, un giudizio di merito che accerti, senza ombra di dubbio, se l'addebito possa o meno concretare una grave trasgressione al regime di vita, al quale il liberato è stato sottoposto, e costituisca un sicuro elemento per ritenere che lo stesso non abbia ancora maturato il suo ravvedimento e, quindi, sia immeritevole dell'anticipato reinserimento nella vita sociale».

Orbene: la revoca della liberazione condizionale fa, quindi, riferimento ad una situazione (quella relativa alla violazione delle prescrizioni) che deve essere sottoposta ad un attento vaglio del giudice, esattamente in linea con quello che deve essere operato per la revoca delle misure alternative sopra ricordate; ma fa anche riferimento ad una condizione (la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole), che appare invece operare automaticamente. Va detto che si pone qui un problema interpretativo: se, cioè, l'identità dell'indole si riferisca solo alla contravvenzione o anche al delitto. La Giurisprudenza è per limitare la necessità della identità dell'indole alla sola contravvenzione, non anche al delitto, (v. Cass., Sez. I, 17 ottobre 1988, Bértani, in Cass. pen. 1989, 595). Ma la perplessità resta perché: da un lato, se fosse così, diventerebbero cause di revoca anche i delitti colposi; mentre, dall'altro, se non fosse così, la condizione assumerebbe un senso coerente al discorso generale che si è condotto, in quanto la identità dell'indole del delitto con quello commesso in passato e per il quale si è ottenuta la liberazione condizionale, ragionevolmente giustificherebbe la revoca del beneficio in modo automatico: sarebbe del tutto ragionevole presumere, in tal caso, l'assenza del ravvedimento, che, invece, nel caso di violazione delle prescrizioni deve essere attentamente vagliata e verificata, così che le due condizioni di revoca (commissione di un reato e violazione delle prescrizioni) diventerebbero coerenti e risponderebbero alla applicazione degli stessi principi. Va da sé che la commissione di un reato non della stessa indole potrebbe rientrare nelle condotte da valutare nel quadro delle violazioni delle prescrizioni, fra le quali ovviamente quella della buona condotta, scritta o non scritta che sia, resta il presupposto fondamentale.

Non si deve comunque dimenticare che la liberazione condizionale risente indubbiamente del suo originario inserimento nel Codice penale, ben prima che venissero affermati i nuovi principi costituzionali sulla pena e le sue finalità. La già citata sentenza n. 204/1974 della Corte costituzionale rilevava esattamente che l'istituto della liberazione condizionale, «con l'art. 27, terzo comma della Costituzione, ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle». E si potrebbe allora, in materia di revoca della liberazione condizionale, arrivare a prospettare due conclusioni alternative:

o la condizione — per la revoca della liberazione condizionale — della commissione di un nuovo delitto viene interpretata in modo coerente alle indicazioni generali che si sono individuate in materia di revoca dei benefici penitenziari: e ciò può essere fatto richiedendo, per il nuovo delitto commesso, la identità dell'indole con quello o quelli per cui fu inflitta la pena: e in tal caso quelle indicazioni generali sono rispettate, potendosi convenire che la recidiva specifica negli stessi delitti faccia escludere che sia intervenuto il ravvedimento;

oppure si deve prendere atto che anche il regime della revoca della liberazione condizionale non è conforme a quelle indicazioni che si sono individuate al numero precedente: la revoca deve essere operata solo in presenza di una situazione o di un fatto che segna la interruzione e l'abbandono del percorso di risocializzazione intrapreso dal soggetto durante la esecuzione della pena, in presenza del quale la liberazione condizionale fu concessa: per sostenere tale percorso il beneficio è stato dato e può essere tolto solo se quel percorso viene abbandonato, non se vi sia un qualsiasi inconveniente (che può anche costituire un reato, ma non rilevante e significativo ai nostri fini), per nulla incompatibile con la regolare prosecuzione dello stesso.

Potrebbe essere questo uno dei punti su cui portare l'attenzione del giudice costituzionale, che ha rilevato, anche recentemente come la normativa in materia di liberazione condizionale abbia bisogno di ulteriori aggiustamenti: v. sentenza 27 maggio-4 giugno 1993, n. 270, della Corte costituzionale.

4. — Torniamo allora alla liberazione anticipata e torniamoci per prendere, intanto, atto che l'automatismo previsto per la revoca della stessa non è coerente alla disciplina esistente nelle altre situazioni di revoca dei benefici penitenziari (salvo la eccezione della liberazione condizionale, fra l'altro assai dubbia). Dunque, si rafforza la convinzione secondo cui non appare accettabile costituzionalmente l'automatismo della revoca del beneficio in presenza di un qualsiasi delitto (sia pure non colposo), commesso dal condannato nel corso della esecuzione, successivamente alla concessione medesima. E tale convinzione può essere anche rafforzata da ulteriori considerazioni.

Si può esaminare, al proposito, la sentenza della Corte di cassazione, Sez. I, 12 marzo 1990, Filizzola, Cass. pen., 1991, I, 482, nella quale si legge: «La condanna per delitto non colposo commesso prima che sia concessa la liberazione anticipata, ma durante la esecuzione della pena, non costituisce una preclusione legale per la concessione del beneficio, non potendo siffatta ipotesi parificarsi a quella prevista dal terzo comma dell'art. 54 ord. penit. La condanna subita, in tal caso, rappresenta un elemento, certamente rilevante, da valutare unitamente agli altri ai fini del giudizio di partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione».

Da questa sentenza si possono ricavare due distinti ordini di considerazioni.

Il primo è che la commissione di un delitto (anche se non colposo), non porta necessariamente ad una valutazione di non partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione. Il fatto cui la condanna si riferisce rappresenta un dato, ovviamente, su cui si deve soffermare l'attenzione, ma è sovente un dato puramente episodico, che può riferirsi ad un momento critico del soggetto, ad una oggettiva situazione di tensione dell'ambiente, alla leggerezza del responsabile o alla leggerezza o alla non impossibile mancanza di professionalità degli operatori. Nella situazione di specie, è stata sanzionata una condotta offensiva verso il personale di custodia, ma il risultato complessivo dell'osservazione porta a concludere (relazione 13 febbraio 1993 casa reclusione S. Gimignano) che «il Barra appariva più un disadattato con carenze affettive che un insofferente alle regole disciplinari»; e si parlava inoltre di lui come di un «soggetto labile dal punto di vista emotivo», giudizio che ritorna anche in altri atti dell'osservazione. Il che non significa che la condanna per oltraggio debba essere priva di conseguenze (ulteriori, è chiaro, rispetto a quella della nuova pena inflitta), ma sono l'obbligatorietà e l'automatismo delle stesse, in termini di revoca del beneficio già concesso, che sembrano fuori del sistema costituzionalmente corretto, che si è ricostruito e verificato per la revoca di altri benefici. Indubbiamente le condotte oltraggiose verso il personale non devono essere giustificate, ma certamente possono essere spiegate, essere ricostruite nel loro senso e rilievo e si può ben concludere che esse sono effetto di una situazione del tutto episodica, e lo sono spesso, come anche che sono effetto di una volontà positiva e di rifiuto delle regole penitenziarie, e lo sono pure assai sovente: si tratta, però, di situazioni ben diverse, che è logico debbano portare a valutazioni e conclusioni diverse! E vi sono altri delitti non colposi — pensiamo ai danneggiamenti di cose dell'amministrazione — che sono frequente oggetto di denunce nei confronti di detenuti, delitti con caratteristiche tali, spesso, da fare pensare ad atti di leggerezza, non significativi, non rilevanti ai fini di affermare una reale volontà di non partecipazione all'opera di rieducazione. Eppure anche tali danneggiamenti possono portare ad una condanna per delitto non colposo (quando la ipotesi della colpa sia da escludere) e far perdere, a causa dell'automatismo in discussione, il beneficio della liberazione anticipata già concesso.

Orbene: tutti questi dati possono essere, si ripete, significativi o non significativi ai fini del giudizio da dare circa la partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione e possono, quindi, portare, secondo la sentenza della Cassazione citata, alla concessione o non concessione della liberazione anticipata. Questo, però, se a tale concessione non si era ancora arrivati. Se invece il soggetto, dopo avere ottenuto la concessione stessa, cade in una di tali condotte, allora, secondo il disposto dell'art. 54, terzo comma, nessuna distinzione è possibile e il beneficio già concesso deve essere revocato. Eppure, anche in questo caso, la condotta illecita può benissimo non essere accompagnata da una volontà di non partecipare all'opera di rieducazione, di interrompere ed abbandonare il percorso di risocializzazione che era stato intrapreso. E la revoca, data automaticamente in questa situazione, non può non operare negativamente sulla evoluzione di tale percorso e demolire o, almeno, rischiare di demolire ciò che era stato pazientemente costruito.

Questa è la conclusione del primo ordine di considerazioni, derivato dalla sentenza della Corte di cassazione citata poco sopra. Ma ce ne è poi un secondo. Ed è che appare evidente la disparità di trattamento che deriva dall'automatismo inserito nella disposizione del comma terzo dell'art. 54. Secondo il momento in cui viene chiesta o decisa la concessione della liberazione anticipata, ci potrà essere la possibilità di valutare, senza preclusioni automatiche, una certa condotta giudicata e sanzionata come delitto non colposo oppure tale possibilità non ci sarà. Tutto dipenderà dalla circostanza, quindi, che l'interessato ritardi la sua richiesta o che il tribunale di sorveglianza ritardi la sua decisione, cioè da circostanze che non giustificano in alcun modo le conseguenze radicalmente diverse che si sono indicate.

Si sono distinti i due ordini di considerazione indicati perché, con il primo, si riconferma l'aspetto di violazione dei principi costituzionali espressi dall'art. 27, terzo comma, con il secondo quelli di cui all'art. 3, come meglio si chiarirà al numero seguente.

5. — Si può allora concludere. Non è manifestamente infondata, per le considerazioni che si sono svolte, la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. La questione si pone:

con riferimento al contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'automatismo della revoca della concessione della liberazione anticipata, collegata alla commissione di un delitto non colposo nel corso della esecuzione, successivamente alla concessione stessa, non consente di valutare se il soggetto, autore del fatto, nonostante lo stesso, abbia continuato nella sua partecipazione all'opera di rieducazione ed abbia proseguito il percorso rieducativo, cui è finalizzata la esecuzione della pena; contrasto che viene confermato dal fatto che la revoca automatica della già concessa liberazione anticipata, non potrà che danneggiare e ritardare lo sviluppo e la prosecuzione del percorso predetto;

con riferimento al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'automatismo della revoca della liberazione anticipata realizza una disparità di trattamento, priva di ragionevolezza, poiché la commissione di un delitto non colposo durante la esecuzione non impedisce la concessione della liberazione anticipata, se ancora non avvenuto (per mancata presentazione della istanza o per mancata adozione della decisione), mentre, se già avvenuto, comporta la revoca in modo automatico e senza possibilità di alcuna valutazione della rilevanza del fatto.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale, così come dettagliatamente indicate ed articolate al n. 5 della motivazione allegata, relative all'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;*

*Sospende la procedura di sorveglianza in corso relativa alla eventuale revoca della liberazione anticipata nei confronti di Barra Raffaele;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle questioni sollevate;*

*Manda la cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 citato della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

Firenze, addì 15 dicembre 1993

*Il presidente: MARGARA*

94C0491

N. 249

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna  
sui ricorsi riuniti proposti da Sanna Giovanni ed altro contro l'E.N.P.A.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Dipendenti militari - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità operativa dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita - Disparità di trattamento dei militari rispetto agli altri dipendenti pubblici in quanto i primi, a differenza dei secondi, non vengono a percepire un'indennità di buonuscita rapportata alla retribuzione (attesa la natura retributiva della predetta indennità operativa) nonché tra gli stessi militari che a fine servizio potranno ottenere una buonuscita uguale, anche se avranno percepito, per effetto di indennità operativa di ammontare differenziato, diversa retribuzione - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 23 marzo 1983, n. 78).

(Cost., artt. 3 e 36).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sui ricorsi nn. 1671/1992 e 1672/1992 proposti rispettivamente da Sanna Giovanni e Tinnirello Marcello, rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Di Pirro presso il cui studio in Cagliari, via Trentino n. 13 sono elettivamente domiciliati, contro l'E.N.P.A.S. - Ente di previdenza ed assistenza statali in persona,

del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, qui vi domiciliataria in via Lo Frasso n. 2, per la declaratoria del diritto alla riliquidazione della buonuscita al fine di ricomprendervi l'indennità di impiego operativo nella misura vigente al momento della cessazione dal servizio, oltre gli interessi e la rivalutazione;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 30 novembre 1993 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri e uditi altresì, l'avv. U. Di Pirro per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato L. Dassy per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

I signori Giovanni Sanna e Tinnirello Marcello sono stati collocati in quiescenza come maresciallo di prima classe e si sono visti corrispondere l'indennità di buonuscita il cui importo non comprenderebbe il computo dell'indennità di impiego operativo.

Poiché ritengono tale esclusione illegittima hanno proposto ciascuno un separato ricorso (nn. 1671/1992 e 1672/1992) chiedendo che il tribunale dichiari il loro diritto di riliquidazione della buonuscita per comprendervi anche l'indennità di servizio operativo.

A base della propria pretesa essi assumono che la predetta indennità, prevista dagli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976 n. 187, è stata resa pensionabile con legge 23 marzo 1983, n. 78, pertanto anche l'indennità di impiego operativo andrebbe computata nel premio di congedamento.

I ricorrenti richiamano, inoltre, una pronuncia del Consiglio di Stato che sarebbe favorevole alla loro pretesa.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo alle pretese dei ricorrenti e chiedono una pronuncia di reiezione.

I ricorrenti hanno presentato una memoria con la quale, in via subordinata, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi che comprendano nella base contributiva della buonuscita l'indennità di impiego operativo.

All'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il patrocinatore dei ricorrenti ha chiarito che la richiesta del computo dell'indennità doveva interndersi con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 78.

#### DIRITTO

I ricorrenti chiedono che il tribunale dichiari il loro diritto alla riliquidazione della buonuscita al fine di ricomprendervi l'indennità di impiego operativo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre la rivalutazione ed interessi. Data l'indennità delle questioni prospettate i due ricorsi possono essere riuniti un'unica decisione ai soli fini della loro rimessione alla Corte costituzionale.

L'amministrazione intimata ritiene infondata la pretesa in quanto l'art. 3, secondo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che prevede la determinazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita, rinvia in proposito alla base contributiva di cui all'art. 38 dello stesso decreto il quale, tra le voci, non comprende l'indennità di impiego operativo.

L'argomentazione viene contestata dai ricorrenti i quali richiamano una pronuncia del Consiglio di Stato che riconosce la natura retributiva della indennità in questione e, conseguentemente, la ricomprende nella voce retribuzione di cui al citato art. 38 (v. Consiglio di Stato sez. VI 7 marzo 1991 n. 147).

Il giudice d'appello ritiene che la legge 23 marzo 1983 n. 78 abbia profondamente modificato la natura dell'indennità di impiego operativo (prevista originariamente dall'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192 e poi più volte modificata) segnando il passaggio da un rapporto sinallagmatico nel quale veniva riconosciuto all'impiego operativo solo la capacità di rendere più disagevole la prestazione, ad una specificazione diversa della prestazione stessa che viene qualificata in funzione di caratteristiche proprie che la differenziano da quelle svolte in altri corpi. Da tale momento — secondo la pronuncia citata — non può essere negata la natura retributiva dell'indennità operativa che va perciò computata ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Il collegio non ritiene di poter condividere il pur autorevole indirizzo sopra ricordato.

Innanzitutto la nuova normativa non sembra apportare quella novità tali da comportare un mutamento della natura dell'indennità operativa.

Se si confrontano le disposizioni attualmente in vigore con quella della legge 5 maggio 1976, n. 187 (peraltro non espressamente richiamata dal Consiglio di Stato), dettante a sua volta disposizioni sulla stessa materia, si potrà verificare una sostanziale analogia nel regime giuridico dell'indennità in parola.

Non si può infatti considerare determinante al fine di sostenere l'opinione opposta, l'art. 1 della legge n. 78/1983 che, nell'individuare l'ambito di applicazione della legge, giustifica l'attribuzione dell'indennità rilevando la peculiarità dei doveri che distinguono la condizione del militare.

È vero che una analoga premessa non è contenuta nella legge n. 187/1976 ma — si ribadisce l'opinione del collegio — si tratta di affermazioni che si limitano ad esplicitare il motivo che ha indotto il legislatore a dettare una disciplina sull'argomento e che devono essere esaminate alla luce delle specifiche disposizioni che regolano la materia.

In quest'ottica, al di là di alcune differenze marginali della disciplina o riguardanti l'ammontare dell'indennità, l'art. 2 della legge n. 78/1983 è analogo all'art. 1 della legge n. 187/1976; ugualmente può darsi per altre particolari indennità previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 della nuova legge, che sono analoghe agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge precedente nonché rispetto ad altre disposizioni che ricalcano la disciplina previgente.

In particolare sono sostanzialmente identiche molte norme rilevanti ai fini che qui interessano: si veda per tutte l'art. 17, ottavo comma della nuova legge, secondo cui tutte le indennità, tranne quella di base, non vengono corrisposte al personale il licenza straordinaria o assente dal servizio per altri motivi oltre 15 giorni, che è identico all'art. 16, settimo comma della legge n. 187/1976.

Un certa differenza la si riscontra nella norma sull'incidenza dell'indennità agli effetti pensionistici. Anzi, è proprio su questa novità, introdotta dall'art. 18 della nuova legge, che si basa l'argomentazione del ricorrente nonché il parere da questi citato espresso dalla commissione speciale del pubblico impiego nell'adunanza del 17 novembre 1986, secondo cui l'indennità di impiego operativo andrebbe computata nel premio di congedamento in quanto pensionabile.

Sul punto va richiamato l'argomentazione contenuta nello stessa pronuncia del Consiglio di Stato già citata — che il collegio condivide — secondo cui non sussiste una corrispondenza biunivoca tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nell'indennità di buonuscita.

Peraltro, a ben vedere, la nuova legge non ha innovato completamente anche in questo campo perché anche nell'ordinamento previgente (art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312) l'indennità era computabile ai fini pensionistici; la differenza consiste nel fatto che con la nuova legge sono stati eliminati dei limiti che prima esistevano circa la determinazione dell'ammontare dell'indennità computabile.

Un'altra differenza attiene alla computabilità dell'indennità operativa nella tredicesima mensilità (art. 18, ultimo comma); ma anche su questa novità è sufficiente richiamare la ridetta sentenza del Consiglio di Stato secondo cui la suddivisione in tredici mensilità anziché in dodici di un particolare emolumento non vale a modificarne la natura giuridica.

In definitiva, non può essere condivisa la tesi del giudice d'appello che giustifica la computabilità nel calcolo della buonuscita dell'indennità operativa sulla base di una asserita modifica rispetto all'ordinamento previgente della natura della indennità stessa che il collegio nelle disposizioni dettate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, non ritiene di poter riscontrare.

Esclusa inoltre — per quanto sopra detto — la determinante rilevanza della computabilità dell'indennità operativa sull'ammontare della pensione, resta insormontabile il dato testuale costituito dall'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che non comprende tra le voci costituenti la base contributiva (su cui si computa l'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto) l'indennità operativa riconosciuta al personale militare.

Vale la pena di puntualizzare che il collegio si è dato carico di esprimere il proprio convincimento sulla insussistenza della modifica da parte della legge n. 78 del 1983 della natura giuridica dell'indennità operativa esclusivamente per giustificare la mancata adesione alla pronuncia del Consiglio di Stato che può aver prodotto, in capo ai numerosi soggetti interessati, una comprensibile aspettativa. Infatti, anche se si fosse giunti a riconoscere il cambiamento della natura giuridica dell'indennità ad opera della nuova legge sarebbe stato ben difficile ammettere che tale modifica potesse condurre a riconoscere il diritto al computo di tali indennità nel calcolo della buonuscita, in presenza dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 che prevede tassativamente le voci computabili e che, come si è visto, non comprende tra esse l'indennità operativa.

Invece, ritiene il collegio che, per la soluzione della questione che qui interessa, sia necessaria un'impostazione diversa: data la vigenza dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 che non consente di includere nella base di calcolo per la buonuscita l'indennità operativa, occorre chiedersi se tale disciplina contrasti con qualche norma costituzionale.

In tal senso torna utile il discorso sulla natura retributiva o meno dell'indennità operativa, perciò occorre esaminare le disposizioni dettate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, peraltro, come si è visto, analoghe a quelli di cui alla precedente legge 5 maggio 1976, n. 187.

Innanzitutto l'art. 2 attribuisce l'indennità operativa indistintamente a tutti i militari — sia pure con un ammontare differenziato — con ciò ricollegandola più al loro *status* che a particolari situazioni contingenti, così come confermato nell'art. 1 della stessa legge.

Inoltre, l'art. 17 detta disposizioni sulla corresponsione dell'indennità mantenendola, sia pure entro certi limiti, anche quando il militare non si trovi in servizio.

A ciò si aggiungono *ad colorandum*, il primo e l'ultimo comma dell'art. 18 che dispongono la computabilità dell'indennità operativa nella tredicesima ed ai fini pensionistici, disposizioni di per sé non decisive che tuttavia, unite alle altre richiamate, contribuiscono ad assimilare l'indennità operativa alla retribuzione ordinaria e perciò consentono di ritenere la natura retributiva di tali indennità.

Una volta giunti a tale conclusione, riferibile soprattutto all'indennità minima prevista in generale dall'art. 2 della legge, assume rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993 che ha dichiarato incostituzionali, tra gli altri, gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevedono per i trattamenti di fine rapporto del personale statale meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale.

La Corte ha rilevato che le disposizioni in vigore contrastano con l'art. 3 della Costituzione, in relazione al diverso trattamento dei dipendenti statali rispetto ad altri dipendenti pubblici, nonché con l'art. 36 per contrasto con il principio della proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto dall'impiegato.

Tale dichiarazione di incostituzionalità — ha rilevato la Corte — non può portare ad una pronuncia meramente caducatoria la quale condurrebbe ad una paralisi della corresponsione dell'indennità di buonuscita attualmente dovuta, così determinando gravi lesioni degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. La Corte non ha ritenuto opportuna neppure una pronuncia additiva cui conseguisse l'inserimento dell'indennità in questione nella base del computo di trattamento di fine rapporto perché in tal modo, essendo diverse nei vari settori del pubblico impiego le modalità di calcolo dell'indennità, si sarebbero create ulteriori disparità non accettabili sul piano costituzionale.

Va notato per inciso che problemi analoghi conseguirebbero dalla applicazione pratica della pronuncia del Consiglio di Stato sopra criticata (ed è questo un ulteriore motivo per discostarsene) che, peraltro, non ha chiarito quale dovrebbe essere la base di calcolo per computare l'indennità operativa.

La questione non è di poco conto se si tiene presente che, per il combinato disposto degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, la buonuscita è determinata con riferimento all'ultima retribuzione percepita dal dipendente.

Poiché, come riconosce lo stesso giudice d'appello, l'indennità operativa può variare in aumento o in diminuzione in occasione del passaggio del militare da un reparto ad uno altro che comporti un maggiore od un minore impegno, si può verificare che un soggetto venga trasferito nell'ultimo periodo di servizio ad un reparto per il quale sia prevista un'indennità operativa diversa da quella precedentemente percepita per cui la buonuscita risulterà notevolmente diversa in relazione a circostanze casuali e che comunque attengono ad un tempo limitato rispetto all'intero rapporto di servizio del militare.

Per tornare a quanto qui interessa, il collegio ritiene che, in considerazione della natura retributiva dell'indennità operativa, non sia manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della legge 23 marzo 1983, n. 17, nella parte in cui non prevedono un meccanismo che consenta di computare l'indennità operativa nel calcolo della indennità di buonuscita dei militari in congedo.

Tale esclusione, infatti, può essere considerata in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, per violazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e qualità e quantità del lavoro prestato; è inoltre possibile riscontrare una lesione del fondamentale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sotto vari aspetti: si può verificare una disparità di trattamento dei militari rispetto agli altri dipendenti pubblici in quanto costoro non percepiscono un'indennità di buonuscita rapportata alla retribuzione (comprensiva dell'indennità operativa), così come avviene per gli altri dipendenti. Può ipotizzarsi una disparità tra gli stessi militari perché, a fine servizio, potranno ottenere una buonuscita uguale anche se avranno percepito, per l'esistenza di indennità operative di ammontare differenziato, diverse retribuzioni.

Può sussistere una disparità tra i militari la cui buonuscita non comprende l'indennità operativa ed altri dipendenti, quali ad esempio i dirigenti, che, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, si vedono computare l'indennità percepita durante il servizio ai fini della liquidazione della buonuscita.

In presenza della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità come sopra descritta, considerata la evidente rilevanza nella causa in oggetto in quanto la soluzione inciderebbe sulla determinazione dell'ammontare del diritto all'indennità di buonuscita, deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende i giudizi in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di costituzionalità, come meglio precisato in motivazione, degli art. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della legge 23 marzo 1983, n. 78, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non consentono di computare l'indennità operativa prevista dalla legge n. 78 del 1983 nel calcolo dell'indennità di buonuscita del personale militare;*

*Ordina che a cura della segreteria del tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio il 30 novembre 1993.

*Il presidente ff: ATZENI*

*Il consigliere estensore: SILVESTRI*

*Il consigliere: STARA*

94C0492

N. 250

*Ordinanza emessa il 4 marzo 1994 della corte di appello di Trieste  
sul ricorso proposto da Mioni Elia contro la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altro*

**Elezioni - Friuli-Venezia Giulia - Norme per l'elezione e convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale - Cause d'ineleggibilità (nella specie: stipendiati dalla regione o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, nonché amministratori degli stessi) - Inefficacia di tali cause di ineleggibilità solo in caso di cessazione dalle funzioni o dalla carica almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del consiglio regionale uscente - Omessa previsione della possibilità, per l'amministrazione, di provvedere entro un termine prefissato o dell'efficacia della richiesta, in difetto del provvedimento, dal momento della cessazione delle funzioni - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla previsione relativa all'eleggibilità dei senatori e deputati, per i quali il termine fissato è quello del giorno della presentazione delle candidature - Compressione del diritto di elettorato passivo.**

**Elezioni - Friuli-Venezia Giulia - Norme per l'elezione e convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale - Annullamento per ineleggibilità - Previsto ricorso in corte di appello - Lamentata previsione di un solo grado di giudizio - Disparità di trattamento rispetto ai consigli delle regioni a statuto normale per le quali è invece previsto un doppio grado.**

(Legge 3 febbraio 1964, n. 3, artt. 8, secondo comma, e 33).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Con deliberazione senza data notificata il 17 febbraio 1994 il consiglio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha annullato l'elezione del consigliere Elia Mioni ritenuto la sussistenza nei suoi confronti di una causa d'ineleggibilità in relazione al disposto dell'art. 8, primo comma, lett. h) e secondo comma della legge 3 febbraio 1964,

n. 3 (recante «Norme per l'elezione e convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale»), richiamato dall'art. 49 della legge elettorale regionale n. 20/68. Ciò per avere lo stesso Mioni, dipendente regionale, richiesto il collocamento in aspettativa il 29 aprile 1993, e quindi tardivamente rispetto al termine ultimo di 180 giorni antecedente la data di scadenza del Consiglio uscente stabilito dalla suddetta norma, sull'erroneo presupposto dell'applicabilità della legge 23 aprile 1981, n. 154; l'art. 2, terzo comma, di quest'ultima legge, con la quale sono state dettate nuove «norme in materia d'ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia d'incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale», prevede in particolare quale termine ultimo per la cessazione delle funzioni o dalla carica — ai fini dell'inefficacia della causa d'ineleggibilità — il giorno fissato per la presentazione delle candidature (scaduto nella specie il 5 maggio 1993).

2. — Avverso detta deliberazione ha proposto ricorso a questa Corte il Mioni ai sensi dell'art. 33 della citata legge con atto depositato il 23 febbraio 1994, chiedendo che, previo accertamento della propria eleggibilità alla carica, venisse annullata la delibera in questione e venisse disposta la sua reintegrazione nelle funzioni di Consigliere regionale. A sostegno del ricorso ha addotto i seguenti motivi:

a) norma applicabile nella specie è quella di cui al citato art. 2 della legge n. 154/1981, dalla quale deve intendersi necessariamente abrogato l'art. 8 della legge n. 3/1964.

Quest'ultima norma in particolare — nell'ambito di una legge da ritenersi speciale limitatamente alla parte in cui stabilisce norme specifiche per la regione Friuli-Venezia Giulia — non presenta alcun carattere di specialità relativamente al termine in questione, ricalcando la normativa del tempo contenuta nell'art. 7 del d.P.R. n. 361/1957 per l'accesso alle cariche di deputato e senatore. La nuova norma, a carattere generale e incidente su tutte le norme dello stesso rango già esistenti, deve perciò intendersi abrogativa della precedente di cui alla legge n. 3/1964;

b) nell'inconcessa ipotesi che dovesse ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 8 della legge n. 3/1964, tale norma risulterebbe costituzionalmente illegittima in relazione all'art. 3 della Costituzione, per carenza di ragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento.

3. — Premesso quanto sopra, va innanzi tutto precisato che risulta documentalmente provato in atti che il Mioni ha chiesto di essere collocato in aspettativa il 29 aprile 1993, e quindi sei giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature, scaduto ex art. 11, primo comma, della legge regionale n. 20/1968 il tredicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi avvenuta il 22 aprile 1993, e cioè il 5 maggio 1993. La richiesta di collocamento in aspettativa, anche in difetto di provvedimento dell'Amministrazione, avrebbe quindi fatto venir meno l'efficacia della causa d'ineleggibilità secondo la previsione dell'art. 2, terzo e quinto comma, della legge n. 154/1981, ove applicabile. Senonché tale ultima norma non è ad avviso della Corte invocabile nella specie, in quanto l'abrogazione di quella contenuta nella legge n. 3/1964, riguardante specificamente la disciplina delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità per la carica di consigliere regionale della regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, avrebbe richiesto in base ai principi generali un'abrogazione espressa, o almeno la sussistenza nella legge successiva di elementi dimostranti in maniera non equivoca una volontà in tale senso del legislatore. La circostanza che l'art. 10 della legge n. 154/1981, nello specificare espressamente le varie norme da intendersi abrogate, indichi tra queste soltanto gli artt. 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge n. 108/1968 riguardante le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, non consente in particolare di ritenere verificata l'ipotesi dell'abrogazione tacita.

In relazione alla ritenuta applicabilità dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 3/1964 appare perciò rilevante e non manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità, anche in relazione al disposto dell'art. 51 della Costituzione, in quanto la previsione di un termine notevolmente più oneroso di quello di cui alla legge n. 154/1981 per la cessazione dalle funzioni al fine di far venir meno la causa d'ineleggibilità, non è in effetti sorretta da alcuna razionale o plausibile giustificazione; non è in particolare ipotizzabile alcuna caratteristica o esigenza propria della Regione a statuto speciale che possa attribuire razionale fondamento a tale disparità di trattamento.

Analogo sospetto d'incostituzionalità va espresso relativamente alla mancanza di una previsione concernente l'obbligo dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato di provvedere entro un termine prefissato sulla richiesta di dimissioni o di collocamento in aspettativa, e l'efficacia comunque di dette richieste, accompagnate dalla cessazione effettiva delle funzioni, a far venir meno la causa d'ineleggibilità in difetto di provvedimento. Anche la mancanza di una previsione in tal senso integra infatti un ingiustificato trattamento deteriore rispetto alla disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 154/1981.

4. — Va sollevata infine d'ufficio la questione — logicamente prioritaria — dell'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della medesima legge n. 3/1964 in relazione all'art. 3 della Costituzione, sempre per ingiustificata disparità di trattamento. Il citato art. 33 stabilisce infatti che contro le deliberazioni del consiglio regionale in materia d'ineleggibilità può essere proposto ricorso a questa corte d'appello, con ciò prevedendo un solo grado di giudizio in luogo del doppio grado previsto dall'art. 19 della legge n. 108/1968 in materia d'ineleggibilità ai consigli delle regioni a statuto normale, senza che possa rinvenirsi una qualche razionale e plausibile giustificazione in caratteristiche od esigenze proprie della regione a statuto speciale.

*P. Q. M.*

*Solleva questione di legittimità costituzionale, nei limiti sopra precisati, degli artt. 8, secondo comma, e 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, in relazione all'art. 3 e 41 della Costituzione;*

*Sospende il processo;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia inoltre comunicato al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.*

*Il presidente: DE BIASE*

*Il collaboratore di cancelleria: MASCIA*

**94C0493**

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



## CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000			
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000			

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione

L. 1.450 L. 2.900

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.*

**La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.**

## INSERZIONI - 1994

**La pubblicazione dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni.**

**Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.**

**Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.**

**L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - Intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.**

### MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

### TARIFFE (\*)

#### ANNUNZI COMMERCIALI

**Testata** (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 102.000

**Testo:** per ogni riga o frazione di riga L. 34.000

#### ANNUNZI GIUDIZIARI

**Testata** (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe . L. 27.000

**Testo:** per ogni riga o frazione di riga L. 13.500

(\*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE quali È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◊ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Luca  
Via A. Herio, 21
- ◊ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci

## BASILICATA

- ◊ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditte MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccarie, 69
- ◊ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◊ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◊ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◊ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◊ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generale Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◊ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◊ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◊ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◊ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◊ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◊ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◊ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◊ **FORLI'**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◊ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◊ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◊ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◊ **REGGIO EMILIA**  
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.  
Via Farini, 1/M
- ◊ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◊ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◊ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESSA S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

## UDINE

- ◊ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercato vecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◊ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Macagni
- ◊ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Maritima, 15
- ◊ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◊ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◊ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

## ROMA

- ◊ **ROMA**  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELLA MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◊ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◊ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◊ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◊ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietrare

## LIGURIA

- ◊ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◊ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◊ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotta, 36/R

## LOMBARDIA

- ◊ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◊ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Via Papa Giovanni XXIII, 74
- ◊ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◊ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◊ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◊ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Eboli S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◊ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◊ **SONDrio**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◊ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Alzizzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso More, 3

## MARCHE

- ◊ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ASCOLI PICENO

- ◊ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◊ **MACERATA**  
Libreria SANTUCCI ROSINA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◊ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◊ **CAMPOBASSO**  
Libreria D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◊ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◊ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◊ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◊ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 8
- ◊ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◊ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◊ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◊ **BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Crisenzio, 16
- ◊ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◊ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◊ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Pietro, 28
- ◊ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◊ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◊ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 85
- ◊ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◊ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◊ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◊ **SASSARI**  
MESSAGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◊ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◊ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanza editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

## ENNA

- ◊ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◊ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILITO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◊ **MESSINA**  
Libreria PIROLA,  
Corso Cavour, 47

- ◊ **PALERMO**  
Libreria FLACCIOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCIOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCIOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◊ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◊ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◊ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◊ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◊ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R
- ◊ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◊ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◊ **LUCCA**  
Editrice BARONI  
di De Mori Rosa s.a.s.  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Profilo SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◊ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◊ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◊ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalù, 37
- ◊ **Siena**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◊ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◊ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◊ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◊ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◊ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◊ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◊ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◊ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
San Marco 4742/43  
Calle dei Fabri
- ◊ **VERONA**  
Libreria GHELFi & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◊ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimò, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
  - presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .	L 357.000	- annuale .	L 65.000
- semestrale	L 195.500	- semestrale	L 45.500
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .	L 65.500	- annuale .	L 199.500
- semestrale	L 46.000	- semestrale	L 108.500
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale .	L 200.000	- annuale .	L 687.000
- semestrale	L 109.000	- semestrale	L 379.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .	L 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L 1.400

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L 1.400

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L 7.350

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna.	L 1.500
per ogni 96 pagine successive. .	L 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

## ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 336.000
Abbonamento semestrale	L 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 0 0 1 9 0 9 4 \*

L. 9.100